

SOMMARIO

INHALTSVERZEICHNIS

ANNO 2007

JAHR 2007

PARTE PRIMA

ERSTER TEIL

LEGGI E DECRETI

GESETZE UND DEKRETE

REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENTINO - SÜDTIROL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

28 novembre 2007, n. 41/A

Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni di Nago Torbole e Riva del Garda ai sensi della LR 17 giugno 1957, n. 8 pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

12 dicembre 2007, n. 9/L

Approvazione del testo unico delle leggi regionali «sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano» pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

12 dicembre 2007, n. 10/L

Regolamento per la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale sul sito Internet istituzionale e all'albo dei provvedimenti pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

12 dicembre 2007, n. 11/L

Regolamento previsto dall'art. 56 - comma 3 della LR 9.11.1983, n. 15, concernente l'aggiornamento della misura dell'indennità di missione per i componenti la Giunta regionale per l'anno 2008 pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

13 dicembre 2007, n. 12/L

Modifiche del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della LR n. 7/2005, approvato con DPRReg. 13 aprile 2006, n. 4/L pag. 34

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION

vom 12. Dezember 2007, Nr. 9/L

Genehmigung des Einheitstextes der Regionalgesetze betreffend «Bestimmungen über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen» Seite 10

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION

vom 12. Dezember 2007, Nr. 10/L

Verordnung betreffend die Veröffentlichung der Beschlüsse des Regionalausschusses auf der Webseite und an der Amtstafel der Region Seite 27

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION

vom 12. Dezember 2007, Nr. 11/L

Verordnung laut Art. 56 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend die Neufestsetzung des Ausmaßes der Außendienstvergütung für die Mitglieder des Regionalausschusses für das Jahr 2008 Seite 32

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION

vom 13. Dezember 2007, Nr. 12/L

Änderungen zur mit DPRReg. vom 13. April 2006, Nr. 4/L genehmigten Durchführungsverordnung betreffend das Rechnungswesen der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste im Sinne des III. Titels des Regionalgesetzes Nr. 7/2005 Seite 34

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

LEGGE PROVINCIALE

12 dicembre 2007, n. 22

Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 novembre 2007, n. 25-105/Leg.

Nuova organizzazione delle verifiche periodiche obbligatorie a fini di sicurezza (art. 2 LP 9 febbraio 2007, n. 3) pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 novembre 2007, n. 26-106/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 concernente l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche (COSAP) pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 dicembre 2007, n. 140

Pubblicazione degli elaborati dei nuovi rilievi topografici di parte del Comune catastrale di Riva presso la sala mostre al primo piano della Rocca di Riva del Garda pag. 62

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 dicembre 2007, n. 212-30.1.

Sdemanializzazione di terreni nell'ambito del rio di Seres appartenenti al demanio idrico, CC Longiarù, Comune di San Martino in Badia pag. 63

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE DELL'INTEND.SCOL.TEDESCA 15 novembre 2007, n. 3253

Parificazione della scuola privata «Freie Waldorfschule Brixen» dell'Associazione per l'incremento della pedagogia waldorfiana di Bressanone ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000 pag. 63

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
29 giugno 2007, n. 171/34.0

Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Bolzano (riferito alla data 31 dicembre 2006) pag. 64

**DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI**

DEKRET DES LANDESHAUPTMANN'S
vom 6. Dezember 2007, Nr. 212-30.1.

Ausgliederung von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Seresbaches, KG Kampill, Gemeinde St. Martin in Thurn Seite 63

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE DELL'INTEND.SCOL.TEDESCA vom 15. November 2007, Nr. 3253

Gleichstellung der Privatschule «Freie Waldorfschule Brixen» des Vereins zur Förderung der Waldorfpädagogik Brixen mit den Schulen staatlicher Art im Sinne des Gesetzes Nr. 62 vom 10. März 2000 Seite 63

DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
vom 29. Juni 2007, Nr. 171/34.0

Verzeichnis der Kreditkörperschaften und -anstalten regionalen Charakters mit Rechtssitz in Südtirol (bezogen auf den 31. Dezember 2006) Seite 64

**BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
12 ottobre 2007, n. 2224

Iniziativa di valorizzazione dell'imprenditoria artigiana, articolo 17 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 e s.m. - approvazione del bando di concorso per imprese artigiane «Tirocini doc» pag. 67

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

16 novembre 2007, n. 2549

Legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e s.m. - art. 12 ter. - Patto territoriale delle Madalene: approvazione del Protocollo d'intesa, dei criteri di coerenza e priorità, delle relative fattispecie derogatorie, delle tipologie di investimento significativamente innovative nonché del bando per la presentazione delle domande di progettualità pubblica e privata pag. 73

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

23 novembre 2007, n. 2602

RD 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii. - approvazione di nuovi Statuti di Consorzi di miglioramento fondiario pag. 82

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

7 dicembre 2007, n. 2736

DPGP 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg., art. 7 - autorizzazione per la costruzione di nuove strutture sanitarie e per la modificazione di quelle esistenti: criteri per la verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio sanitarie - modifica/aggiornamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 352/2007 pag. 82

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

7 dicembre 2007, n. 2788

Proroga della scadenza del bando di concorso «Tirocini doc», approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2224 del 12 ottobre 2007 pag. 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

14 dicembre 2007, n. 2802

Modalità e termini di presentazione e di valutazione dei progetti aziendali rientranti nell'ASSE I - Adattabilità del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo specifico A: «Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori», anno 2008 pag. 83

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AGENZIA

20 novembre 2007, n. 20/2007

Procedura di verifica di cui all'art. 3 del DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto «Impianto per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi nel Comune di Isera» - Screening n. 19/2007S - non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale pag. 85

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AGENZIA
28 novembre 2007, n. 21/2007

Procedura di verifica di cui all'art. 3 del DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto «Centrale fotovoltaica Helios Judicaria 1» - Comune di Stenico - Screening n. 21/2007S - non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale pag. 86

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AGENZIA
3 dicembre 2007, n. 22/2007

Procedura di verifica di cui all'art. 3 del DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto di «Bacino di accumulo a servizio delle cave in loc. M. Gaggio e S. Colomba», Comune di Albiano - Screening n. 20/2007S - sottoposizione a procedura di valutazione dell'impatto ambientale pag. 88

COMPENSORIO ALTO GARDA E LEDRO - COMMISS. ASSEGNAZ.
ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA

Legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 - articolo 4 e seguenti modifiche ed integrazioni - interventi di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane - «Immigrati stranieri» - approvazione della «Graduatoria definitiva» delle domande presentate nel primo semestre 2006 pag. 88

COMPENSORIO ALTO GARDA E LEDRO - COMMISS. ASSEGNAZ.
ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA

Legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 - articolo 4 e seguenti modifiche ed integrazioni - interventi di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane - «Generalità» - approvazione della «Graduatoria definitiva» per le domande di aggiornamento presentate nel primo semestre 2006 pag. 90

COMUNE DI IMER

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
12 ottobre 2007, n. 30

Piano commerciale del Comune di Imer .. pag. 93

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
26 novembre 2007, n. 4010

Comune di Parcines: previsione di una zona per attrezzature collettive sovracomunali con iniziativa privata per la realizzazione di una mostra di trenini a Rablà - modifica d'ufficio al piano urbanistico - approvazione definitiva pag. 99

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. November 2007, Nr. 4010

Gemeinde Partschins: Ausweisung einer Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen mit Privatinitiative für die Realisierung einer Sammlung von Modelleisenbahnen in Rabland - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige Genehmigung Seite 99

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

3 dicembre 2007, n. 4064

Strada provinciale Obereggen P-76 - trasferimento di m2 90 della p.f. 5850/4, CC Nova Ponente, dal demanio pubblico-ramo acque al demanio pubblico-ramo strade . pag.100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

3 dicembre 2007, n. 4075

Obiettivo «Competitività regionale ed occupazione» della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige FESR 2007-2013: pubblicazione 1° invito a presentare proposte progettuali pag.101

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

3 dicembre 2007, n. 4076

Obiettivo «Cooperazione territoriale europea» Programma «Interreg IV Italia-Austria 2007-2013» - presa d'atto del Programma operativo; istituzione del comitato di sorveglianza pag.104

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

3 dicembre 2007, n. 4111

Edilizia abitativa agevolata: articoli 58 e 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di detrazione per l'anno 2007 pag.105

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

3 dicembre 2007, n. 4120

Individuazione dei comuni della provincia di Bolzano interessati al contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio (art. 16-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7) pag.107

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

3 dicembre 2007, n. 4126

Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel Comune di Bolzano, l'edicola in via Firenze, p.ed. 939, P.T. 97/II, CC Gries pag.109

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

3 dicembre 2007, n. 4131

Comune di Marebbe: adeguamento del piano urbanistico tramite inserimento del piano zone di pericolo pag.110

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

3 dicembre 2007, n. 4136

Approvazione del piano paesaggistico rielaborato del Comune di Caines pag.111

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 3. Dezember 2007, Nr. 4064

Landesstraße Obereggen P-76 - Übertragung von 90 m2 der Gp. 5850/4, KG Deutschnofen, vom öffentlichen Gut-Gewässer in das öffentliche Gut-Straßen . Seite 100

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 3. Dezember 2007, Nr. 4075

Ziel «Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung» der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol EFRE 2007-2013: Veröffentlichung 1. Aufforderung zum Einreichen von Projektvorschlägen Seite 101

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 3. Dezember 2007, Nr. 4076

Ziel «Europäische territoriale Zusammenarbeit» Programm «Interreg IV Italien-Österreich 2007-2013» - Kenntnisnahme des operationellen Programms; Einsetzung des Begleitausschusses Seite 104

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 3. Dezember 2007, Nr. 4111

Geförderter Wohnbau: Artikel 58 und 97 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, Wohnbauförderungsgesetz - Anpassung der Einkommensgrenzen und der Freibeträge für das Jahr 2007 Seite 105

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 3. Dezember 2007, Nr. 4120

Festlegung der Gemeinden der Provinz Bozen, für welche die Preisreduzierung beim Verkauf von Benzin und Dieselöl zutreffen (Art. 16/bis vom Landesgesetz 17. Februar 2000, Nr. 7) Seite 107

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 3. Dezember 2007, Nr. 4126

Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde Bozen, der Bildstock in der Florenzstraße, Bp. 939, Ezl. 97/II, KG Gries . . Seite 109

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 3. Dezember 2007, Nr. 4131

Gemeinde Enneberg: Anpassung des Bauleitplanes durch Eintragung des Gefahrenzonenplanes Seite 110

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 3. Dezember 2007, Nr. 4136

Genehmigung des überarbeiteten Landschaftsplanes der Gemeinde Kuens Seite 111

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
3 dicembre 2007, n. 4140

Valutazione dell'impatto ambientale: approvazione del progetto esecutivo per la costruzione del canale di scarico dell'impianto idroelettrico sul Rio Riva nel Comune di Campo Tures pag.116

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
3 dicembre 2007, n. 4142

Delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nella frazione Slingia del Comune di Malles pag.116

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
3 dicembre 2007, n. 4153

Modifica e integrazione alla delibera della GP 4939/2003 sulla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal SSP ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 . pag.117

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
3 dicembre 2007, n. 4159

Revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 2360 del 27 giugno 2005 e nuovi criteri e modalità di gestione dell'assegno al nucleo familiare provinciale e regionale e relative norme di coordinamento pag.118

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
10 dicembre 2007, n. 4223

Zona aeroportuale di Bolzano - sdemanializzazione delle pp.ff. 2152 e 2164/3, CC Dodiciville, e 1641, CC Laives pag.121

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
10 dicembre 2007, n. 4227

Articolo 73, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, legge urbanistica provinciale - articolo 7, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - determinazione del costo di costruzione per metro cubo e per metro quadrato per il primo semestre 2008 pag.122

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
10 dicembre 2007, n. 4267

Comune di Laces: approvazione di modifiche al piano urbanistico pag.122

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Dezember 2007, Nr. 4140

Umweltverträglichkeitsprüfung: Genehmigung des Ausführungsprojektes für den Ausbau des Rückgabekanal des Wasserkraftwerkes am Reinbach in der Gemeinde Sand Seite 116

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Dezember 2007, Nr. 4142

Abgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes in der Fraktion Schlinging der Gemeinde Mals Seite 116

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Dezember 2007, Nr. 4153

Abänderung und Ergänzung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 4939/2003 über die Definition der wesentlichen Betreuungsstandards (WBS), welche vom Landesgesundheitsdienst im Sinne des Dekretes des Ministerpräsidenten vom 29. November 2001 vorgesehen sind Seite 117

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Dezember 2007, Nr. 4159

Widerruf des Beschlusses der Landesregierung vom 27. Juni 2005, Nr. 2360 und neue Kriterien und Modalitäten zur Verwaltung des Familiengeldes des Landes und der Region und entsprechende Koordinierungsbestimmungen Seite 118

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. Dezember 2007, Nr. 4223

Flugplatzareal Bozen - Ausgliederung aus dem öffentlichen Gut der Gp.ilen 2152 und 2164/3, KG Zwölfmalgreien, und in Gp. 1641, KG Leifers Seite 121

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. Dezember 2007, Nr. 4227

Artikel 73 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, Landesraumordnungsgesetz - Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz - Festsetzung der Baukosten je Kubikmeter und je Quadratmeter für das erste Halbjahr 2008 Seite 122

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. Dezember 2007, Nr. 4267

Gemeinde Latsch: Genehmigung von Änderungen zum Bauleitplan Seite 122

COMUNE DI CASTELBELLO-CIARDES

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
8 novembre 2007, n. 27/07

Proroga della validità del piano commerciale del Comune di Castelbello-Ciardes . pag.124

SUPPLEMENTO N. 1

ANNO 2007

GEMEINDE KASTELBELL-TSCHARS

GEMEINDERATS BESCHLUSS
vom 8. November 2007, Nr. 27/07

Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Handelsplanes der Gemeinde Kastellbell-Tschars Seite 124

BEIBLATT NR. 1

JAH 2007

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**AUTONOME PROVINZ TRIENT**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
4 dicembre 2007, n. 6/07

Bilancio di previsione del Consiglio provinciale per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE**AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
5 dicembre 2007, n. 8/07

Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2008

COMUNICATO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Pubblicazione delle variazioni della situazione patrimoniale dei consiglieri/delle consigliere della Provincia Autonoma di Bolzano

SUPPLEMENTO N. 2

ANNO 2007

BESCHLUSS DES LANDTAGES
vom 5. Dezember 2007, Nr. 8/07

Genehmigung des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für das Finanzjahr 2008

MITTEILUNG DES SÜDTIROLER LANDTAGES

Veröffentlichung der Veränderungen der Vermögenslage der Abgeordneten der Autonomen Provinz Bozen

BEIBLATT NR. 2

JAH 2007

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**AUTONOME PROVINZ TRIENT**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
7 dicembre 2007, n. 2744

Nuove direttive per l'attuazione della LP 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. e approvazione di criteri e modalità per la concessione di contributi relativi ad interventi realizzati o da realizzare dal giorno 8 febbraio 2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
7 dicembre 2007, n. 2766

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio Europeo del 20 settembre 2005, recante norme relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - piano di sviluppo rurale 2007 - 2013 - Misura 111 «Formazione professionale, informazione e divulgazione di conoscenze» - termini di presentazione domande, criteri e modalità di attuazione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
14 dicembre 2007, n. 2868

LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Fondo: variante al piano regolatore generale - approvazione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
14 dicembre 2007, n. 2869

LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Flavon: variante al piano regolatore generale - approvazione

COMUNE DI DORSINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
27 novembre 2007, n. 27

Statuto del Comune di Dorsino

SUPPLEMENTO N. 3

ANNO 2007

BEIBLATT NR. 3

JAHR 2007

REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENTINO - SÜDTIROL

LEGGE REGIONALE
18 dicembre 2007, n. 6

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio triennale 2008-2010

SUPPLEMENTO N. 4

ANNO 2007

REGIONALGESETZ
vom 18. Dezember 2007, Nr. 6

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das Haushaltsjahr 2008 und dreijähriger Haushalt 2008-2010

BEIBLATT NR. 4

JAHR 2007

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

LEGGE PROVINCIALE
21 dicembre 2007, n. 23

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)

SUPPLEMENTO N. 5

ANNO 2007

BEIBLATT NR. 5

JAHR 2007

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

LEGGE PROVINCIALE
21 dicembre 2007, n. 24

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010

ANNO 2007
PARTE PRIMA
LEGGI E DECRETI

JAHR 2007
ERSTER TEIL
GESETZE UND DEKRETE

REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENINO - SÜDTIROL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

28 novembre 2007, n. 41/A

Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni di Nago Torbole e Riva del Garda ai sensi della LR 17 giugno 1957, n. 8

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 17 giugno 1957, n. 8 con la quale le frazioni di Nago e Torbole del Comune di Riva sono state costituite in Comune autonomo;

Visto l'art. 43 del DPR 31 agosto 1972, n. 670;

Esaminata la proposta transattiva concordata tra le Amministrazioni comunali di Riva del Garda e Nago-Torbole in merito alla definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni, approvata con rispettive deliberazioni consiliari n. 176 del 22 giugno 2007 per il Comune di Riva del Garda e n. 24 del 3 luglio 2007 per il Comune di Nago Torbole;

Visto il parere favorevole sulla summenzionata proposta espresso dalla Giunta provinciale di Trento nella seduta del 19 ottobre 2007 come comunicato con nota di data 31 ottobre 2007, prot. n. 11264/07-AI. 99 di data 31 ottobre 2007;

Ritenuto di dover provvedere alla definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le Amministrazioni comunali di Riva del Garda e Nago-Torbole sulla base degli accordi definiti con le deliberazioni consiliari sopra richiamate, ed in particolare, dei seguenti punti:

- riconoscere, a credito del Comune di Nago-Torbole, l'importo dallo stesso richiesto nel 1961 nella misura del 95% con valori rivalutati dal luglio 1957 al febbraio 2007 e, quindi, pari ad euro 206.849,24;
- riconoscere inoltre, al Comune di Nago-Torbole, il valore presunto attribuibile ad elementi degli impianti elettrici localizzati nel suo territorio ed ammontante ad euro 194.000,00 rispetto alla totalità degli investimenti nel settore elettrico realizzati e sostenuti da soggetti terzi e rimborsati senza il ricorso alla "cassa comune", come da stima sintetica dd. 15.06.2007, asseverata in data 20.6.2007, a firma del dott. Diego Laner;
- accettare gli importi dei due precedenti punti per complessivi euro 400.849,24, che vengono liquidati da parte del Comune di Riva del Garda mediante cessione di azioni di Alto Garda Servizi (AGS) Spa al valore ciascuna di euro 59,33, di cui nominale euro 52,00 e sovrapprezzo di euro 7,33 e, quindi, ad un totale di n. 6.757 azioni;
- in considerazione del fatto che la proposta transattiva dei rapporti economico e finanziari viene regolata mediante cessione patrimoniale di azioni AGS SpA da parte del Comune di Riva del Garda al Comune di Nago-Torbole, e ciò allo scopo di valorizzare gli aspetti di cooperazione e di sinergia d'ambito, di stabilire, con valore contrattuale ex art. 1379 c.c., l'accettazione, da parte del Comune di Nago-Torbole, della richiesta del Comune di Riva del Garda, del divieto di cessione a terzi delle n. 6.757 azioni cedute, corrispondenti ad un importo arrotondato di euro 400.892, per un periodo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del fissato bollato.

Visti gli artt. 51 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con DPRReg 1° febbraio 2005, n. 3/L, l'art. 2 della LR 17 giugno 1957, n. 8 e l'art. 2 della LR 15 ottobre 1956, n. 15;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 343 di data 27 novembre 2007

decreta

è approvato il progetto di regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni di Riva del Garda e Nago-Torbole, in conformità a quanto concordato dai rappresentanti delle Amministrazioni comunali interessate e approvato dai rispettivi Consigli comunali, con deliberazioni n. 176 del 22 giugno 2007 per il Comune di Riva del Garda e n. 24 del 3 luglio 2007 per il Comune di Nago-Torbole sulla base, in particolare, dei seguenti punti:

- riconoscimento, da parte del Comune di Riva del Garda, del credito del Comune di Nago-Torbole dell'importo dallo stesso richiesto nel 1961 nella misura del 95% con valori rivalutati dal luglio 1957 al febbraio 2007 e, quindi, pari ad euro 206.849,24;
- riconoscimento, da parte del Comune di Riva del Garda a favore del Comune di Nago-Torbole, del valore presunto attribuibile ad elementi degli impianti elettrici localizzati nel suo territorio ed ammontante ad euro 194.000,00 rispetto alla totalità degli investimenti nel settore elettrico realizzati e sostenuti da soggetti terzi e rimborsati senza il ricorso alla "cassa comune", come da stima sintetica dd. 15.6.2007, asseverata in data 20.6.2007, a firma del dott. Diego Laner;
- accettazione da parte del Comune di Nago Torbole, degli importi dei due precedenti punti per complessivi euro 400.849,24 che vengono liquidati mediante cessione di azioni di Alto Garda Servizi (AGS) Spa al valore ciascuna di euro 59,33, di cui nominale di euro 52,00 e sovrapprezzo di euro 7,33 (come da valore unitario di cui alla stima allegata) e, quindi, ad un totale di n. 6.757 azioni;
- in considerazione del fatto che la definizione dei rapporti economico e finanziari viene regolata mediante cessione patrimoniale di azioni AGS SpA da parte del Comune di Riva del Garda al Comune di Nago-Torbole, e ciò allo scopo di valorizzare gli aspetti di cooperazione e di sinergia d'ambito, si stabilisce, con valore contrattuale ex art. 1379 c.c., che il Comune di Nago-Torbole accetta la richiesta del Comune di Riva del Garda, del divieto di cessione a terzi delle n. 6.757 azioni cedute, corrispondenti ad un importo arrotondato di euro 400.892, per un periodo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del fissato bollato.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGAdi Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.

Trento, 28 novembre 2007

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DELLAI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 dicembre 2007, n. 9/L

Approvazione del testo unico delle leggi regionali «sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano»

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visto l'articolo 4, comma primo, n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 concernente "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";
- Vista la legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, la legge regionale 9 novembre 1983, n. 14, la legge regionale 17 ottobre 1988, n. 22, la legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, nonché la legge regionale 13 dicembre 2002, n. 4;

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION
vom 12. Dezember 2007, Nr. 9/L

Genehmigung des Einheitstextes der Regionalgesetze betreffend «Bestimmungen über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen»

- Aufgrund des Art. 4 Abs. 1 Z. 8 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 "Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen";
- Aufgrund des Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7, des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 14, des Regionalgesetzes vom 17. Oktober 1988, Nr. 22, des Regionalgesetzes vom 14. August 1999, Nr. 5 und des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2002, Nr. 4;

- Vista, altresì, la legge regionale 24 ottobre 2007, n. 3 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 «Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano» e successive modificazioni”, la quale ha introdotto nuove disposizioni in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano;
 - Considerato che parecchi articoli e disposizioni della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 sono state oggetto di sostituzioni, modifiche o abrogazioni da parte della legge regionale 24 ottobre 2007, n. 3, le cui nuove disposizioni sono andate, talvolta, ad intervenire su modificazioni già in essere a seguito di modifica della citata legge regionale del 1982;
 - Considerato, altresì, che le nuove disposizioni introdotte dalla recente legge regionale n. 3 del 2007 ha, sostanzialmente, innovato e, conseguentemente, modificato la complessiva disciplina in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano;
 - Visto, inoltre, l’articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2007 con il quale si è provveduto all’abrogazione dell’ articolo 9, comma 3, e degli articoli 24, 26, 27 e 28 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Ravvisata l’opportunità di procedere ad una riunificazione in un testo unico delle vigenti disposizioni, al fine di pervenire ad una più agevole comprensione ed applicazione delle citate disposizioni, oggi rinvenibili nelle surrichiamate leggi regionali, la prima delle quali riconducibile al 1982;
 - Visto l’articolo 17, comma 1, della citata legge regionale n. 3 del 2007, il quale autorizza la Giunta regionale a compilare il Testo unificato delle leggi regionali attualmente vigenti in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano;
 - Preso atto, altresì, che il successivo comma secondo del citato articolo 17 della legge n. 3 del 2007 prevede che il Testo unificato in parola sia approvato con apposito decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale;
 - Richiamati i pertinenti criteri in materia di composizione dei testi unificati carattere meramente compilativi, così come individuati ed evidenziati con il parere del 6 dicembre 1990, n. 149 dell’Adunanza generale del Consiglio di Stato;
 - Esaminato l’allegato schema di testo unico formato da 31 articoli, con il quale è stato posto in essere il coordinamento formale e lessicale delle
- Aufgrund ferner des Regionalgesetzes vom 24. Oktober 2007, Nr. 3 betreffend „Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 9. August 1982, Nr. 7 über die «Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen», in geltender Fassung“, mit dem neue Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen eingeführt wurden;
 - In Anbetracht der Tatsache, dass mehrere Artikel und Bestimmungen des Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7 durch das Regionalgesetz vom 24. Oktober 2007, Nr. 3 ersetzt, geändert oder aufgehoben und durch dessen neuen Bestimmungen auch weitere Änderungen an den im genannten Regionalgesetz vom Jahr 1982 bereits eingeführten Änderungen angebracht wurden;
 - In Anbetracht der Tatsache weiters, dass die mit dem kürzlich verabschiedeten Regionalgesetz Nr. 3/2007 neu eingeführten Bestimmungen im Wesentlichen die umfassende Regelung über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen erneuern und demzufolge ändern;
 - Aufgrund überdies des Art. 15 des Regionalgesetzes Nr. 3/2007, mit dem der Art. 9 Abs. 3 und die Artikel 24, 26, 27 und 28 des Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen aufgehoben wurden;
 - In Anbetracht der Zweckmäßigkeit, die geltenden Bestimmungen in einem Einheitstext zu vereinheitlichen, um das Verständnis und die Anwendbarkeit der genannten Bestimmungen zu erleichtern, die bis heute in den oben genannten Regionalgesetzen enthalten sind, wobei das erste Gesetz auf das Jahr 1982 zurückgeht;
 - Aufgrund des Art. 17 Abs. 1 des genannten Regionalgesetzes Nr. 3/2007, mit dem der Regionalausschuss ermächtigt wird, einen Einheitstext der geltenden Regionalgesetze über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Bozen und Trient zu erstellen;
 - Nach Kenntnisnahme der Tatsache ferner, dass im darauffolgenden Abs. 2 des genannten Art. 17 des Gesetzes Nr. 3/2007 vorgesehen wird, dass der gegenständliche Einheitstext mit Dekret des Präsidenten der Region nach entsprechendem Beschluss des Regionalausschusses genehmigt wird;
 - Nach Verweis auf die in der Stellungnahme der Vollversammlung des Staatsrates vom 6. Dezember 1990, Nr. 149 festgesetzten und hervorgehobenen Kriterien über die Erstellung von rein kompilatorischen Einheitstexten;
 - Nach Überprüfung des beigelegten Entwurfes eines Einheitstextes, der aus 31 Artikeln besteht, mit dem die regionalen Bestimmungen über die

disposizioni regionali in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 382 di data 12 dicembre 2007;

decreta

1. di approvare ed emanare il “Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano”, che forma parte integrante del presente provvedimento e si compone di 31 articoli;
2. di dare atto che - ai sensi dell’articolo 5, comma sesto della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro centoventi giorni dalla conoscenza del provvedimento stesso (DPR 24 novembre 1971, n. 1199).

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, 12 dicembre 2007

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DELLAI

Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen in förmlicher und lexikalischer Hinsicht koordiniert wurden;

- Aufgrund des Beschlusses des Regionalausschusses vom 12. Dezember 2007, Nr. 382;

verfügt

DER PRÄSIDENT DER REGION

1. Der „Einheitstext der Regionalgesetze betreffend „Bestimmungen über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen“, welcher ergänzender Bestandteil dieser Maßnahme ist und aus 31 Artikeln besteht, wird genehmigt und erlassen.
2. Gegen dieses Dekret kann im Sinne des Art. 5 Abs. 6 des Regionalgesetzes vom 31. Juli 1993, Nr. 13 von Personen, die ein Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient (Gesetz vom 6. Dezember 1971, Nr. 1034) oder, von Personen, die ein Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, außerordentlicher Rekurs beim Präsidenten der Republik (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) eingelegt werden.

Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Trient, 12. Dezember 2007

DER PRÄSIDENT DER REGION
L. DELLAI

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO E BOLZANO

**TITOLO I
LE CAMERE DI COMMERCIO**

**CAPO I
NATURA E ATTRIBUZIONI
DELLE CAMERE DI COMMERCIO**

Art. 1

*(Art. 1 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 1 LR 24 ottobre 2007, n. 3)
(Natura delle Camere di commercio)*

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano sono enti autonomi di diritto pubblico a struttura rappresentativa, dotati di personalità giuridica e di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. Hanno sede nel capoluogo della rispettiva provincia e la loro competenza si estende all'intera circoscrizione provinciale.

3. Nelle disposizioni del presente testo unico le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono indicate con il termine di "Camere di commercio".

Art. 2

*(Art. 1-bis LR. 9 agosto 1982, n. 7,
art. 2 LR. 24 ottobre 2007, n. 3)
(Potestà statutaria)*

1. In conformità ai principi di cui alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e della legge regionale 24 ottobre 2007, n. 3 alle Camere di commercio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

- a) l'organizzazione delle Camere di commercio;
- b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
- c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dal presente testo unico;
- d) le forme di partecipazione.

EINHEITSTEXT DER REGIONALGESETZE BETREFFEND BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ORDNUNG DER HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS- UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN TRIENT UND BOZEN

**I. TITEL
DIE HANDELSKAMMERN**

I. KAPITEL

**WESEN UND BEFUGNISSE
DER HANDELSKAMMERN**

Art. 1

*(Art. 1 RG vom 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 1 RG vom 24. Oktober 2007, Nr. 3)
(Wesen der Handelskammern)*

(1) Die Handels-, Industrie-, Handwerks und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen sind autonome Körperschaften öffentlichen Rechts mit repräsentativer Struktur und mit Rechtspersönlichkeit und funktioneller Autonomie, die innerhalb ihres Zuständigkeitsgebiets Aufgaben von allgemeinem Interesse für die Unternehmen ausüben, indem sie deren Entwicklung im Rahmen der örtlichen Wirtschaft fördern.

(2) Sie haben ihren Sitz im Hauptort der jeweiligen Provinz und ihre Zuständigkeit erstreckt sich auf das gesamte Gebiet der Provinz.

(3) In den Bestimmungen des vorliegenden Einheitstextes werden die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern "Handelskammern" genannt."

Art. 2

*(Art. 1-bis RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 2 RG. 24. Oktober 2007, Nr. 3)
(Satzungsbefugnis)*

(1) Im Einklang mit den Grundsätzen des Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7 und des Regionalgesetzes vom 24. Oktober 2007, Nr. 3 wird den Handelskammern die Satzungsbefugnis zuerkannt. Unter Berücksichtigung der Eigenschaften des jeweiligen Gebiets regelt die Satzung:

- a) die Organisation der Handelskammern;
- b) die Zuständigkeiten der Organe und die Modalitäten für die Abwicklung ihrer Tätigkeit;
- c) die Zusammensetzung der Organe, sofern sie nicht durch den vorliegenden Einheitstext geregelt wird;
- d) die Formen der Beteiligung.

Art. 3

(Art. 2 LR 9 agosto 1982, n. 7)
(Funzioni delle Camere di commercio)

1. Nei limiti delle attribuzioni proprie, delegate o comunque demandate, le Camere di commercio svolgono funzioni di rappresentanza unitaria delle categorie economiche in esse operanti, assumono iniziative intese a promuovere e stimolare le attività, esercitate anche in forma cooperativa, nel campo della produzione di beni e di servizi, della distribuzione e del consumo e collaborano alla soluzione di problemi particolari o comuni alle varie categorie, in armonia con l'azione programmatica e con le competenze dello Stato, della Regione e delle Province Autonome.

Art. 4

(Art. 3 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 3 LR 24 ottobre 2007, n. 3)
(Attribuzioni e compiti delle Camere di commercio)

1. Le Camere di commercio esercitano le attribuzioni disciplinate dalle leggi e dai regolamenti, quelle ad esse delegate dallo Stato, dalla Regione o dalle Province Autonome nonché quelle ad esse comunque demandate.

2. Alle funzioni delegate deve corrispondere l'attribuzione di adeguati mezzi finanziari da parte delle amministrazioni deleganti.

3. Nell'ambito della legislazione vigente, le Camere di commercio:

- provvedono alla tenuta del Registro delle imprese;
- svolgono funzioni consultive, su richiesta delle amministrazioni dello Stato, della Regione, delle Province Autonome e di altri enti locali;
- curano l'esecuzione di direttive e di programmi settoriali e territoriali in materia economica, su richiesta delle Province Autonome;
- possono pronunciarsi sulle iniziative di legge delle Province Autonome che implicino direttive di politica economica e sociale e di assetto del territorio;
- effettuano studi, indagini, inchieste e rilevazioni di carattere economico e sociale, di propria iniziativa o a richiesta dello Stato, della Regione o delle Province Autonome, nelle materie delle rispettive competenze;
- promuovono l'incremento della produzione e degli scambi, lo sviluppo tecnico, la qualificazione dei quadri e il miglioramento delle condizioni economico-sociali, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con le organizzazioni di categoria;

Art. 3

(Art. 2 RG 9. August 1982, Nr. 7)
(Funktionen der Handelskammern)

(1) Im Bereich der eigenen, delegierten oder wie auch immer übertragenen Befugnisse, üben die Handelskammern die Funktion der einheitlichen Vertretung der in ihrem Rahmen tätigen Wirtschaftszweige aus, sie ergreifen Initiativen zum Zwecke der Förderung und Anregung der, auch genossenschaftlich, ausgeübten Tätigkeiten auf dem Gebiete der Produktion von Gütern und Dienstleistungen, der Verteilung und des Konsums und tragen zur Lösung der besonderen oder für die verschiedenen Wirtschaftszweige gemeinsamen Probleme bei, im Einklang mit den Programmen und den Zuständigkeiten des Staates, der Region und der Autonomen Provinzen.

Art. 4

(Art. 3 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 3 RG 24. Oktober 2007, Nr. 3)
(Befugnisse und Aufgaben der Handelskammern)

(1) Die Handelskammern üben die von den Gesetzen und Verordnungen geregelten, die ihnen vom Staat, von der Region oder den Autonomen Provinzen delegierten, sowie die ihnen wie auch immer übertragenen Befugnisse aus.

(2) Den delegierten Aufgaben muss die Zuweisung angemessener finanzieller Mittel von Seiten der delegierten Verwaltungen entsprechen.

(3) Im Rahmen der geltenden Gesetzesbestimmungen:

- führen die Handelskammern das Handelsregister;
- üben sie auf Ersuchen der Verwaltungen des Staates, der Region, der Autonomen Provinzen und anderer Lokalkörperschaften beratende Funktionen aus;
- sorgen sie auf Ersuchen der Autonomen Provinzen für die Durchführung von Richtlinien sowie von Teil- und Gebietsprogrammen im Bereich der Wirtschaft;
- können sie sich über die Gesetzesinitiativen der Autonomen Provinzen äußern, welche Richtlinien der Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie der Raumordnung beinhalten;
- führen sie aus eigener Initiative oder auf Ersuchen des Staates, der Region oder der Autonomen Provinzen Studien, Untersuchungen, Umfragen und Erhebungen wirtschaftlichen und sozialen Charakters auf den Sachgebieten der entsprechenden Zuständigkeiten durch;
- fördern sie die Steigerung der Produktion und des Warenaustausches, die technische Entwicklung, die Qualifizierung der Führungskräfte und die Verbesserung der wirtschaftlichsozialen Verhältnisse, auch in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Verwaltungen und mit den Berufsorganisationen;

- formulano osservazioni e proposte su problemi che implicano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, e di assetto del territorio, relativamente alle circoscrizioni di loro competenza;
- possono pronunciarsi in merito alla elaborazione dei piani e dei programmi economici, territoriali e settoriali;
- compilano elenchi di persone che possono assumere l'ufficio di arbitri per la risoluzione delle controversie comunque deferibili a giudizio arbitrale in materia commerciale, stabilendo le modalità da osservarsi nei relativi procedimenti. A richiesta degli interessati costituiscono collegi arbitrali;
- sono autorizzate, nei limiti previsti dall'ordinamento processuale vigente, a costituirsi parte civile nei giudizi per frodi in commercio e per ogni altro reato attinente alle attività economiche.

Le Camere di commercio possono tra l'altro:

- promuovere l'arbitrato e la conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
- predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché istituire servizi di mediazione;
- promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
- promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

4. La prestazione dei servizi che non rientrano nelle attribuzioni, proprie o delegate, delle Camere di commercio deve formare oggetto di apposita convenzione.

5. Fermo restando quanto disposto dal DPR 31 luglio 1978, n. 1017 e dalle relative leggi provinciali, le Camere di commercio possono, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di loro competenza, richiedere alle pubbliche amministrazioni le notizie e i dati necessari, e mantengono altresì, per il coordinamento delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di rilevazione statistica, i necessari rapporti con gli altri enti pubblici operanti nei medesimi settori di competenza.

- nehmen sie Stellung und unterbreiten sie Vorschläge über Probleme, welche die, die eigenen Zuständigkeitsbezirke betreffenden wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischen sowie raumordnerischen Richtlinien erfordern;
- können sie sich hinsichtlich der Ausarbeitung der Wirtschafts-, Raumordnungs- und Fachpläne sowie Teilprogramme äußern;
- erstellen sie Verzeichnisse von Personen, welche das Amt eines Schiedsrichters für die Lösung von Streitfällen ausüben können, welche jedenfalls dem schiedsrichterlichen Urteil in Handelsangelegenheiten überlassen werden können und legen die bei den diesbezüglichen Verfahren zu beachtenden Bedingungen fest. Auf Ersuchen der Interessierten bilden sie Schiedsgerichte;
- sind sie innerhalb der in der geltenden Prozessordnung vorgesehenen Grenzen ermächtigt, bei Handelsbetrügereien und jedem anderen, die Wirtschaftstätigkeit betreffenden Vergehen als Nebenkläger im Verfahren aufzutreten.

Die Handelskammern können unter anderem:

- die Anwendung von Schieds- und Schlichtungsverfahren zur Lösung der Streitigkeiten zwischen Unternehmen bzw. zwischen Unternehmen einerseits und Verbrauchern und Nutzern andererseits anregen;
- Musterverträge zwischen Unternehmen oder Unternehmensverbänden und Verbraucher- und Nutzerschutzverbänden erstellen und Mediationsdienste einführen;
- Kontrollen über das Vorhandensein von einseitig benachteiligenden Klauseln in den Verträgen fördern;
- Maßnahmen zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs im Sinne des Art. 2601 des Zivilgesetzbuches fördern.

(4) Die Leistung von Diensten, welche nicht in die eigenen oder delegierten Zuständigkeiten der Handelskammern fallen, muss Gegenstand einer eigenen Vereinbarung bilden.

(5) Unbeschadet der Bestimmungen des DPR vom 31. Juli 1978, Nr. 1017 und der entsprechenden Landesgesetze können die Handelskammern zum Zwecke der Ausübung der in ihre Zuständigkeit fallenden Befugnisse von den öffentlichen Verwaltungen die erforderlichen Auskünfte und Daten anfordern; ferner unterhalten sie ebenfalls zur Koordinierung der Förderungs-, Studien-, Forschungs- und statistischen Erhebungstätigkeiten die erforderlichen Beziehungen zu den anderen öffentlichen Körperschaften, die in denselben Zuständigkeitsbereichen tätig sind.

Art. 5

(Art. 4 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 1 LR 17 ottobre 1988, n. 22,
art. 4 LR 24 ottobre 2007, n. 3)
(Aziende, società, gestioni,
servizi speciali camerali)

1. Le Camere di commercio possono:

- a) istituire ed esercitare aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'economia della provincia o di suoi singoli settori o di sue specifiche componenti produttive;
- b) partecipare a società, aziende, gestioni o servizi speciali istituiti o esercitati da enti pubblici o da altri enti e organismi che perseguano finalità di pubblico interesse, nonché a consorzi e associazioni aventi analoghe finalità, purché si tratti di iniziative e attività assunte e svolte nel generale interesse dell'economia della provincia, a servizio degli operatori e/o degli utenti. All'atto di determinare la partecipazione alle iniziative e attività suddette, il Consiglio può stabilire criteri e limiti nel cui ambito la Giunta camerale è autorizzata a sottoscrivere, riferendone al Consiglio nella sua prima seduta successiva, eventuali ulteriori aumenti di capitale e ad esercitare diritti di opzione.

CAPO II

ORGANI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Art. 6

(Art. 5 LR 9 agosto 1982, n. 7)
(Organi delle Camere di commercio)

1. Sono organi della Camera:

1. il Consiglio;
2. la Giunta;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7

(Art. 6 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 5 LR 24 ottobre 2007, n. 3)
(Composizione e durata in carica del Consiglio camerale)

1. Il numero dei componenti il Consiglio camerale è fissato in quarantasette membri, di cui:

- a) quarantacinque consiglieri in rappresentanza delle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo, dei trasporti e delle spedizioni, del credito, delle assicurazioni, dei servizi alle impre-

Art. 5

(Art. 4 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 1 RG 17. Oktober 1988, Nr. 22,
Art. 4 RG 24. Oktober 2007, Nr. 3)
(Betriebe, Gesellschaften,
Verwaltungen und Sonderdienste der Kammern)

(1) Die Handelskammern können:

- a) Betriebe, Verwaltungen oder Sonderdienste im Interesse der Wirtschaft der Provinz oder ihrer einzelnen Sektoren oder ihrer fachlichen Produktionsbereiche errichten und führen;
- b) sich an Gesellschaften, Betrieben, Verwaltungen oder Sonderdiensten beteiligen, welche von öffentlichen oder anderen Körperschaften und Einrichtungen, die Ziele von öffentlichem Interesse verfolgen, errichtet und geführt werden, sowie an Konsortien und Vereinigungen mit ähnlichen Zielsetzungen beteiligt sein, sofern es sich um Initiativen und Tätigkeiten handelt, die im allgemeinen Interesse der Wirtschaft der Provinz im Dienste der Unternehmer und/oder der Verbraucher ergriffen und ausgeübt werden. Der Rat kann bei Bestimmung über die Beteiligung an den obgenannten Initiativen und Tätigkeiten die Kriterien und Grenzen festlegen, innerhalb derer der Kammerausschuss dazu ermächtigt ist, allfällige weitere Kapitalerhöhungen zu zeichnen und das Optionsrecht auszuüben, worüber er dem Rat in der ersten darauf folgenden Sitzung berichtet.

II. KAPITEL

ORGANE DER HANDELSKAMMERN

Art. 6

(Art. 5 RG 9. August 1982, Nr. 7)
(Organe der Handelskammern)

(1) Organe der Kammer sind:

1. der Rat;
2. der Ausschuss;
3. der Präsident;
4. das Kollegium der Rechnungsprüfer.

Art. 7

(Art. 6 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 5 RG 24. Oktober 2007, Nr. 3)
(Zusammensetzung und Amtszeit des Kammerrates)

(1) Die Anzahl der Kammerratsmitglieder wird auf siebenundvierzig festgesetzt, davon:

- a) fünfundvierzig Mitglieder in Vertretung der Unternehmen der Bereiche Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Handel, Tourismus, Verkehr und Speditionen, Kredit, Versicherungen, Serviceleistungen für Unternehmen und der anderen, für

se e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della rispettiva provincia di appartenenza; nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;

- b) due consiglieri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

2. In ogni caso, alle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio spetta almeno la metà del numero dei componenti.

3. Gli statuti delle Camere di commercio possono inoltre prevedere la partecipazione al Consiglio camerale di ulteriori componenti, in rappresentanza dei liberi professionisti, in numero non superiore a tre.

4. Il Consiglio dura in carica cinque anni.

Art. 8

(Art. 7 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 1 LR 9 novembre 1983, n. 14,
art. 2 LR 17 ottobre 1988, 22,
art. 6 LR 24 ottobre 2007, n. 3)

(Disposizioni per la nomina dei membri
del Consiglio camerale)

1. Gli statuti delle Camere di commercio definiscono la ripartizione dei consiglieri, tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

2. Gli statuti delle Camere di commercio definiscono altresì la ripartizione degli eventuali seggi attribuiti ai rappresentanti delle libere professioni, nel rispetto del principio di rappresentatività e di rilevanza per i settori economici.

3. I criteri generali di ripartizione, le modalità di designazione ed i ricorsi contro la determinazione del numero dei rappresentanti sono stabiliti dal regolamento regionale.

4. Alle designazioni dei membri del Consiglio provvedono, su richiesta del Segretario generale della rispettiva Camera e nel termine dallo stesso fissato, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori ed, eventualmente, gli ordini professionali maggiormente rappresentativi. Qualora le designazioni richieste siano incomplete, il Segretario generale richiede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le designazioni mancanti.

5. Il nuovo Consiglio è convocato in prima seduta dal consigliere più anziano di età entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 3.

6. Alla convalida dei designati provvede il Consiglio camerale neocostituito nella sua prima riunione.

die Wirtschaft der jeweiligen Zugehörigkeitsprovinz bedeutenden Bereiche; die Zusammensetzung des Rates muss eine autonome Vertretung der Genossenschaften garantieren;

- b) zwei Mitglieder in Vertretung der Arbeitnehmergewerkschaften sowie der Verbraucher- und Nutzerschutzverbände.

(2) Den Unternehmen der Bereiche Landwirtschaft, Handwerk, Industrie und Handel steht auf jeden Fall mindestens die Hälfte der Mitglieder zu.

(3) In den Kammersatzungen kann ferner vorgesehen werden, dass höchstens drei weitere Mitglieder in Vertretung der freien Berufe am Kammerrat teilnehmen.

(4) Der Rat bleibt fünf Jahre im Amt.

Art. 8

(Art. 7 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 1 RG 9. November 1983, Nr. 14,
Art. 2 RG 17. Oktober 1988, Nr. 22,
Art. 6 RG 24. Oktober 2007, Nr. 3)

(Bestimmungen über die Ernennung der Mitglieder
des Kammerrates)

(1) Die Kammersatzungen regeln die Aufteilung der Ratsmitglieder unter Berücksichtigung der Anzahl der Unternehmen, der Beschäftigungsrate und der Wertschöpfung eines jeden Wirtschaftsbereichs.

(2) Die Kammersatzungen regeln außerdem die Aufteilung der eventuellen Sitze für die Vertreter der freien Berufe unter Einhaltung des Prinzips der Repräsentativität und Relevanz der Wirtschaftssektoren.

(3) Die allgemeinen Aufteilungskriterien, die Modalitäten für die Namhaftmachung und die Rekurse gegen die Bestimmung der Anzahl der Vertreter werden mit Verordnung der Region festgelegt.

(4) Die Namhaftmachung der Ratsmitglieder wird von den Wirtschaftsverbänden, den Gewerkschaften, den Verbraucherschutzverbänden und gegebenenfalls von den repräsentativsten Berufsorganisationen auf Ersuchen des Generalsekretärs der jeweiligen Kammer innerhalb der von demselben festgelegten Frist vorgenommen. Sollten die erforderlichen Namhaftmachungen unvollständig sein, so fordert der Generalsekretär unter Beachtung der Kriterien gemäß Absatz 1 auf, die fehlenden Namhaftmachungen vorzunehmen.

(5) Der neue Rat wird für seine erste Sitzung innerhalb der in der Verordnung laut Absatz 3 festgelegten Frist vom ältesten Ratsmitglied einberufen.

(6) Die Bestätigung der namhaft gemachten Mitglieder wird vom neu gebildeten Kammerrat in seiner ersten Sitzung vorgenommen.

Art. 9

(Art. 8 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 3 LR 17 ottobre 1988, n. 22)
(Requisiti per la nomina a membro
del Consiglio camerale)

1. Possono essere nominati membri del Consiglio i cittadini maggiorenni, che, operando negli specifici settori dell'economia locale o appartenendo alle categorie professionali da considerarsi ai fini della richiesta di designazione, siano titolari, responsabili o amministratori con rappresentanza di imprese private o pubbliche iscritte nel registro delle ditte, ovvero siano localmente esercenti una libera professione con iscrizione all'albo di una delle categorie predette.

Art. 10

(Art. 9 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 4 LR 17 ottobre 1988, n. 22,
art. 15 LR 24 ottobre 2007, n. 3)
(Cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica
di membro del Consiglio camerale)

1. Non sono eleggibili alla carica di membro del Consiglio i dipendenti camerale, nonché quelli dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni e coloro che abbiano in atto rapporti creditizi o debitori con la Camera.

2. È incompatibile con la carica di membro del Consiglio quella di Consigliere regionale.

3. Nessuno può essere nominato membro, nella medesima consiliatura, del Consiglio della Camera di Trento e di quello della Camera di Bolzano.

Art. 11

(Art. 10 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 7 LR 24 ottobre 2007, n. 3)
(Compiti del Consiglio camerale)

1. Il Consiglio approva lo statuto e le relative modifiche.

2. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta camerale e nomina il Collegio dei revisori dei conti.

3. Il Consiglio approva il preventivo economico, le sue variazioni ed il bilancio di esercizio.

4. Il Consiglio, con mozione motivata esprime la sfiducia e determina la revoca della Giunta e del suo Presidente.

5. Il Consiglio delibera l'istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali, nonché di uffici staccati in comuni della circoscrizione provinciale.

6. Nell'ambito delle materie di competenza camerale, il Consiglio promuove iniziative ed esprime

Art. 9

(Art. 8 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 3 RG 17. Oktober 1988, Nr. 22)
(Voraussetzungen für die Ernennung
zum Kammerratsmitglied)

(1) Zu Ratsmitgliedern können die volljährigen Bürger ernannt werden, die, da sie in spezifischen lokalen Wirtschaftssektoren tätig sind oder Berufskategorien angehören, die für die Zwecke des Antrages auf Namhaftmachung in Erwägung zu ziehen sind, Inhaber, Verantwortliche oder Geschäftsführer von im Firmenregister eingetragenen Privaten oder öffentlichen Unternehmen sind, wobei sie zur Vertretung dieser Unternehmen ermächtigt sind, oder die im Bereich der Provinz freiberuflich tätig und im Verzeichnis einer der obgenannten Kategorien eingetragen sind.

Art. 10

(Art. 9 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 4 RG 17. Oktober 1988, Nr. 22,
Art. 15 RG 24. Oktober 2007, Nr. 3)
(Gründe der Nichtwählbarkeit und Unvereinbarkeit mit
dem Amte eines Mitgliedes des Kammerrates)

(1) Die Angestellten der Kammer sowie jene des Staates, der Region, der Provinzen und der Gemeinden und jene, die Kredit- oder Schuldverhältnisse mit der Kammer anhängig haben, sind nicht für das Amt eines Ratsmitgliedes wählbar.

(2) Das Mandat eines Regionalratsabgeordneten ist mit dem Amt eines Ratsmitgliedes unvereinbar.

(3) Niemand darf für dieselbe Amtsdauer des Rates zum Mitglied des Kammerrates von Trient und zu jenem des Kammerrates von Bozen ernannt werden.

Art. 11

(Art. 10 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 7 RG 24. Oktober 2007, Nr. 3)
(Aufgaben des Kammerrates)

(1) Der Rat genehmigt die Satzung und deren Änderungen.

(2) Der Rat wählt den Präsidenten und den Kammerratsausschuss und ernennt das Kollegium der Rechnungsprüfer.

(3) Der Rat genehmigt den Haushaltsvoranschlag und dessen Änderungen sowie die Jahresabschlussrechnung.

(4) Der Rat spricht mit begründetem Antrag dem Ausschuss und dessen Präsidenten das Misstrauen aus und bestimmt ihre Absetzung.

(5) Der Rat beschließt die Errichtung von Sonderbetrieben, -verwaltungen oder -diensten sowie von Außenstellen in Gemeinden der Provinz.

(6) Der Rat fördert Initiativen, gibt Gutachten ab und formuliert Begehrensanträge im Rahmen der in

pareri e voti sulle questioni di carattere generale, le quali siano sottoposte alla Camera dalla Regione, dalle Province o da altri enti locali o dai singoli componenti il Consiglio.

7. Il Consiglio pronuncia la decadenza dei componenti degli organi nei casi previsti dall'articolo 15.

8. Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie entro i termini previsti dallo statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio e del preventivo, e in sessioni straordinarie da tenersi quando lo stabilisca il Presidente o lo richiedano la Giunta o almeno un quarto dei membri del Consiglio stesso.

9. Per la trattazione di determinati argomenti, il Consiglio può costituire apposite commissioni, comitati o gruppi di studio e di lavoro, aperti anche alla partecipazione di esperti esterni, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati di volta in volta mediante appositi regolamenti camerale.

Art. 12

(Art. 11 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 2 LR 9 novembre 1983, n. 14,
art. 8 LR 24 ottobre 2007, n. 3)
(Composizione e compiti
della Giunta camerale)

1. La Giunta, composta da dodici membri, ivi compreso il Presidente, è eletta dal Consiglio tra i propri componenti nella sua prima seduta, e rimane in carica cinque anni.

2. Il Consiglio procede preliminarmente, a scrutinio segreto e con la maggioranza di cui all'art. 17, comma terzo del presente testo unico, all'elezione del Presidente della Giunta; successivamente, sempre a scrutinio segreto, all'elezione degli altri membri della Giunta.

3. Il Presidente nomina, con proprio provvedimento, fra i membri della Giunta uno o due Vicepresidenti.

4. Per la Camera di Bolzano, il o un Vicepresidente deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il Presidente.

5. La Giunta predispone i programmi di attività, il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo e i regolamenti interni; delibera su tutte le materie di competenza della Camera che non rientrano nella specifica competenza di altri organi; autorizza il prelievo dai fondi di riserva del bilancio camerale; autorizza il Presidente a stare in giudizio per la tutela degli interessi camerale.

6. La Giunta delibera inoltre, nei casi di urgenza, sulla materia di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione deve essere presentata al Consiglio per la ratifica nella sua prima seduta successiva.

die Zuständigkeit der Kammer fallenden Sachbereiche über Angelegenheiten allgemeinen Charakters, welche der Kammer von der Region, den Provinzen oder anderen örtlichen Körperschaften oder von den einzelnen Ratsmitgliedern unterbreitet werden;

(7) Der Rat spricht den Verfall der Mitglieder der Kammerorgane in den im Artikel 15 vorgesehenen Fällen aus.

(8) Der Rat tritt zu zwei ordentlichen Sitzungsperioden zur Genehmigung der Jahresabschlussrechnung und des Haushaltsvoranschlags innerhalb der in der Satzung festgelegten Fristen und zu außerordentlichen Sitzungsperioden zusammen, die abzuhalten sind, wenn es der Präsident bestimmt oder wenn es der Ausschuss oder mindestens ein Viertel der Ratsmitglieder beantragen.

(9) Zur Behandlung bestimmter Angelegenheiten kann der Rat besondere Kommissionen, Komitees oder Studien- und Arbeitsgruppen - eventuell auch mit der Beteiligung externer Experten - bilden, deren Zusammensetzung und Arbeitsweise von Fall zu Fall durch eigene Verordnungen der Kammer geregelt werden.

Art. 12

(Art. 11 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 2 RG 9. November 1983, Nr. 14,
Art. 8 RG 24. Oktober 2007, Nr. 3)
(Zusammensetzung und Aufgaben
des Kammerausschusses)

(1) Der Kammerausschuss, der einschließlich des Präsidenten aus zwölf Mitgliedern besteht, wird vom Rat in seiner ersten Sitzung unter den eigenen Mitgliedern gewählt und bleibt fünf Jahre im Amt.

(2) Der Rat schreitet zunächst in geheimer Wahl und mit der im Artikel 17 Absatz 3 dieses Einheitstextes vorgesehenen Mehrheit zur Wahl des Präsidenten des Ausschusses; sodann - immer in geheimer Wahl - zur Wahl der anderen Ausschussmitglieder.

(3) Der Präsident ernennt mit eigener Maßnahme unter den Mitgliedern des Ausschusses einen oder zwei Vizepräsidenten.

(4) Für die Kammer Bozen muss der Vizepräsident bzw. einer der beiden Vizepräsidenten einer anderen Sprachgruppe angehören als der Präsident.

(5) Der Ausschuss erstellt die Tätigkeitsprogramme, den Haushaltsvoranschlag und seine Änderungen, die Abschlussrechnung und die internen Verordnungen; er beschließt in allen Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der Kammer fallen, wenn diese nicht in den spezifischen Zuständigkeitsbereich anderer Organe fallen; er genehmigt die Abhebungen von den Reservefonds des Kammerhaushaltes; er bevollmächtigt den Präsidenten, die Interessen der Kammer bei Gerichtsverfahren zu vertreten.

(6) Der Ausschuss beschließt außerdem im Dringlichkeitsfalle in den Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Rates fallen. In solchen Fällen muss der Beschluss in der ersten darauf folgenden Ratssitzung zur Ratifizierung vorgelegt werden.

Art. 13

(Art. 12 LR 9 agosto 1982, n. 7)
(Compiti del Presidente e
del Vicepresidente della Giunta)

1. Il Presidente della Giunta ha la rappresentanza legale della Camera; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno; impartisce, sulla base delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, le disposizioni occorrenti per il regolare funzionamento degli organi della Camera.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Il Presidente adotta inoltre, con proprio provvedimento, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza della Giunta. In tali casi il provvedimento deve essere presentato alla Giunta per la ratifica nella sua prima seduta successiva.

Art. 14

(Art. 13 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 9 LR 24 ottobre 2007, n. 3)
(Nomina e compiti del Collegio
dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con deliberazione del Consiglio camerale, dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti. Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti sono designati dalla Giunta della Provincia Autonoma competente. Il presidente del Collegio è scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni atte ad assicurare lo svolgimento della corretta gestione contabile e di cassa.

Art. 15

(Art. 14 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 3 LR 9 novembre 1983, n. 14,
art. 5 LR 17 ottobre 1988, n. 22)
(Trattamento economico dei membri
degli organi camerali)

1. Ai membri del Consiglio e della Giunta compete il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura fissata dal Consiglio con propria deliberazione. Spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio e di quelle effettivamente sostenute per compiti inerenti alla carica, secondo le disposizioni stabilite con regolamento camerale.

2. Al Presidente è altresì corrisposta, con deliberazione del Consiglio camerale, una indennità di carica fino alla misura massima del 100 per cento del

Art. 13

(Art. 12 RG 9. August 1982, Nr. 7)
(Aufgaben des Präsidenten und
des Vizepräsidenten des Ausschusses)

(1) Der Präsident hat die gesetzliche Vertretung der Kammer inne; er beruft den Rat und den Ausschuss ein, führt den Vorsitz und setzt die jeweilige Tagesordnung fest; Er erteilt auf der Grundlage der Beschlüsse des Rates und des Ausschusses die für die ordnungsgemäße Tätigkeit der Kammerorgane erforderlichen Weisungen.

(2) Der Vizepräsident unterstützt den Präsidenten und ersetzt in bei Abwesenheit oder Verhinderung.

(3) Der Präsident trifft außerdem im Dringlichkeitsfalle mit eigener Anordnung Maßnahmen, die in die Zuständigkeit des Ausschusses fallen. In solchen Fällen muss der Beschluss bei der ersten darauf folgenden Sitzung dem Ausschuss zur Ratifizierung vorgelegt werden.

Art. 14

(Art. 13 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 9 RG 24. Oktober 2007, Nr. 3)
(Ernennung und Aufgaben
des Kollegiums der Rechnungsprüfer)

(1) Das Kollegium der Rechnungsprüfer wird mit Beschluss des Kammerrates ernannt, bleibt fünf Jahre im Amt und setzt sich aus drei wirklichen Mitgliedern, wovon eines das Amt des Präsidenten ausübt, und aus zwei Ersatzmitgliedern zusammen. Ein ordentliches Mitglied und ein Ersatzmitglied des Kollegiums der Rechnungsprüfer werden von der zuständigen Landesregierung namhaft gemacht. Der Präsident des Kollegiums der Rechnungsprüfer wird unter den, im Verzeichnis der amtlichen Rechnungsrevisoren Eingetragenen ausgewählt. Das Kollegium der Rechnungsprüfer übt die Funktionen aus, welche eine korrekte Führung der Buchhaltung und der Kasse gewährleisten.

Art. 15

(Art. 14 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 3 RG 9. November 1983, Nr. 14,
Art. 5 RG 17. Oktober 1988, Nr. 22)
(Wirtschaftliche Behandlung
der Mitglieder der Kammerorgane)

(1) Den Mitgliedern des Rates und des Ausschusses steht für die Teilnahme an den Sitzungen das Sitzungsgeld in dem vom Rat mit eigenem Beschluss festgelegten Ausmaß zu. Ihnen steht außerdem die Rückerstattung der Reisespesen und der in der Ausübung ihres Amtes effektiv bestrittenen Spesen gemäß den mit Kammerverordnung festgelegten Bestimmungen zu.

(2) Dem Präsidenten wird außerdem mit Beschluss des Kammerrates eine Amtsentschädigung bis zum Höchstausmaß von 100 Prozent der anfänglichen Ge-

trattamento economico iniziale complessivo del segretario generale. Al Vicepresidente può essere allo stesso modo corrisposta una analoga indennità non superiore ad un quarto del trattamento medesimo.

3. Al Presidente e ai membri del Collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo nella misura stabilita dal Consiglio camerale.

4. La Camera stipula apposite polizze per l'assicurazione contro gli infortuni dei membri degli organi camerale nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Ai componenti gli organi camerale compete, anche dopo la cessazione dalla carica, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizi civili o penali o amministrativi, compresi quelli che si svolgono davanti alla Corte dei Conti, nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'esercizio delle loro funzioni e nei quali siano stati prosciolti in istruttoria o siano stati assolti con sentenza passata in giudicato.

Art. 16

(Art. 15 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 6 LR 17 ottobre 1988, n. 22
art. 10 LR 24 ottobre 2007, n. 3)

(Cause di decadenza dagli organi camerale)

1. I componenti degli organi camerale decadono dalla carica quando perdano i requisiti richiesti per la nomina, ovvero quando, senza giustificato motivo, che deve essere previamente comunicato al Presidente con dichiarazione scritta resa dall'interessato, non prendano parte a tre sedute consecutive dei rispettivi organi.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio camerale, con deliberazione motivata, sentito l'interessato.

Art. 17

(Art. 16 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 11 LR 24 ottobre 2007, n. 3)

(Modalità di adozione delle deliberazioni camerale)

1. Le deliberazioni degli organi camerale sono adottate, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, in presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Le deliberazioni di approvazione e di modifica dello statuto camerale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti.

3. Le deliberazioni consiliari di elezione della Giunta, del Presidente e di sfiducia nei confronti degli stessi, nonché le deliberazioni consiliari per l'istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali, nonché di

samtbesoldung des Generalsekretärs entrichtet. Dem Vizepräsidenten kann in gleicher Weise eine ähnliche Entschädigung entrichtet werden, die ein Viertel der genannten Besoldung nicht übersteigen darf.

(3) Dem Präsidenten und den Mitgliedern des Kollegiums der Rechnungsprüfer steht eine jährliche Vergütung im vom Kammerrat festgelegten Ausmaß zu.

(4) Die Kammer schließt eigene Verträge zur Unfallversicherung der Mitglieder der Kammerorgane in der Ausübung ihrer Funktionen ab.

(5) Den Mitgliedern der Kammerorgane steht auch nach Amtsverfall auf ausdrücklichen Antrag der Interessierten und gegen Vorlage der nach den geltenden Gerichtstarifen erstellten Spesennoten, die Erstattung der zur Verteidigung in Zivil- oder Strafverfahren oder Verwaltungsprozessen einschließlich jener, die vor dem Rechnungshof abgewickelt werden, in welche sie durch mit der Ausübung ihres Amtes zusammenhängenden Gegebenheiten oder Ursachen verwickelt worden sind und bei welchen sie im Zuge der Voruntersuchung oder durch ein restriktives Gerichtsurteil frei gesprochen worden sind, verauslagten gesetzlichen Spesen zu.

Art. 16

(Art. 15 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 6 RG 17. Oktober 1988, Nr. 22
Art. 10 RG 24. Oktober 2007, Nr. 3)

(Gründe für den Verfall als Mitglied der Kammerorgane)

(1) Die Mitglieder der Kammerorgane verfallen vom Amte, sobald sie die für die Ernennung erforderlichen Voraussetzungen verlieren oder ohne triftigen Grund, den sie vorher dem Präsidenten mit schriftlicher Erklärung von Seiten des Betroffenen mitteilen müssen, an drei aufeinander folgenden Sitzungen der jeweiligen Organe nicht teilnehmen.

(2) Der Verfall wird vom Kammerrat nach Anhören des Betroffenen mit begründetem Beschluss ausgesprochen.

Art. 17

(Art. 16 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 11 RG 24. Oktober 2007, Nr. 3)

(Modalitäten für die Fassung der Kammerbeschlüsse)

(1) Die Beschlüsse der Kammerorgane werden, unbeschadet der Bestimmungen der nachfolgenden Absätze 2 und 3, bei Anwesenheit der absoluten Mehrheit der Mitglieder und mit Stimmenmehrheit der Anwesenden gefasst.

(2) Die Beschlüsse betreffend die Genehmigung bzw. Änderung der Kammerstatuten werden mit der Zweidrittelmehrheit der Stimmen seiner Mitglieder gefasst.

(3) Die Ratsbeschlüsse betreffend die Wahl des Ausschusses und des Präsidenten sowie die Misstrauensanträge gegen dieselben, die Errichtung von Sonderbetrieben, -verwaltungen oder -diensten sowie

uffici staccati in comuni della circoscrizione provinciale sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le deliberazioni aventi per oggetto persone fisiche sono adottate a scrutinio segreto, qualora richiesto.

5. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Le deliberazioni degli organi camerale, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, devono essere esposte all'albo camerale per la durata di otto giorni consecutivi.

Art. 18

(Art. 17 LR 9 agosto 1982, n. 7)

(Pubblicità delle sedute degli organi camerale)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Il Presidente ha però facoltà di non ammettere il pubblico alle sedute, nelle quali, a suo giudizio, gli argomenti da trattare abbiano carattere di riservatezza.

3. Le sedute degli altri organi non sono pubbliche, salvo loro diversa deliberazione.

Art. 19

(Art. 18 LR 9 agosto 1982, n. 7)

(Adeguamento della composizione degli organi della Camera di Bolzano alla consistenza dei gruppi linguistici)

1. La composizione degli organi della Camera di Bolzano nonché degli organi delle aziende, gestioni o servizi speciali da essa istituiti deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella provincia di Bolzano, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza ai sensi dell'articolo 62 dello Statuto di autonomia ed è inoltre fatta salva la possibilità di accesso alle singole cariche.

CAPO III

UNIONE REGIONALE, COORDINAMENTO
ISTITUZIONALE E CONTROLLO SUGLI ORGANI
DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Art. 20

(Art. 22 LR 9 agosto 1982, n. 7)

(Unione delle Camere di commercio)

1. Le Camere di commercio possono associarsi, mediante deliberazione dei rispettivi Consigli, in Unione regionale per il coordinamento e lo sviluppo delle attribuzioni che trascendono i limiti della circoscrizione di competenza.

von Außenstellen in Gemeinden der Provinz werden mit Zustimmung der absoluten Mehrheit der Mitglieder gefasst.

(4) Beschlüsse, welche natürliche Personen zum Gegenstand haben, werden, falls verlangt, in geheimer Abstimmung gefasst.

(5) Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsidenten ausschlaggebend.

(6) Die Beschlüsse der Kammerorgane müssen innerhalb von 15 Tagen ab dem Datum der Beschlussfassung für die Dauer von acht aufeinander folgenden Tagen an der Amtstafel der Kammer angeschlagen werden.

Art. 18

(Art. 17 RG 9. August 1982, Nr. 7)

(Öffentlichkeit der Sitzungen der Kammerorgane)

(1) Die Sitzungen des Rates sind öffentlich.

(2) Der Präsident hat jedoch die Möglichkeit, das Publikum zu den Sitzungen, in welchen seines Ermessens die zu behandelnden Themen vertraulichen Charakter haben, nicht zuzulassen.

(3) Die Sitzungen der anderen Organe sind, sofern von denselben nicht anders beschlossen, nicht öffentlich.

Art. 19

(Art. 18 RG 9. August 1982, Nr. 7)

(Angleichung der Zusammensetzung der Organe der Kammer Bozen an die Stärke der Sprachgruppen)

(1) Die Zusammensetzung der Organe der Kammer Bozen sowie der von derselben errichteten Sonderbetriebe, -verwaltungen oder -dienste muss dem Bestand der in der Provinz Bozen vorhandenen Sprachgruppen angepasst sein, wie er aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgeht. Der ladinischen Sprachgruppe wird gemäß Artikel 62 des Autonomiestatuts die Vertretung gewährleistet, und es wird ihr außerdem die Möglichkeit zur Übernahme der einzelnen Ämter vorbehalten.

III. KAPITEL

REGIONALE VEREINIGUNG, INSTITUTIONELLE
KOORDINIERUNG UND KONTROLLE ÜBER DIE ORGANE
DER HANDELSKAMMERN

Art. 20

(Art. 22 RG 9. August 1982, Nr. 7)

(Vereinigung der Handelskammern)

(1) Die Handelskammern können sich zur Koordinierung und Erweiterung der Befugnisse, welche die Grenzen des eigenen Zuständigkeitsbereiches überschreiten, mit Beschluss der jeweiligen Räte zu einer regionalen Vereinigung zusammenschließen.

2. L'Unione sarà disciplinata da uno statuto approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Art. 21

*(Art. 25 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 8 LR 17 ottobre 1988, n. 22,
art. 13 LR 24 ottobre 2007, n. 3)*

(Trasmissione di atti delle Camere di commercio)

1. Al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale fra le Province e le Camere di commercio, le stesse trasmettono il programma delle attività, il preventivo di esercizio e le sue variazioni, nonché il bilancio di esercizio.

2. Le Province possono richiedere alle Camere di commercio atti e notizie sulla gestione amministrativa e finanziaria degli enti, in relazione al perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei rapporti finanziari, di contenimento della spesa pubblica e di attuazione degli accordi programmatici.

Art. 22

*(Art. 29 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 14 LR 24 ottobre 2007, n. 3)*

(Controllo sugli organi delle Camere di commercio)

1. La Provincia rispettivamente competente esercita il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o di mancata costituzione.

2. I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Provincia:

- a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge;
- b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
- c) nel caso di mancata elezione del Presidente.

3. Nell'ipotesi di mancata approvazione nei termini statutari del preventivo economico o del bilancio di esercizio senza che sia stato predisposto dalla Giunta camerale il relativo progetto, il Presidente della Provincia nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini statutari il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta, il Presidente della Provincia assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri della Camera, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del Consiglio.

(2) Die Vereinigung wird durch ein, nach vorherigem Beschluss des Ausschusses, mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses genehmigtes Statut, geregelt.

Art. 21

*(Art. 25 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 8 RG 17. Oktober 1988, Nr. 22,
Art. 13 RG 24. Oktober 2007, Nr. 3)*

(Übermittlung von Akten der Handelskammern)

(1) Um die notwendige institutionelle Koordinierung zwischen den Provinzen und den Handelskammern zu sichern, haben Letztere das Tätigkeitsprogramm, den Haushaltsvoranschlag und dessen Änderungen sowie die Jahresabschlussrechnung zu übermitteln.

(2) Die Provinzen können bei den Handelskammern Unterlagen und Auskünfte über die verwaltungstechnische und finanzielle Führung der Körperschaften in Bezug auf die Verfolgung der Zielsetzungen betreffend die Rationalisierung der finanziellen Verhältnisse, die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben und die Umsetzung der Programmvereinbarungen anfordern.

Art. 22

*(Art. 29 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 14 RG 24. Oktober 2007, Nr. 3)*

(Kontrolle über die Organe der Handelskammern)

(1) Die jeweils zuständige Provinz übt die Kontrolle über die Kammerorgane insbesondere im Falle ihrer Funktionsunfähigkeit oder ihrer nicht erfolgten Einsetzung aus.

(2) Die Kammerräte werden mit Dekret des Landeshauptmanns aufgelöst,

- a) wenn schwerwiegende und andauernde Gesetzesverletzungen festgestellt werden;
- b) wenn die ordentliche Abwicklung ihrer Tätigkeit nicht gewährleistet werden kann;
- c) wenn die Wahl des Präsidenten nicht vorgenommen wurde.

(3) Wenn die Genehmigung des Haushaltsvoranschlags oder der Jahresabschlussrechnung nicht innerhalb der in der Satzung festgelegten Fristen erfolgt und der Kammerausschuss für die Erstellung des entsprechenden Entwurfes nicht gesorgt hat, ernennt der Landeshauptmann einen Kommissär, welcher den besagten Entwurf zu erstellen und diesen dem Rat zu unterbreiten hat. In diesem Fall und immer, wenn der Rat nicht innerhalb der in der Satzung festgelegten Fristen den vom Ausschuss erstellten Entwurf des Haushaltsvoranschlags oder der Jahresabschlussrechnung genehmigt, setzt der Landeshauptmann dem Kammerrat mittels eines den einzelnen Ratsmitgliedern zuzustellenden Briefs eine Frist von höchstens zwanzig Tagen für die Genehmigung, nach deren Verstreichen er die Auflösung des Rates verfügt.

4. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
CAMERALI NONCHÉ SUL PERSONALE DELLE CAMERE
DI COMMERCIO

CAPO I
PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ED
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CAMERALI

Art. 23

(Art. 1 LR 14 agosto 1999, n. 5)

(Attribuzioni e compiti dei Consigli camerali in materia di organizzazione e di personale)

1. I Consigli delle Camere di commercio nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, definiscono, previo esame con le organizzazioni sindacali del personale camerale, i principi fondamentali dell'organizzazione, le strutture organizzative, le modalità di preposizione alle medesime, la dotazione organica complessiva, nell'ambito della dotazione complessiva le dotazioni organiche per le singole qualifiche.

2. Le materie demandate dalla legge regionale a regolamenti sono disciplinate con provvedimento dei Consigli camerali, sentite le rappresentanze sindacali del rispettivo personale camerale.

Art. 24

(Art. 20 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 7 LR 17 ottobre 1988, n. 22)

(Servizi e uffici camerali, orario, concorsi)

1. L'organizzazione dei servizi e degli uffici camerali, ivi compresa la regolamentazione dell'apertura e della chiusura degli stessi nonché la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale che il personale dipendente è tenuto a prestare a norma di legge, sono disposti con regolamento interno approvato dal Consiglio camerale.

2. In particolare, l'organizzazione dei servizi e degli uffici dovrà avvenire per aree omogenee di attività nell'ambito delle attribuzioni e dei compiti assegnati alle Camere di commercio dalla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 22.

(4) Mit dem Dekret gemäß Absatz 2 wird ein Kommissär ernannt, der die ihm mit demselben Dekret zugewiesenen Befugnisse ausübt.

II. TITEL
BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ORGANISATION DER
KAMMERDIENSTE UND ÜBER DAS PERSONAL DER
HANDELSKAMMERN

I. KAPITEL
PERSONAL DER HANDELSKAMMERN UND ORGANISA-
TION DER KAMMERDIENSTE

Art. 23

(Art. 1 RG 14. August 1999, Nr. 5)

(Zuständigkeiten und Aufgaben der Kammerräte auf dem Sachgebiet der Organisation und des Personals)

(1) Die Räte der Handelskammern definieren unter Berücksichtigung der im Artikel 2 des Staatsgesetzes vom 23. Oktober 1992, Nr. 421 mit seinen späteren Änderungen enthaltenen Grundsätze und nach Überprüfung seitens der Gewerkschaften des Personals der Kammern die Grundsätze der Organisation, die Organisationseinheiten, die Verfahren zur Erteilung der Direktionsaufträge, die Gesamtzahl der Planstellen und die Planstellen für die einzelnen Funktionsränge.

(2) Die Sachgebiete, welche gemäß den regionalen Bestimmungen durch Verordnungen zu regeln sind, werden nach Absprache mit den gewerkschaftlichen Vertretungen des jeweiligen Kammerpersonals mit Maßnahme der Kammerräte reglementiert.

Art. 24

(Art. 20 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 7 RG 17. Oktober 1988, Nr. 22)

(Dienste und Ämter der Kammern, Arbeitszeit, Wettbewerbe)

(1) Die Organisation der Dienste und der Ämter der Kammern einschließlich der Regelung ihrer Öffnungszeiten sowie der Aufteilung der wöchentlichen Arbeitszeit, die das bedienstete Personal gemäß den Gesetzesbestimmungen zu leisten hat, werden mit interner, vom Kammerrat genehmigter Geschäftsordnung verfügt.

(2) Im einzelnen muss die Organisation der Dienste und der Ämter im Bereich der den Handelskammern mit dem Regionalgesetz vom 9. August 1982, Nr. 7, ersetzt durch den Art. 7 des Regionalgesetzes vom 17. Oktober 1988, Nr. 22, übertragenen Zuständigkeiten und Aufgaben nach homogenen Tätigkeitsbereichen erfolgen.

3. I programmi di esame relativi ai concorsi per l'assunzione di personale, ferme restando le procedure in essere, sono stabiliti, per i profili professionali per i quali non siano previsti o adottati regolamenti relativi alle qualifiche del personale della Regione, con regolamento interno approvato dal Consiglio camerale.

Art. 25

*(Art. 21 LR 9 agosto 1982, n. 7)
(Compiti del segretario generale)*

1. Il segretario generale è capo del personale e dei servizi camerali, assiste con funzioni di segretario alle riunioni del Consiglio e della Giunta e dispone l'esecuzione dei loro provvedimenti secondo le direttive del Presidente.

2. Il segretario generale è ufficiale rogante degli atti pubblici nell'interesse della Camera.

TITOLO III

**ENTRATE, FINANZIAMENTO REGIONALE E
CONTABILITÀ DELLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TRENTO E DI BOLZANO**

CAPO I

**ENTRATE E FINANZIAMENTO DELLE CAMERE DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI TRENTO E DI BOLZANO**

Art. 26

*(Art. 19 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 12 LR 24 ottobre 2007, n. 3)
(Entrate delle Camere di commercio)*

1. Il finanziamento delle Camere di commercio è assicurato dalle seguenti entrate:

- a) dal diritto annuale determinato ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni;
- b) dai diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) dai contributi previsti da leggi dello Stato, della Regione, della Provincia Autonoma, corrispettivi previsti da convenzioni e in relazione a particolari attribuzioni delle Camere di commercio;
- d) dai contributi a carico dello Stato a titolo di corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale esercitate in ordine e per conto della pubblica amministrazione;

(3) Die Prüfungsprogramme für die Wettbewerbe zur Aufnahme von Personal werden, unbeschadet der bestehenden Verfahren, für die Berufsbilder, für die keine den Rängen des Personals der Region entsprechenden Regelungen vorgesehen oder eingeführt sind, mit interner, vom Kammerrat genehmigter Geschäftsordnung festgelegt.

Art. 25

*(Art. 21 RG 9. August 1982, Nr. 7)
(Aufgaben des Generalsekretärs)*

(1) Der Generalsekretär ist Leiter des Personals und der Kammerdienste; er nimmt in der Funktion eines Sekretärs an den Sitzungen des Rates und des Ausschusses teil und verfügt gemäß den Richtlinien des Präsidenten die Ausführung ihrer Beschlüsse.

(2) Der Generalsekretär ist bevollmächtigt, Urkunden im Interesse der Kammer zu verfassen.

III. TITEL

**EINNAHMEN, FINANZIERUNG SEITENS
DER REGION UND BUCHHALTUNG DER HANDELS-,
INDUSTRIE-, HANDWERKS- UND LANDWIRTSCHAFTS-
KAMMERN TRIENT UND BOZEN**

I. KAPITEL

**EINNAHMEN UND FINANZIERUNG DER HANDELS-,
INDUSTRIE-, HANDWERKS- UND LANDWIRTSCHAFTS-
KAMMERN TRIENT UND BOZEN**

Art. 26

*(Art. 19 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 12 RG 24. Oktober 2007, Nr. 3)
(Einnahmen der Handelskammern)*

(1) Die Finanzierung der Handelskammern wird durch nachstehende Einnahmen gewährleistet:

- a) Jahresgebühr, die im Sinne des Gesetzes vom 29. Dezember 1993, Nr. 580 mit seinen späteren Änderungen festgelegt wird;
- b) Sekretariatsgebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen und für die Eintragung in Rollen, Verzeichnisse, Register und Alben im Sinne der geltenden Bestimmungen;
- c) Beiträge, die in Gesetzen des Staates, der Region und der Autonomen Provinz vorgesehen sind; Entgelte aufgrund von Vereinbarungen und von besonderen Zuständigkeiten der Handelskammern;
- d) Beiträge zu Lasten des Staates als Entgelt für die Ausübung von Funktionen allgemeinen Interesses im Auftrag der öffentlichen Verwaltung;

- e) dai proventi derivanti dalla gestione di attività o dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
- f) dai contributi volontari, lasciti e donazioni;
- g) da altre entrate e contributi.

Art. 27

(Art. 3 LR 14 agosto 1999, n. 5,
art. 13 LR 16 luglio 2004, n. 1,
art. 7 LR 21 dicembre 2004, n. 5)

(Finanziamento delle Camere di commercio)

1. Al fine di assicurare alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano i necessari mezzi finanziari per l'espletamento delle funzioni amministrative, la Regione Trentino-Alto Adige interviene con un finanziamento annuale.

2. Tale finanziamento è previsto nella misura del 20 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente.

3. A favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano tale finanziamento è aumentato del 30 per cento del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente, per fronteggiare le maggior spese derivanti dall'osservanza delle disposizioni in materia di bilinguismo.

4. Le Province sono autorizzate ad integrare i finanziamenti di cui al presente articolo attraverso l'utilizzo di una quota delle risorse recate dal fondo di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, così come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 per particolari iniziative e progetti realizzati dalle Camere di commercio.

CAPO II
CONTABILITÀ DELLE CAMERE
DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO
E DI BOLZANO

Art. 28

(Art. 23 LR 9 agosto 1982, n. 7,
art. 4 LR 14 agosto 1999, n. 5,
art. 2 LR 13 dicembre 2002, n. 4)

(Contabilità delle Camere di commercio)

1. Per la gestione del bilancio e del patrimonio delle Camere di commercio e loro aziende speciali, e per tutto quanto non concerne la materia dei lavori pubblici e l'attività contrattuale, si applicano il comma 3 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e i decreti adottati ai sensi dello stesso. In materia di lavori pubblici e di attività contrattuale alle Camere di commercio di

- e) Erträge aus der Verwaltung von Aktivitäten oder aus der Erbringung von Dienstleistungen sowie Vermögenserträge;
- f) freiwillige Beiträge, Hinterlassungen und Schenkungen;
- g) sonstige Einnahmen und Beiträge.

Art. 27

(Art. 3 RG 14. August 1999, Nr. 5,
Art. 13 RG 16. Juli 2004, Nr. 1,
Art. 7 RG 21. Dezember 2004, Nr. 5)

(Finanzierung der Handelskammern)

(1) Die Region Trentino-Südtirol gewährt den Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen zwecks Deckung der für die Durchführung ihrer Verwaltungsaufgaben notwendigen finanziellen Mittel eine jährliche Finanzierung.

(2) Die obgenannte Finanzierung beläuft sich auf 20 Prozent des im vorhergehenden Haushaltsjahr festgestellten Gesamtbetrages der Kammergebühren.

(3) Aufgrund der sich aus der Beachtung der Bestimmungen betreffend die Zweisprachigkeit ergebenden Mehrausgaben wird die obgenannte Finanzierung für die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen um 30 Prozent des im vorhergehenden Haushaltsjahr festgestellten Gesamtbetrages der Kammergebühren erhöht.

(4) Die Provinzen sind dazu ermächtigt, die in diesem Artikel vorgesehenen Finanzierungen durch die Verwendung eines Anteils der im Fonds laut Artikel 13 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1, ersetzt durch Artikel 7 Absatz 1 des Regionalgesetzes von 21. Dezember 2004, Nr. 5, für besondere von den Handelskammern realisierte Initiativen und Projekte bestehenden Mittel zu ergänzen.

II. KAPITEL
BUCHHALTUNG DER HANDELS-, I
NDUSTRIE-, HANDWERKS-
UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN TRIENT
UND BOZEN

Art. 28

(Art. 23 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 4 RG 14. August 1999, Nr. 5,
Art. 2 RG 13. Dezember 2002, Nr. 4)

(Buchhaltung der Handelskammern)

(1) Für die Haushalts- und Vermögensverwaltung der Handelskammern und ihrer Sonderbetriebe sowie für alles, was nicht die Sachbereiche öffentliche Arbeiten und Verträge betrifft, gelten der Artikel 4 Absatz 3 des Gesetzes vom 24. Dezember 1993, Nr. 580 mit seinen späteren Änderungen und die im Sinne des genannten Gesetzes genehmigten Dekrete. In den Sachbereichen öffentliche Arbeiten und Verträge gel-

Trento e di Bolzano e relative aziende speciali si applica rispettivamente la normativa provinciale di Trento e quella di Bolzano.

Le funzioni attribuite dalle leggi provinciali a soggetti specifici nelle materie di cui al periodo precedente sono esercitate dai soggetti ai quali gli statuti camerali attribuiscono competenze analoghe.

2. Alle Camere di commercio è, comunque, riservata la facoltà di gestire il bilancio uniformandosi ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale previsti dal codice civile.

3. Per il perseguimento di finalità di pubblico interesse la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano può cedere alla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, tramite trattativa privata, l'immobile ove si trova la propria sede centrale di Bolzano.

4. Il corrispettivo della compravendita non dovrà, peraltro, essere inferiore al valore corrente del mercato immobiliare locale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

(Art. 16 LR 24 ottobre 2007, n. 3)
(Adeguamento degli Statuti camerali)

1. Le Camere di commercio adeguano i propri statuti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 24 ottobre 2007, n. 3.

2. In caso di mancato adeguamento dello statuto entro il termine indicato dal comma 1, la Giunta provinciale rispettivamente competente diffida la Camera inadempiente a provvedere entro novanta giorni. Scaduto tale termine, la Giunta provinciale scioglie il Consiglio camerale inadempiente ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera a) della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni.

ten für die Handelskammern Trient und Bozen und ihre Sonderbetriebe die Bestimmungen der Provinz Trient bzw. der Provinz Bozen.

Die laut den Landesgesetzen auf besondere Rechtsträger übertragenen Befugnisse betreffend letztgenannte Sachbereiche werden von den Rechtsträgern ausgeübt, denen in den Satzungen der Handelskammern entsprechende Befugnisse zuerkannt sind.

(2) Die Handelskammern behalten sich vor, den Haushalt nach den allgemeinen Grundsätzen der Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung zu verwalten, die im Zivilgesetzbuch enthalten sind

(3) Zur Verfolgung gemeinnütziger Zwecke kann die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen die Liegenschaft, in der sich ihr Hauptsitz in Bozen befindet, durch freihändige Vergabe an die Autonome Provinz Bozen abtreten.

(4) Der Verkaufspreis darf nicht unter dem lokalen Marktwert liegen.

IV. TITEL ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 29

(Art. 16 RG 24. Oktober 2007, Nr. 3)
(Anpassung der Kammersatzungen)

(1) Innerhalb von einhundertachtzig Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes passen die Handelskammern ihre Satzungen an.

(2) Sollten die Satzungen nicht innerhalb der Frist gemäß Absatz 1 angepasst werden, so wird die zuständige Landesregierung die ihrer Pflicht nicht nachkommende Kammer mahnen, innerhalb neunzig Tagen für die Anpassung zu sorgen. Nach Ablauf dieser Frist löst die Landesregierung den seiner Pflicht nicht nachkommenden Kammerrat im Sinne des Artikels 29 Absatz 2 Buchstabe a) des Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen auf.

[BO52070151449|R050|D062|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 dicembre 2007, n. 10/L

Regolamento per la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale sul sito Internet istituzionale e all'albo dei provvedimenti

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 43 dello Statuto di autonomia approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 concernente "Norme in materia di procedimento ammini-

[AM52070151449|R050|D062|]

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION
vom 12. Dezember 2007, Nr. 10/L

Verordnung betreffend die Veröffentlichung der Beschlüsse des Regionalausschusses auf der Webseite und an der Amtstafel der Region

Aufgrund des Art. 43 des mit DPR vom 31. August 1972, Nr 670 genehmigten Autonomiestatuts;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 31. Juli 1993, Nr. 13 betreffend „Bestimmungen auf dem Ge-

strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2004, n. 7/L;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 avente come oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/2003” approvato con decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2006, n. 6/L;

Vista la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali di data 19 aprile 2007 con la quale sono state adottate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali”;

Vista inoltre la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali di data 14 giugno 2007 con la quale sono state adottate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico;

Considerata da un lato l’esigenza di assicurare la conoscibilità e trasparenza dell’attività amministrativa come previsto dalla legge regionale n. 13/1993 sopra richiamata e dall’altro la necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei singoli come auspicato dal Garante nelle linee guida sopra richiamate;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2001, n. 2/L concernente “Pubblicazione sul sito Internet della Regione di atti, provvedimenti e documenti concernenti l’attività della Giunta regionale” e ritenuto opportuno rivedere i criteri in precedenza adottati alla luce delle recenti raccomandazioni del Garante per la protezione dei dati personali;

Preso atto che la conferenza dei dirigenti nella seduta di data 5 dicembre 2007 ha esaminato la proposta di regolamento ed ha espresso parere favorevole;

Vista la legge regionale 22 luglio 1995, n. 6 concernente “Norme relative alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione;

Vista la deliberazione n. 436 approvata dalla Giunta regionale il 16 aprile 1999 con la quale è stato istituito l’albo dei provvedimenti della Giunta regionale;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 364 di data 12 dicembre 2007,

decreta

- di emanare il regolamento per la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale sul sito

del sito Internet della Regione e del diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2004, Nr. 7/L;

Aufgrund des gesetzvertretenden Dekretes vom 30. Juni 2003, Nr. 196 zur „Regelung betreffend den Datenschutz“;

Aufgrund der „Verordnung über die Verarbeitung von personenbezogenen sensiblen und gerichtlichen Daten im Sinne der Art. 20 und 21 des gesetzvertretenden Dekrets 196/2003“ genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Region vom 18. Mai 2006, Nr. 6/L

Aufgrund des Beschlusses der Behörde für den Schutz der personenbezogenen Daten vom 19. April 2007, mit dem die „Richtlinien zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für die Veröffentlichung und Verbreitung von Akten und Urkunden von örtlichen Körperschaften“ genehmigt wurden;

Aufgrund weiters des Beschlusses der Behörde für den Schutz der personenbezogenen Daten vom 14. Juni 2007, mit dem die „Richtlinien zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Beschäftigten für die Verwaltung des Arbeitsverhältnisses im öffentlichen Bereich“ genehmigt wurden;

In Anbetracht der Notwendigkeit, die Kenntnis und die Transparenz der Verwaltungstätigkeit zu sichern, wie im oben erwähnten Regionalgesetz Nr. 13/1993 vorgesehen ist und der Notwendigkeit, einen hohen Schutz der Rechte und Grundfreiheiten der Bürger zu gewährleisten, wie von der Behörde in den oben erwähnten Richtlinien betont wird;

Aufgrund des Dekretes des Präsidenten der Region vom 12. Februar 2001, Nr. 2/L betreffend „Veröffentlichung auf den Webseiten der Region von Akten, Maßnahmen und sonstigen Urkunden betreffend die Tätigkeit des Regionalausschusses“ und in Anbetracht der Zweckmäßigkeit, die vorher angewandten Kriterien angesichts der jüngsten Empfehlungen der Behörde für den Schutz der personenbezogenen Daten neu festzusetzen;

Nach Kenntnisnahme der Tatsache, dass die Konferenz der Abteilungsleiter vom 5. Dezember 2007 den Verordnungsentwurf überprüft und eine positive Stellungnahme abgegeben hat;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 22. Juli 1995, Nr. 6 betreffend „Bestimmungen über die Veröffentlichung des Amtsblattes der Region“;

Aufgrund des vom Regionalausschuss am 16. April 1999 genehmigten Beschlusses Nr. 436, mit dem die Amtstafel des Regionalausschusses errichtet wurde;

Aufgrund des entsprechenden Beschlusses des Regionalausschusses vom 12. Dezember 2007, Nr. 364,

verfügt

DER PRÄSIDENT DER REGION

- die Verordnung für die Veröffentlichung der Beschlüsse des Regionalausschusses auf der

Internet istituzionale e all'albo dei provvedimenti nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 dicembre 2007

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DELLAI

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE
DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE E ALL'ALBO
DEI PROVVEDIMENTI**

*Art. 1
Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto degli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 196/2003, le modalità di pubblicità e diffusione delle deliberazioni della Giunta regionale mediante la loro pubblicazione sul sito Internet istituzionale e all'albo dei provvedimenti.

*Art. 2
Principi*

1. La Regione assicura la piena conoscibilità e trasparenza dell'attività amministrativa, mediante pubblicazione delle proprie deliberazioni a contenuto generale e destinate alla generalità dei cittadini.

2. La Regione prevede forme diverse di accessibilità per gli atti che riguardino prevalentemente solo una o più categorie di persone.

*Art. 3
Pubblicità*

1. La pubblicazione sul sito Internet non sostituisce in alcun modo le forme di pubblicità previste dalla legge, né pregiudica il diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.

2. Il testo pubblicato è da intendersi non ufficiale; l'unico testo definitivo è da intendersi quello cartaceo conservato dall'ente e disponibile con le modalità ed i limiti prescritti dalla legge.

Webseite und an der Amtstafel der Region im beiliegenden Text, welcher ergänzender Bestandteil dieses Dekretes ist, zu erlassen.

Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, 12. Dezember 2007

DER PRÄSIDENT DER REGION
L. DELLAI

**VERORDNUNG BETREFFEND DIE VERÖFFENTLICHUNG
DER BESCHLÜSSE DES REGIONALAUSSCHUSSES
AUF DER WEBSEITE UND AN DER AMTSTAFEL
DER REGION**

*Art. 1
Gegenstand*

(1) Mit dieser Verordnung werden unter Beachtung des Art. 18 und des Art. 19 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196/2003 die Modalitäten betreffend die Offenkundigkeit und die Verbreitung der Beschlüsse des Regionalausschusses durch deren Veröffentlichung auf der Webseite und an der Amtstafel der Region festgelegt.

*Art. 2
Grundsätze*

(1) Die Region sichert die Kenntnis und die Transparenz der Verwaltungstätigkeit durch die Veröffentlichung ihrer Beschlüsse, die einen allgemeinen Inhalt haben und für die Öffentlichkeit bestimmt sind, zu.

(2) Die Region sieht verschiedene Formen des Zuganges zu den Akten vor, die sich vorwiegend nur auf eine oder mehrere Kategorien von Personen beziehen.

*Art. 3
Offenkundigkeit*

(1) Die Veröffentlichung auf der Webseite ersetzt in keinem Fall die gesetzlich vorgesehenen Formen der Offenkundigkeit und schließt das im Regionalgesetz vom 31. Juli 1993, Nr. 13 vorgesehene Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten nicht aus.

(2) Der veröffentlichte Text gilt als nicht amtlicher Text; als einziger endgültiger Text ist jener Text zu betrachten, der auf Papier von der Körperschaft aufbewahrt wird und nach den gesetzlichen Modalitäten und Grenzen zur Verfügung steht.

*Art. 4**Pubblicazione del testo delle deliberazioni della Giunta regionale*

1. Il testo integrale delle deliberazioni adottate in ogni seduta della Giunta regionale, concernenti le materie di seguito indicate, viene pubblicato sul sito Internet della Regione: approvazione o modifica dei regolamenti della Regione - approvazione del rendiconto della Regione - approvazione dei protocolli di collaborazione - approvazione di accordi di programma - documenti e atti di indirizzo, programmazione e pianificazione generale - bandi di concorso o di gara - designazione rappresentanti della Regione in istituti, enti pubblici e privati, in aziende e società.

2. La pubblicazione di cui al comma 1 è effettuata entro 5 giorni dalla data di svolgimento della seduta della Giunta regionale.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 rimangono visibili sul sito Internet istituzionale per il periodo di un anno dalla data di approvazione della deliberazione da parte della Giunta regionale.

*Art. 5**Pubblicazione provvedimenti concernenti graduatorie*

1. Le deliberazioni della Giunta regionale concernenti graduatorie di concorsi o selezioni pubbliche, vengono pubblicate con l'indicazione del cognome e nome dei candidati, data di nascita, numero di ordine e punteggio, omettendo eventuali altri dati personali.

2. È facoltà dell'Amministrazione regionale prevedere delle aree ad accesso selezionato per ospitare la pubblicazione di cui al comma 1, nell'ambito del proprio sito istituzionale.

3. La pubblicazione di cui al comma 1 è effettuata entro 5 giorni dalla data di svolgimento della seduta della Giunta regionale.

4. Le deliberazioni di cui al comma 1 rimangono visibili sul sito Internet istituzionale per il periodo di un anno dalla data di approvazione della deliberazione da parte della Giunta regionale.

*Art. 6**Pubblicazione all'albo dei provvedimenti*

1. L'elenco degli oggetti delle deliberazioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento sono pubblicati all'albo dei provvedimenti con l'indicazione dell'ufficio presso il quale può essere presa visione del contenuto integrale dell'atto.

2. L'elenco deve restare esposto per un periodo minimo di quindici giorni.

*Art. 4**Veröffentlichung des Textes der Beschlüsse des Regionalausschusses*

(1) Der Volltext der in jeder Sitzung des Regionalausschusses gefassten Beschlüsse betreffend die nachstehenden Sachbereiche wird auf der Webseite der Region veröffentlicht: Genehmigung oder Änderung der Verordnungen der Region - Genehmigung der Rechnungslegung der Region - Genehmigung der Einvernehmensprotokolle zur Zusammenarbeit - Genehmigung von Programmvereinbarungen - Dokumente und Akte betreffend allgemeine Ausrichtungen, Pläne und Programme - Wettbewerbsausschreibungen oder Vergabebekanntmachungen - Namhaftmachung der die Region in Instituten, in öffentlichen und privaten Körperschaften, in Betrieben und Gesellschaften vertretenden Mitglieder.

(2) Die Veröffentlichung gemäß Abs. 1 erfolgt innerhalb von fünf Tagen nach der Sitzung des Regionalausschusses.

(3) Die Beschlüsse gemäß Abs. 1 können in der Webseite der Region ein Jahr lang nach ihrer Genehmigung durch den Regionalausschuss eingesehen werden.

*Art. 5**Veröffentlichung von Maßnahmen betreffend Rangordnungen*

(1) Die Beschlüsse des Regionalausschusses betreffend Rangordnungen von Wettbewerben oder öffentlichen Auswahlverfahren werden mit Angabe des Vor- und Zunamens, des Geburtsdatums, der Stellung in der Rangordnung und der erreichten Punktzahl der Bewerber veröffentlicht, wobei eventuelle andere personenbezogene Daten unterlassen werden.

(2) Die Regionalverwaltung kann begrenzt zugängliche Bereiche auf ihrer Webseite vorsehen, die für die Veröffentlichung der im Abs. 1 erwähnten Beschlüsse bestimmt werden.

(3) Die Veröffentlichung gemäß Abs. 1 erfolgt innerhalb von fünf Tagen nach der Sitzung des Regionalausschusses.

(4) Die Beschlüsse gemäß Abs. 1 sind auf der Webseite der Region ein Jahr lang nach ihrer Genehmigung durch den Regionalausschuss verfügbar.

*Art. 6**Veröffentlichung an der Amtstafel*

(1) Das Verzeichnis der Gegenstände der Beschlüsse gemäß Art. 4 und Art. 5 dieser Verordnung wird an der Amtstafel mit Angabe des Amtes veröffentlicht, bei dem in den Volltext des Aktes Einsicht genommen werden kann.

(2) Das Verzeichnis muss mindestens 15 Tage lang ausgehängt bleiben.

*Art. 7
Limiti alla pubblicazione
e diffusione*

1. Nel rispetto dell'art. 22 del D.Lgs. 196/2003 non devono essere diffusi dati sensibili e giudiziari.

2. Non vengono pubblicate sul sito Internet della Regione e all'albo dei provvedimenti le deliberazioni della Giunta regionale per le quali norme di legge o di regolamento escludano o differiscano il diritto di accesso di cui all'art. 26 comma 1 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.

*Art. 8
Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione*

1. La Regione rende noti i propri atti a contenuto generale anche attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione che è lo strumento di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale dell'Ente, con le modalità previste dalla legge regionale 22 luglio 1995, n. 6 e nel rispetto della normativa sulla privacy.

2. Il Bollettino Ufficiale della Regione è diffuso anche tramite il sito Internet della Regione.

*Art. 9
Diffusione di dati prevista da norme di legge*

1. La Regione garantisce la diffusione di dati, anche a carattere personale, mediante pubblicazione sul sito Internet della medesima e all'albo dei provvedimenti, in ottemperanza a disposizioni di legge.

2. La diffusione di dati personali di cui al comma 1 dovrà avvenire nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati di cui al D.Lgs. 196/2003.

*Art. 10
Misure organizzative*

1. Le misure organizzative necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate dai dirigenti dei settori competenti coordinati dal Segretario della Giunta regionale.

*Art. 11
Abrogazione*

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2001, n. 2/L.

*Art. 7
Einschränkungen bezüglich der Veröffentlichung
und der Verbreitung*

(1) Unter Beachtung des Art. 22 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196/2003 dürfen sensible Daten und gerichtliche Daten nicht verbreitet werden.

(2) Auf der Webseite und an der Amtstafel der Region werden jene Beschlüsse des Regionalaussschusses nicht veröffentlicht, für welche aufgrund von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen das im Art. 26 Art. 1 des Regionalgesetzes vom 31. Juli 1993, Nr. 13 vorgesehene Recht auf Zugang ausgeschlossen oder aufgeschoben wird.

*Art. 8
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region*

(1) Nach den im Regionalgesetz vom 22. Juli 1995, Nr. 6 vorgesehenen Modalitäten und unter Beachtung der Bestimmungen betreffend die Privacy gibt die Region ihre Akte allgemeinen Inhalts auch im Amtsblatt der Region bekannt, das der institutionellen Kommunikation und der rechtmäßigen Veröffentlichung von Seiten der Körperschaft dient.

(2) Das Amtsblatt der Region ist aus der Webseite der Region abrufbar.

*Art. 9
Gesetzlich vorgesehene Verbreitung von Daten*

(1) Die Region gewährleistet die Verbreitung auch von personenbezogenen Daten, indem Letztere auf der Webseite und an der Amtstafel der Region unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht werden.

(2) Die Verbreitung der personenbezogenen Daten laut Abs. 1 muss unter Beachtung der im gesetzesvertretenden Dekret Nr. 196/2003 enthaltenen Grundsätze erfolgen, nach denen die Verarbeitung der Daten einschlägig, aber nicht überschüssig ist.

*Art. 10
Organisatorische Maßnahmen*

(1) Die für die Durchführung dieser Verordnung erforderlichen organisatorischen Maßnahmen werden von den Leitern der zuständigen Abteilungen unter der Koordinierung des Sekretärs des Regionalaussschusses erlassen.

*Art. 11
Aufhebung*

(1) Das Dekret des Präsidenten der Region vom 12. Februar 2001, Nr. 2/L ist aufgehoben.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 dicembre 2007, n. 11/L

Regolamento previsto dall'art. 56 - comma 3 della LR 9.11.1983, n. 15, concernente l'aggiornamento della misura dell'indennità di missione per i componenti la Giunta regionale per l'anno 2008

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 56 della LR 9.11.1983, n. 15, che fissa le misure orarie dell'indennità di missione per i componenti la Giunta regionale, ed in particolare il comma 3 che prevede, la possibilità di modificare annualmente, con norma regolamentare, le misure dell'indennità predetta in relazione alla variazione degli indici per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli artt. 1 e 2 della legge 27.5.1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, intervenuta nei quattro trimestri precedenti individuati ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della legge 6.12.1979, n. 609, operando l'arrotondamento per eccesso a Lire 100.-;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 24.1.2007, n. 1/L, con il quale è stata rideterminata, in applicazione della normativa sopra citata ed in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 24.1.2001, la nuova misura dell'indennità oraria di missione spettante ai componenti la Giunta regionale a decorrere dall'1.1.2007;

Visto l'art. 43 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige approvato con DPR 31.8.1972, n. 670;

Rilevata la necessità di aggiornare, con atto regolamentare, le misure dell'indennità oraria di missione spettante ai componenti la Giunta regionale a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Considerato al riguardo che l'elaborazione dell'indice ISTAT del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni (indice sindacale) è cessata con il mese di dicembre 1997, secondo quanto stabilito dall'art. 54, comma 12, della L. 27.12.1997, n. 449 e che a decorrere dal 1° gennaio 1998, per ogni rinvio normativo o contrattuale, si deve conseguentemente fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT;

Accertato che l'incremento percentuale dell'indice sindacale dal mese di ottobre 1983 (114,51) - data di riferimento prevista dal citato art. 56, comma 3, della LR n. 15 del 1983 - al mese di dicembre 1997 (249,33), tenuto conto del coefficiente di raccordo dell'1,0009 del mese di febbraio 1992, risulta pari a 117,93%;

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION
vom 12. Dezember 2007, Nr. 11/L

Verordnung laut Art. 56 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend die Neufestsetzung des Ausmaßes der Außendienstvergütung für die Mitglieder des Regionalausschusses für das Jahr 2008

Aufgrund des Art. 56 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, in dem das Ausmaß pro Stunde der Außendienstvergütung für die Mitglieder des Regionalausschusses festgelegt und - insbesondere im Abs. 3, die Möglichkeit vorgesehen wird, jährlich mit Verordnungsbestimmung die Zulage im Verhältnis zur Änderung der Indizes für die Erhöhung der Sonderergänzungszulage nach den Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 27. Mai 1959, Nr. 324 und den nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen, wie sie in den vier vorhergehenden, im Sinne des Art. 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 1979, Nr. 609 festgestellten Dreimonatsperioden eingetreten ist, zu ändern, wobei die Beträge auf die nächsthöheren 100 Lire aufgerundet werden;

Aufgrund der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 24. Jänner 2007, Nr. 1/L erlassenen Verordnung, mit der das neue Ausmaß für die Außendienstvergütung pro Stunde zugunsten der Mitglieder des Regionalausschusses ab 1. Jänner 2007 in Anwendung der oben genannten Bestimmungen und gemäß dem Beschluss des Regionalausschusses vom 24. Jänner 2007, Nr. 20 neu festgesetzt wurde;

Aufgrund des Art. 43 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Sonderstatuts für Trentino-Südtirol;

In Anbetracht der Notwendigkeit, mittels einer Verordnung das Ausmaß der Außendienstvergütung pro Stunde, die den Mitgliedern des Regionalausschusses ab 1. Jänner 2008 zusteht, neu festzusetzen;

In Anbetracht der Tatsache, dass der Bezug auf den ISTAT-Lebenshaltungsindex, der für die Anwendung der gleitenden Lohnskala der Gehälter (Gewerkschaftsindex) berechnet wurde, mit Wirkung vom Monat Dezember 1997 im Sinne des Art. 54 Abs. 12 des Gesetzes vom 27. Dezember 1997, Nr. 449 eingestellt wurde, und mit Wirkung vom 1. Jänner 1998 für jeden gesetzlichen oder vertragsmäßigen Verweis der vom ISTAT berechnete Verbraucherpreisindex für Arbeiter- und Angestelltenfamilien angewandt werden muss;

Nach Feststellung der Tatsache, dass die prozentuelle Erhöhung des Gewerkschaftsindex vom Monat Oktober 1983 (114,51) - im genannten Art. 56 Abs. 3 des Regionalgesetzes Nr. 15/1983 vorgesehene Bezugsdatum - bis zum Monat Dezember 1997 (249,33), unter Berücksichtigung des Vergleichskoeffizienten von 1,0009 des Monats Februar 1992, 117,93% beträgt;

Accertato altresì che l'incremento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal mese di dicembre 1997 (106,5) al mese di ottobre 2007 (130,8) risulta pari al 22,82%;

Considerato che le indennità orarie di missione stabilite dall'art. 56 della LR 15/1983 devono essere incrementate a decorrere dal 1° gennaio 2008 complessivamente del 167,66%, tenuto conto dell'arrotondamento per eccesso a cinque centesimi di Euro (arrotondamento corrispondente a L. 100 previsto dal citato art. 56 della LR 15/1983);

Dato atto infine che ai componenti la Giunta regionale compete per l'uso del proprio automezzo il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per i dipendenti regionali;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 377 dd. 12 dicembre 2007,

decreta

È emanato, per i motivi indicati in premessa, il seguente regolamento di esecuzione dell'art. 56, comma 3, della LR 9.11.1983, n. 15:

ARTICOLO UNICO

Le misure dell'indennità oraria di missione spettanti ai componenti la Giunta regionale a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono modificate come segue:

Nach Feststellung außerdem der Tatsache, dass die prozentuelle Erhöhung des Verbraucherpreisindex für Arbeiter- und Angestelltenfamilien vom Monat Dezember 1997 (106,5) bis zum Monat Oktober 2007 (130,8) 22,82% beträgt;

In Anbetracht der Tatsache, dass die im Art. 56 des Regionalgesetzes Nr. 15/1983 vorgesehenen Außendienstvergütungen pro Stunde mit Wirkung vom 1. Jänner 2008 insgesamt um 167,66% erhöht werden müssen, und zwar unter Berücksichtigung einer Aufrundung auf die nächsthöheren fünf Eurocent (entsprechend der im genannten Art. 56 des Regionalgesetzes Nr. 15/1983 vorgesehenen Aufrundung auf 100 Lire);

In Anbetracht der Tatsache, dass den Mitgliedern des Regionalausschusses die den Regionalbediensteten bei Benutzung des eigenen Kraftfahrzeuges gebührende Rückerstattung der Reisekosten zusteht;

Aufgrund des entsprechenden Beschlusses des Regionalausschusses vom 12. Dezember 2007, Nr. 377;

verfügt

DER PRÄSIDENT DER REGION

Aus den eingangs erwähnten Gründen wird die nachstehende Durchführungsverordnung zum Art. 56 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 erlassen:

EINZIGER ARTIKEL

Das Ausmaß der Außendienstvergütung pro Stunde, die den Mitgliedern des Regionalausschusses ab 1. Jänner 2008 zusteht, wird wie folgt geändert:

TIPOLOGIA VIAGGIO ART DER REISEN	IMPORTI INDENNITÀ ORARIA BETRÄGE STUNDENZULAGE
a) nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige im Gebiet der Region Trentino-Südtirol	Euro 3,90
b) nella restante parte del territorio della Repubblica im übrigen Staatsgebiet	Euro 6,65
c) all'estero im Ausland	Euro 8,60

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 dicembre 2007

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DELLAI

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, 12. Dezember 2007

DER PRÄSIDENT DER REGION
L. DELLAI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 dicembre 2007, n. 12/L

Modifiche del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della LR n. 7/2005, approvato con DPRReg. 13 aprile 2006, n. 4/L

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 6 dello Statuto di autonomia approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 43 dello Statuto di autonomia approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona";

Visto il regolamento concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della LR n. 7/2005, approvato con DPRReg. 13 aprile 2006, n. 4/L;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2007, n. 4 ed in particolare l'articolo 3 che modifica l'articolo 54 della citata LR n. 7/2005 rinviando al regolamento concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona i criteri e le modalità di valutazione e contabilizzazione dello stato patrimoniale iniziale delle nuove aziende;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 397 del 12 dicembre 2007, con la quale si sono apportate modifiche al regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della LR n. 7/2005, approvato con DPRReg. 13 aprile 2006, n. 4/L;

Visto l'articolo 23 del citato regolamento concernente le modalità di espletamento degli incarichi di revisione ed in particolare il comma 2 che dettaglia le molteplici mansioni che i revisori si trovano a svolgere nell'esercizio della vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile degli atti adottati dalle aziende pubbliche di servizi alla persona;

Ritenuto di integrare il suddetto comma 2 operando un espresso riferimento all'articolo 2409 ter del codice civile per specificare ulteriormente i principi ai quali deve informarsi l'attività di collaborazione e vigilanza svolta dai revisori;

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION
vom 13. Dezember 2007, Nr. 12/L

Änderungen zur mit DPRReg. vom 13. April 2006, Nr. 4/L genehmigten Durchführungsverordnung betreffend das Rechnungswesen der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste im Sinne des III. Titels des Regionalgesetzes Nr. 7/2005

Aufgrund des Art. 6 des mit DPR vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Autonomiestatuts;

Aufgrund des Art. 43 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Autonomiestatutes;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 21. September 2005, Nr. 7 betreffend die „Neuordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen - öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste“;

Aufgrund der mit DPRReg. vom 13. April 2006, Nr. 4/L genehmigten Verordnung betreffend das Rechnungswesen der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste im Sinne des III. Titels des Regionalgesetzes Nr. 7/2005;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 4. Dezember 2007, Nr. 4, und insbesondere aufgrund des Art. 3, mit dem der Art. 54 des oben genannten Regionalgesetzes Nr. 7/2005 geändert wird, wobei vorgesehen wird, dass die Kriterien und Modalitäten für die Bewertung und die buchmäßige Erfassung der Ausgangsbilanz der neuen Betriebe mit der Verordnung betreffend das Rechnungswesen der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste festgesetzt werden;

Aufgrund des Beschlusses des Regionalausschusses vom 12. Dezember 2007, Nr. 397, mit dem die mit DPRReg. vom 13. April 2006, Nr. 4/L genehmigte Durchführungsverordnung betreffend das Rechnungswesen der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste im Sinne des III. Titels des Regionalgesetzes Nr. 7/2005 geändert wurde;

Aufgrund des Art. 23 der oben genannten Verordnung betreffend die Modalitäten zur Durchführung der Aufträge zur Rechnungsprüfung, und insbesondere aufgrund des Abs. 2, in dem die verschiedenen Aufgaben der Rechnungsprüfer bei der Durchführung der Aufsicht über die finanzielle und buchhalterische Ordnungsmäßigkeit der von den öffentlichen Betrieben für Pflege- und Betreuungsdienste erlassenen Akte detailliert geregelt werden;

Nach Dafürhalten, den oben genannten Abs. 2 zu ergänzen, indem ein ausdrücklicher Verweis auf den Art. 2409ter des Zivilgesetzbuches vorgesehen wird, um die Grundsätze besser zu erläutern, nach denen die Mitarbeit und Aufsichtstätigkeit der Rechnungsprüfer durchzuführen sind;

Visto l'articolo 28 del citato regolamento di contabilità concernente i criteri di valutazione dello stato patrimoniale iniziale delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

Ritenuto di sostituire il citato articolo 28 alla luce delle modifiche intervenute a livello statale nella valutazione dei fabbricati con conseguente sovrastima degli immobili di proprietà delle aziende, ai sensi dell'articolo 2, comma 45 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 e delle conseguenti simulazioni effettuate sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e previdenza operanti in regione e destinate ad essere riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché delle risultanze delle esperienze fatte nell'applicazione del nuovo sistema di contabilità da parte di oltre trenta RSA aventi sede in provincia di Trento;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 397 di data 12 dicembre 2007,

decreta

- di modificare il comma 2 dell'articolo 23 del regolamento concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della LR n. 7/2005, approvato con DPREg. 13 aprile 2006, n. 4/L, aggiungendo al comma stesso il seguente periodo: "I revisori nello svolgimento della propria attività di collaborazione e vigilanza si informano ai principi di cui all'articolo 2409 ter del codice civile.";
- di sostituire l'articolo 28 del regolamento concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della LR n. 7/2005, approvato con DPREg. 13 aprile 2006, n. 4/L, con il seguente articolo:

"Art.28

Criteri di valutazione dello stato patrimoniale iniziale

1. Lo stato patrimoniale iniziale delle Aziende che derivano dalla trasformazione di IPAB è redatto secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del codice civile, salve le eccezioni dei commi seguenti.

2. I beni immobili realizzati o acquistati dall'IPAB prima della data in cui ha effetto l'iscrizione dell'Azienda nel registro di cui all'articolo 18 della legge, quelli che siano ultimati entro un anno dalla stessa data, nonché quelli che entro lo stesso termine i Comuni trasferiscano all'Azienda a qualsiasi titolo, non sono ammortizzati e sono contabilizzati nello stato patrimoniale secondo i seguenti criteri:

Aufgrund des Art. 28 der oben genannten Verordnung über das Rechnungswesen, der die Bewertungsrichtlinien für die Ausgangsbilanz der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste betrifft;

Nach Dafürhalten, - aufgrund der Änderungen auf staatlicher Ebene hinsichtlich der Bewertung der Gebäude mit der sich daraus ergebenden Überschätzung der Liegenschaften im Besitz der Betriebe im Sinne des Art. 2 Abs. 45 des Gesetzdekretes vom 3. Oktober 2006, Nr. 262 und aufgrund der darauf folgenden Simulationen in Bezug auf die in der Region tätigen öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen, die in öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste umgewandelt werden, sowie aufgrund der Ergebnisse der Erfahrungen bei der Anwendung des neuen Rechnungswesens seitens von über 30 Pflegeheimen mit Sitz in der Provinz Trient - den oben genannten Art. 28 zu ersetzen;

Aufgrund des entsprechenden Beschlusses des Regionausschusses vom 12. Dezember 2006, Nr. 397;

verfügt

DER PRÄSIDENT DER REGION

- Der Art. 23 Abs. 2 der mit DPREg. vom 13. April 2006, Nr. 4/L genehmigten Durchführungsverordnung betreffend das Rechnungswesen der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste im Sinne des III. Titels des Regionalgesetzes Nr. 7/2005 wird geändert, indem in demselben Absatz der nachstehende Satz hinzugefügt wird: „Für die Rechnungsprüfer in Ausübung ihrer Mitarbeit und Aufsichtstätigkeit gelten die Grundsätze gemäß Art. 2409ter des Zivilgesetzbuches.“;
- Der Art. 28 der mit DPREg. vom 13. April 2006, Nr. 4/L genehmigten Durchführungsverordnung betreffend das Rechnungswesen der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste im Sinne des III. Titels des Regionalgesetzes Nr. 7/2005 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 28

Richtlinien für die Bewertung der Ausgangsbilanz

(1) Die Ausgangsbilanz der sich aus der Umwandlung von ÖFWE ergebenden Betriebe wird nach den Bewertungsrichtlinien gemäß Art. 2426 des Zivilgesetzbuches unbeschadet der in den nachstehenden Absätzen enthaltenen Ausnahmen aufgestellt.

(2) Die von der ÖFWE vor dem Datum, ab dem die Eintragung des Betriebes in das Register gemäß Art. 18 des Gesetzes wirksam ist, erwirtschafteten oder erworbenen Güter, jene Güter, deren Renovierungsarbeiten innerhalb eines Jahres ab demselben Datum abgeschlossen werden, sowie jene Güter, welche die Gemeinden innerhalb derselben Frist in jedweder Art dem Betrieb übertragen, werden nicht abgeschrieben und sind nach folgenden Richtlinien in die Bilanz einzutragen:

- a) fabbricati: valore catastale, determinato secondo i criteri della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, anche se l'imposta per qualche motivo non è dovuta, moltiplicato per 3;
- b) aree fabbricabili: valore catastale, determinato secondo i criteri della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, anche se l'imposta per qualche motivo non è dovuta;
- c) terreni agricoli: valore determinato moltiplicando la rendita dominicale aggiornata per 75 ed il prodotto ottenuto per 5.

3. Nel corso del primo esercizio, gli amministratori dell'APSP, i quali abbiano fondato motivo di ritenere che il valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma precedente si discosti in misura rilevante dal valore di mercato alla data in cui ha effetto l'iscrizione, procedono alla revisione della valutazione sulla base di perizia asseverata di stima, con conseguente rettifica dei valori iscritti nello stato patrimoniale iniziale.

4. I beni mobili acquistati dall'IPAB prima della data in cui ha effetto l'iscrizione dell'Azienda nel registro di cui all'articolo 18 della legge, si intendono interamente ammortizzati, e sono contabilizzati nello stato patrimoniale al valore di acquisto.

5. Le valutazioni effettuate ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 4 sono mantenute nei bilanci successivi.

6. Il valore del fondo TFR iniziale è determinato dalla somma delle quote spettanti a ciascun dipendente al netto del credito presunto verso l'INPDAP, gestibile anche in contropartita con un conto separato.

7. Il patrimonio netto iniziale della Azienda è dato dalla differenza tra attivo e passivo dello stato patrimoniale iniziale; esso prende il nome di capitale di dotazione.

8. Lo stato patrimoniale iniziale evidenzia l'avanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo dell'IPAB; l'avanzo può essere utilizzato per la copertura delle perdite del primo esercizio dell'Azienda.”.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 13 dicembre 2007

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DELLAI

- a) Gebäude: Katasterwert, der nach den Kriterien gemäß den Bestimmungen betreffend die Gemeindeimmobiliensteuer festgesetzt wird, auch wenn genannte Steuer aus irgend einem Grund nicht gezahlt werden muss, mit drei multipliziert;
- b) Baugrundstücke: Katasterwert, der nach den Kriterien gemäß den Bestimmungen betreffend die Gemeindeimmobiliensteuer festgesetzt wird, auch wenn genannte Steuer aus irgend einem Grund nicht gezahlt werden muss;
- c) Landwirtschaftliche Grundstücke: der Wert, der sich aus dem ajourierten Besitzertrag multipliziert mit 75 und dann mit 5 ergibt.

(3) Im Laufe des ersten Haushaltsjahres nehmen die Verwalter des öffentlichen Betriebes für Pflege- und Betreuungsdienste, die aus triftigen Gründen befinden, dass der im Sinne der Buchst. a) und c) des vorstehenden Absatzes festgesetzte Wert zu sehr vom Marktwert zum Datum der Wirkung der Eintragung abweicht, die Neubewertung aufgrund einer beglaubigten Schätzungsbegutachtung vor, wobei demzufolge die in der Ausgangsbilanz eingetragenen Werte zu berichtigen sind.

(4) Die vor dem Datum der Wirkung der Eintragung des Betriebes in das Register gemäß Art. 18 des Gesetzes erworbenen beweglichen Güter gelten als vollständig abgeschrieben und werden in die Bilanz mit ihrem Kaufwert eingetragen.

(5) Die Bewertungen im Sinne der bevorstehenden Abs. 2, 3 und 4 gelten auch für die darauf folgenden Haushaltsjahre.

(6) Der Wert des anfänglichen Abfertigungsfonds wird durch die Summe der jedem Bediensteten zustehenden Anteile - ausgeschlossen das voraussichtliche, dem INPDAP/NFAÖV zustehende Guthaben - festgesetzt, der auch als Gegenposten mit getrenntem Konto verwaltet werden kann.

(7) Das Ausgangseigenkapital des Betriebes ergibt sich aus der Differenz zwischen Aktiva und Passiva der Ausgangsbilanz und wird Dotationsfonds genannt.

(8) In der Ausgangsbilanz ist der sich aus der letzten Abschlussrechnung der ÖFWE ergebende Verwaltungsüberschuss enthalten, der für die Deckung der Verluste des ersten Haushaltsjahres des Betriebes verwendet werden kann.“.

Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, 13. Dezember 2007

DER PRÄSIDENT DER REGION
L. DELLAI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

LEGGE PROVINCIALE
12 dicembre 2007, n. 22

Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento

INDICE

- Art. 1 - *Oggetto e finalità*
- Art. 2 - *Assistenza odontoiatrica a favore dei soggetti in età infantile ed evolutiva*
- Art. 3 - *Assistenza odontoiatrica a favore dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità*
- Art. 4 - *Assistenza odontoiatrica a favore della generalità della popolazione*
- Art. 5 - *Erogazione dell'assistenza odontoiatrica in forma diretta e indiretta*
- Art. 6 - *Provvedimenti attuativi*
- Art. 7 - *Fondi integrativi sanitari*
- Art. 8 - *Valutazione sull'attuazione della legge*
- Art. 9 - *Abrogazione e norme transitorie*
- Art. 10 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Oggetto e finalità*

1. Questa legge disciplina l'assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica assicurata nella provincia di Trento, compatibilmente con le risorse a disposizione del servizio sanitario provinciale, al fine di tutelare la salute odontoiatrica nei soggetti in età infantile ed evolutiva, nei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità e nella generalità della popolazione.

2. Questa legge si conforma agli indirizzi definiti a livello nazionale in tema di livelli essenziali di assistenza e di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e a quanto disposto dalla vigente normativa provinciale in materia di prestazioni sanitarie aggiuntive.

Art. 2 *Assistenza odontoiatrica a favore dei soggetti in età infantile ed evolutiva*

1. Nell'ambito dell'attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie assicurata dal servizio sanitario provinciale, la Provincia riconosce carattere prioritario alla prevenzione e alla cura precoce delle malattie dentarie a favore dei soggetti in età infantile ed evolutiva. Ai fini di questa legge si intendono come tali i soggetti minori di diciotto anni di età alla data di richiesta degli interventi economici e delle prestazioni sanitarie.

2. La Provincia assicura, in particolare, le seguenti prestazioni:

- a) l'attività di prevenzione primaria avente ad oggetto l'analisi epidemiologica, da svolgere tramite visite periodiche, anche annuali, su classi di età campione, la fluoroprofilassi nonché la promozione, la formazione e l'informazione sull'igiene orale;
- b) l'attività di prevenzione secondaria avente ad oggetto la fornitura di interventi curativi;
- c) il concorso nelle spese di fornitura di apparecchi per l'ortodonzia compresa l'attività medico specialistica connessa all'applicazione.

3. Le prestazioni previste da quest'articolo sono assicurate secondo le modalità definite con i provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 6, che disciplinano in particolare le caratteristiche e i contenuti del piano individuale di prevenzione. Per le prestazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), in ogni caso, è previsto il convenzionamento a tariffe prestabilite degli erogatori privati individuati dall'articolo 5, per le attività non eseguite dalle strutture pubbliche del servizio sanitario provinciale. Le prestazioni previste dal comma 2, lettera c), sono assicurate tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento.

Art. 3

Assistenza odontoiatrica a favore dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità

1. Ai fini di questa legge sono considerate in condizione di particolare vulnerabilità le persone che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) disabili psichici e psico-fisici;
- b) soggetti con patologie generali gravi;
- c) soggetti con patologie specifiche;
- d) soggetti a elevato rischio infettivo;
- e) soggetti appartenenti a nuclei familiari a bassa condizione economico-patrimoniale;
- f) soggetti anziani;
- g) donne oltre il terzo mese di gravidanza.

2. Sono disabili psichici e psico-fisici i soggetti che presentano una sintomatologia esclusivamente o prevalentemente ricollegabile a disturbi psichici o ritardo mentale connessi a malattie geneticamente trasmissibili o a malattie congenite o a situazioni patologiche prenatali, perinatali o dell'infanzia o dell'adolescenza e che risultano in un grave e certificato deficit intellettivo, nonché i soggetti affetti da disturbi patologici cronicizzati che risultano in carico ai servizi territoriali competenti.

3. Sono soggetti con patologie generali gravi o soggetti con patologie specifiche i pazienti il cui quadro clinico impone il trattamento odontoiatrico in ambiente particolarmente protetto.

4. Sono a elevato rischio infettivo i soggetti che necessitano di trattamento odontoiatrico protetto, a garanzia di massima sicurezza per i medesimi pazienti, nonché per un appropriato contenimento di possibili contagi con soggetti terzi.

5. Sono in condizione economico-patrimoniale bassa i nuclei familiari che presentano un indicatore della condizione economica familiare (ICEF), ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dell'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi, inferiore alla soglia stabilita con i provvedimenti di cui all'articolo 6 di questa legge.

6. Sono anziani i soggetti che hanno compiuto i sessantacinque anni di età alla data di effettuazione degli accertamenti valutativi e autorizzativi, posti in essere dai medici specialisti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per l'accesso agli interventi economici e alle prestazioni sanitarie previsti da questa legge.

7. La Provincia assicura a favore dei soggetti di cui al comma 1 le seguenti prestazioni:

- a) l'attività di prevenzione secondaria avente ad oggetto la fornitura di interventi curativi;
- b) la fornitura di protesi fisse e mobili compresa l'attività medico specialistica connessa all'applicazione;
- c) il concorso nelle spese di fornitura di protesi fisse e mobili compresa l'attività medico specialistica connessa all'applicazione;
- d) l'attività di prevenzione primaria avente ad oggetto l'analisi epidemiologica, la promozione, la formazione e l'informazione sull'igiene orale.

8. Le prestazioni previste da quest'articolo sono assicurate secondo le modalità definite con i provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 6, che prevedono obbligatoriamente il convenzionamento a tariffe prestabilite con gli erogatori privati individuati dall'articolo 5, per le attività non eseguite dalle strutture pubbliche del servizio sanitario provinciale.

9. Le prestazioni previste dal comma 7, lettera a), sono assicurate a tutti i soggetti individuati dal comma 1. Le prestazioni previste dal comma 7, lettera b), sono assicurate a favore dei soggetti individuati dal comma 1, lettere a), d) ed e). Le prestazioni previste dal comma 7, lettera c), sono assicurate a favore dei soggetti individuati dal comma 1, lettere b), c) e f), tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento. Le prestazioni previste dal comma 7, lettera d), sono assicurate a favore dei soggetti individuati dal comma 1, lettera g).

Art. 4

Assistenza odontoiatrica a favore della generalità della popolazione

1. La Provincia assicura alla generalità degli iscritti al servizio sanitario nazionale l'erogazione delle prestazioni di urgenza odontoiatrica.

2. La Provincia assicura, inoltre, a favore della generalità dei soggetti residenti in provincia di Trento iscritti al servizio sanitario provinciale, le prestazioni di chirurgia orale ambulatoriale di particolare complessità che rispondono a specifico grave quadro clinico e la propedeutica visita specialistica di consulenza odontoiatrica.

Art. 5

Erogazione dell'assistenza odontoiatrica in forma diretta e indiretta

1. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica disciplinate da questa legge sono erogate in via diretta dalle seguenti strutture sanitarie operanti nell'ambito del territorio provinciale:

- a) strutture ospedaliere pubbliche;
- b) ambulatori odontoiatrici pubblici, che devono trovare adeguata collocazione in ogni distretto sanitario;
- c) ambulatori e studi odontoiatrici privati convenzionati con il servizio sanitario provinciale; la convenzione stabilisce in particolare le linee guida, i protocolli e le tariffe da applicare alle prestazioni previste da questa legge.

2. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica disciplinate da questa legge sono erogate, in via indiretta, da ambulatori e studi odontoiatrici privati non convenzionati nel caso di superamento dei tempi di attesa massimi prestabiliti, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli applicati dal servizio sanitario provinciale e secondo le modalità definite con i provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 6; i rimborsi sono eseguiti nel limite delle tariffe di cui al comma 1, lettera c).

Art. 6

Provvedimenti attuativi

1. Per l'attuazione di questa legge, la Giunta provinciale individua, con propria deliberazione, annualmente e per ciascuna tipologia di prestazione, condizioni, limiti e modalità di accesso, ivi inclusa l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa.

2. La Giunta provinciale determina, in particolare:

- a) gli indirizzi per la valutazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993 e dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 1997, e l'articolazione dell'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa;
- b) le tariffe, a remunerazione delle prestazioni degli ambulatori e degli studi odontoiatrici privati, erogate nell'ambito dell'assistenza diretta e indiretta; le tariffe sono definite sentito l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri nonché l'associazione rappresentativa degli odontotecnici; le tariffe possono essere differenziate in relazione a specifiche esigenze curative ed evidenziano la remunerazione delle eventuali prestazioni odontotecniche;

- c) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale, da riservare agli iscritti al servizio sanitario provinciale residenti in provincia di Trento;
- d) la specificazione dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità e, ove occorra, degli altri destinatari degli interventi previsti da questa legge;
- e) le caratteristiche e i contenuti del libretto sanitario odontoiatrico nel quale è inserito il piano individuale di prevenzione;
- f) gli indirizzi per organizzare gli interventi di prevenzione primaria in collaborazione fra l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e gli altri enti ed istituzioni operanti sul territorio provinciale.

Art. 7

Fondi integrativi sanitari

1. In attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Provincia promuove e sostiene, nelle forme e nei modi che la Giunta provinciale individua come più idonei, attività mutualistiche, anche di tipo cooperativo, che possano farsi carico delle cure odontoiatriche definite come prestazioni aggiuntive ai livelli essenziali di assistenza.

Art. 8

Valutazione sull'attuazione della legge

1. Dopo l'approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 6, la Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione con indicazioni documentate sui seguenti argomenti:

- a) entità della domanda e dell'offerta di interventi assistenziali a favore dei soggetti indicati negli articoli 2, 3 e 4, al momento dell'entrata in vigore di questa legge e al momento della presentazione delle relazioni, anche in maniera distinta per i diversi ambiti territoriali;
- b) tempi di attesa;
- c) interventi realizzati dalle strutture convenzionate, da quelle non convenzionate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e da quelle pubbliche, e analisi dei loro costi;
- d) modalità di partecipazione economica degli assistiti;
- e) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.

Art. 9

Abrogazione e norme transitorie

1. La legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20 (Interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica protesica ed ortodontica), è abrogata.

2. Le disposizioni della legge provinciale n. 20 del 1991 continuano a trovare applicazione per la concessione dei contributi relativamente a domande presentate entro il giorno antecedente alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Sono fatte salve, fino a esaurimento, le procedure relative all'erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica già prenotate presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e presso le strutture convenzionate entro la data di entrata in vigore di questa legge.

4. La Giunta provinciale adotta i provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 6 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. La Giunta provinciale in sede di riparto del fondo sanitario provinciale individua la quota delle risorse da destinare agli interventi di cui alla presente legge.

2. Agli oneri per il triennio 2008-2010 derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il fondo sanitario provinciale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia. La Giunta provinciale può, in relazione ai fabbisogni previsti per gli interventi di cui alla presente legge, disporre prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), per integrare gli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale del fondo sanitario provinciale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale n. 7 del 1979.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 dicembre 2007

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

I servizi del Consiglio provinciale - in collaborazione coi servizi della Giunta - hanno scritto le note che seguono la legge e l'indice che precede la legge per facilitare la lettura del testo. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia della legge annotata e degli atti trascritti.

Nota all'articolo 3

- L'articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, dispone:

"Art. 6

Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi

1. Nei casi in cui le singole leggi provinciali subordinano l'effettuazione di interventi ovvero commisurano le tariffe dei servizi o i concorsi degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata, anche in deroga alle predette leggi, facendo riferimento al reddito e ad elementi significativi del patrimonio.

2. La Giunta provinciale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato di cui all'articolo 7 e sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la valutazione del reddito e degli elementi patrimoniali nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti deve avvenire con criteri omogenei per tutte le leggi di settore;
- b) e condizioni economiche sono valutate con riferimento al nucleo familiare, secondo la composizione da individuare con la deliberazione di cui al presente comma.

3. La deliberazione di cui al comma 2 può prevedere che la valutazione della condizione economica avvenga nei diversi settori di intervento mediante l'impiego, anche con criteri di gradualità, di modelli che combinino gli elementi di reddito e patrimoniali individuati con la medesima deliberazione.

4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti delle dichiarazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni economiche, nonché le modalità per l'aggiornamento delle dichiarazioni qualora intervengano modificazioni negli elementi considerati per la valutazione. Le predette dichiarazioni sono utilizzate con riferimento a tutte le istanze presentate alla Provincia per l'ottenimento di benefici la cui attribuzione sia subordinata alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti.

4 bis. La Provincia può assumere a proprio totale o parziale carico, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, gli oneri per la valutazione della condizione economico-patrimoniale nei confronti di beneficiari di interventi di competenza di soggetti pubblici del territorio provinciale o di interventi di altri soggetti disciplinati dalle leggi provinciali.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, anche nel caso in cui le relative funzioni siano delegate, alle leggi provinciali che vi fanno espresso riferimento nonché agli interventi previsti dalle seguenti leggi:

- a) articolo 14 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, concernente "Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio";
- b) articolo 7, quarto comma, lettera b) e settimo comma, numeri 1) e 2), della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente "Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori", come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 20 maggio 1980, n. 12 e da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15;
- c) articolo 8, secondo comma, della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente "Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori", come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15;
- d) articoli 24, comma 1, lettera c), e 25, anche in relazione al disposto degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento";

- e) articolo 2 della legge provinciale 1° settembre 1980, n. 30, concernente "Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale";
 - e bis) articolo 5, comma 6, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34 e dall'articolo 70 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;
 - e ter) articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria), come modificato dall'articolo 96 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;
 - e quater) legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia Autonoma di Trento"), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;
 - e quinquies) legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
 - e sexies) articolo 2, comma 1, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)."
- L'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, dispone:

"Art. 7

Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi: modifica all'articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3

1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, concernenti la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi, la Giunta provinciale individua i settori di applicazione anche con criteri di gradualità di un sistema esperto, che prenda in considerazione il reddito ed elementi significativi del patrimonio del nucleo familiare di appartenenza, da utilizzare per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti agevolazioni, sussidi o servizi pubblici previsti da leggi provinciali. Il sistema esperto si applica anche agli altri settori di spesa che prevedono interventi, tariffe o concorsi degli utenti, da graduare in relazione alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti. Anche questi settori sono individuati dalla Giunta provinciale.

2. Il predetto sistema può essere applicato nei diversi settori, anche avvalendosi dei comuni e di altri enti pubblici, nonché previa convenzione, in relazione alla particolare tipologia dei settori presi in considerazione, di organismi sociali, di enti creditizi e di altri soggetti dotati di adeguata organizzazione tecnico-amministrativa.

2 bis. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere la corresponsione di compensi per i soggetti dotati di adeguata organizzazione tecnico-amministrativa di cui si avvalgono gli enti pubblici per l'applicazione del sistema di cui al comma 1.

2 ter. Per l'applicazione del sistema di cui al comma 1 è autorizzata la costituzione di banche dati che possono essere gestite in modo centralizzato, nel rispetto dei principi e delle garanzie previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). L'attuazione di eque politiche per gli interventi agevolativi e la semplificazione degli adempimenti posti in capo agli utenti costituisce finalità di rilevante interesse pubblico; la Giunta provinciale individua i tipi di dati e di operazioni eseguibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. L'applicazione del sistema esperto avviene previa revisione delle procedure amministrative nei diversi settori in coerenza con i principi contenuti nella disciplina nel procedimento amministrativo, secondo criteri di semplificazione, snellimento ed efficienza. A tal fine la Giunta provinciale con propri provvedimenti definisce per ciascun settore:

- a) le modalità di presentazione delle domande, prevedendo idonee forme di assistenza ai soggetti richiedenti nella elaborazione delle domande e valorizzando l'utilizzo della documentazione e delle dichiarazioni già in possesso della Provincia anche per altri fini, senza ulteriori adempimenti per i richiedenti medesimi;
- b) le procedure per l'istruttoria e la concessione dei sussidi e delle agevolazioni, prevedendo specifiche modalità per gli interventi che presentano caratteristiche di urgenza e di indilazionabilità;
- c) i criteri e le modalità per la valutazione di particolari situazioni di bisogno in relazione a significative variazioni intervenute nella condizione del nucleo familiare successivamente ai periodi temporali considerati nelle dichiarazioni e nella documentazione di cui alla lettera a).

4. *omissis.*"

Nota all'articolo 6

- Per l'articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, si veda la nota all'articolo 3.
- Per l'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, si veda la nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 7

- L'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dispone:

"Art. 9

Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, definiti dal piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. La denominazione dei fondi di cui al presente articolo deve contenere l'indicazione «fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale». Tale denominazione non può essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per finalità diverse.

3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti:

- a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
- b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale;
- c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;
- d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 1, comma 16 operanti nei settori dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza sanitaria;
- e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute;
- f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.

4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è rappresentato da:

- a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate;
- b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.

5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese:

- a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate;
- b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale;
- c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.

6. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, sono individuate le prestazioni relative alle lettere a), b) e c) del comma 5, nonché quelle ricomprese nella lettera c) del comma 4, le quali, in via di prima applicazione, possono essere poste a carico dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, in forma singola o associata, possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al presente articolo.

8. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, è emanato, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento disciplina:

- a) le modalità di costituzione e di scioglimento;
- b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
- c) le forme e le modalità di contribuzione;
- d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
- e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e al suo nucleo familiare;
- f) le cause di decadenza della qualificazione di fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale.

9. La vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è disciplinata dall'articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanità, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8.

10. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia al momento dell'entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133."

Nota all'articolo 10

- Gli articoli 20 e 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, dispongono:

"Art. 20

Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine

È iscritto, tra gli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, un fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine.

Con deliberazione della Giunta provinciale sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti che si rivelino insufficienti, dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio o di ordine, secondo la legislazione in vigore.

Gli oneri per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti e per gli interessi passivi su anticipazioni di cassa sono compresi fra le spese obbligatorie.

L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del presente articolo è allegato al documento tecnico.

La Giunta provinciale può deliberare, stabilendone i limiti, che gli atti di cui al presente articolo siano delegati all'assessore competente in materia di bilancio

Art. 27
Variazioni di bilancio

Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20."

LAVORI PREPARATORI

Testo unificato dei seguenti disegni di legge:

- 18 marzo 2004, n. 40, d'iniziativa del consigliere Sergio Muraro (Autonomisti - Casa dei Trentini), concernente "Norme per l'assistenza odontoiatrica";
- 22 aprile 2004, n. 48, d'iniziativa dei consiglieri Paolo Barbacovi, Mauro Bondi, Roberto Pinter, Giuseppe Parolari (Sinistra democratica e riformista del Trentino per l'Ulivo), concernente "Prevenzione e assistenza odontoiatrica";
- 11 ottobre 2004, n. 79, d'iniziativa della Giunta provinciale (per iniziativa dell'assessore Remo Andreolli), concernente "Nuova disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento";
- 7 marzo 2007, n. 224, d'iniziativa del consigliere Pino Morandini (UDC - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), concernente "Nuova disciplina degli interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica";
- assegnati alla Quarta Commissione permanente rispettivamente il 26 marzo 2004, il 28 aprile 2004, il 27 ottobre 2004 e il 22 marzo 2007.
- Parere favorevole della Quarta Commissione permanente espresso sul testo unificato avente ad oggetto "Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento" il 16 ottobre 2007.
- Approvato dal Consiglio provinciale il 5 dicembre 2007.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

20 novembre 2007, n. 25-105/Leg.

(Registrato alla Corte dei conti il 11.12.2007, registro 1, foglio 23)

Nuova organizzazione delle verifiche periodiche obbligatorie a fini di sicurezza (art. 2 LP 9 febbraio 2007, n. 3)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";
- visto l'articolo 2 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3, concernente "Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2432 di data 9 novembre 2007, con la quale è stato approvato il presente regolamento;

emana

il seguente regolamento:

Art. 1
Finalità della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione delle verifiche periodiche di macchine, impianti e apparecchi previste dalle norme di sicurezza da esso individuate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3, di seguito indicata come "legge", al fine di garantire l'effettiva e puntuale esplicazione nei tempi stabiliti di tutte le verifiche da effettuare obbligatoriamente sul territorio provinciale, aumentando il livello di sicurezza connesso con l'uso di dette attrezzature; di introdurre un adeguato coordinamento pubblico del sistema delle verifiche, prevedendo allo scopo standard di qualità e indirizzi tecnici, nonché controlli a campione sulla corretta effettuazione delle verifiche affidate a soggetti privati, in grado di assicurare omogeneità e pari efficacia di tutte le verifiche svolte; di assicurare il miglior utilizzo delle risorse dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari destinate alla sicurezza e di mettere i soggetti tenuti a far effettuare le verifiche in condizione di rispettare più agevolmente ed efficacemente gli obblighi a loro carico.

*Art. 2**Verifiche di competenza degli esperti verificatori*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, le verifiche di attrezzature previste dalle norme di sicurezza, attualmente affidate in via esclusiva all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono effettuate da esperti iscritti in un apposito Elenco provinciale degli esperti verificatori costituito presso l'Azienda medesima.

2. Le attività relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'elenco provinciale e alla tenuta dello stesso sono svolte dalle competenti strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

*Art. 3**Verifiche di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari*

1. Rimangono di competenza esclusiva dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari le verifiche periodiche delle attrezzature individuate con deliberazione della Giunta provinciale assunta in attuazione dell'articolo 2, comma 3 della "legge" per il miglior perseguimento delle finalità della nuova disciplina dell'organizzazione delle verifiche.

2. Sono altresì effettuate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari le verifiche periodiche di attrezzature della Provincia e di enti o agenzie provinciali, nonché di altri enti pubblici, anche non rientranti fra quelle riservate alla sua competenza esclusiva, ove l'Azienda sia in grado di provvedere entro i termini previsti dalla specifica normativa. L'Azienda approva criteri e modalità per l'effettuazione delle predette verifiche; ove la stessa reputi di non essere in grado di provvedere entro i termini previsti, ne informa l'ente o l'agenzia interessata preventivamente e, comunque, almeno novanta giorni prima della scadenza del termine affinché possa rivolgersi a un esperto verificatore iscritto nell'elenco provinciale o, se del caso, agli altri soggetti competenti a effettuare verifiche ai sensi di disposizioni normative statali.

3. L'Azienda provvede inoltre a effettuare le verifiche di attrezzature, anche non rientranti fra quelle riservate alla sua competenza esclusiva, su richiesta di ogni altro soggetto, qualora l'interessato comprovi l'impossibilità di effettuare le medesime entro i termini previsti dalla normativa che le concerne per indisponibilità di esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale o di altri soggetti competenti a effettuare verifiche ai sensi di disposizioni normative statali. L'Azienda adotta appositi criteri ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di incidenti o infortuni o in presenza di altre analoghe circostanze di assoluta necessità di provvedere.

*Art. 4**Effetti dell'iscrizione nell'Elenco provinciale degli esperti verificatori*

1. Gli esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale effettuano le verifiche periodiche delle tipologie di attrezzature previste dalle norme di sicurezza, in relazione alle quali l'iscrizione stessa è stata disposta.

2. Gli esperti verificatori iscritti nell'elenco svolgono le funzioni inerenti le verifiche di competenza, per le quali sono stati iscritti, per ogni effetto che le norme collegano con l'effettuazione delle stesse. La Giunta provinciale approva la modulistica per l'esercizio delle funzioni degli esperti verificatori e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina sostanziale delle singole verifiche nonché per le competenze in ordine all'effettuazione delle verifiche già riconosciute dalle norme vigenti a soggetti diversi dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari o che dovessero essere attribuite in futuro, anche in parte, a soggetti privati in base a disposizioni normative statali. In tale ultimo caso, fatto salvo l'eventuale adeguamento formale delle disposizioni dettate dal presente regolamento o dalla deliberazione della Giunta provinciale assunta in attuazione dell'articolo 2, comma 3 della "legge", si applicano direttamente le norme statali.

*Art. 5**Requisiti per l'iscrizione nell'elenco provinciale*

1. Per l'iscrizione nell'elenco provinciale è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- b) laurea in Ingegneria della sicurezza e protezione o in Scienze della sicurezza e protezione;
- c) altri titoli di studio previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

2. Per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 è richiesto anche il possesso dei requisiti per poter svolgere l'attività di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 oppure, in alternativa, il possesso dei requisiti per poter svolgere l'attività di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale, secondo i criteri previsti dall'articolo 8 bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

3. Per l'iscrizione nell'elenco provinciale è altresì richiesto il conseguimento dell'apposita formazione, con il superamento dei relativi esami finali, ai sensi degli articoli 6 e 7. La Provincia si può avvalere, per l'effettuazione della formazione e degli esami, delle professionalità presenti nell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

4. Per mantenere l'iscrizione nell'elenco provinciale è richiesto che l'interessato frequenti almeno ogni cinque anni un corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia per un numero di ore di insegnamento complessivamente non minore di 20 ore, finalizzato ad aggiornare le conoscenze per l'effettuazione delle verifiche delle attrezzature per cui è stata disposta l'iscrizione. Una volta disposta la decadenza dell'iscrizione per la mancanza dei requisiti indicati, l'eventuale reinscrizione nell'elenco provinciale è soggetta alle norme per la prima iscrizione previste dal comma 3.

Art. 6

Formazione degli esperti verificatori

1. La formazione per l'iscrizione nell'elenco provinciale è organizzata dalla Provincia in relazione alle verifiche di specifiche tipologie di attrezzature, per un numero di ore di insegnamento complessivamente non minore di 40. Ai fini dell'ammissione all'esame finale, la frequenza della formazione non può essere inferiore al 90 per cento delle ore di lezione.

2. Il programma della formazione riguarda gli argomenti di seguito indicati:

- a) le responsabilità del verificatore;
- b) le attrezzature soggette a verifica in base alle norme di sicurezza;
- c) le norme che disciplinano la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature;
- d) gli obblighi di denuncia e di verifica;
- e) gli organi di vigilanza e le competenze dell'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro);
- f) le tipologie e i componenti delle attrezzature;
- g) gli elementi distintivi di ogni categoria di attrezzature;
- h) i rischi presenti nell'utilizzo e nella movimentazione dei carichi;
- i) pericoli derivanti dalla corrente elettrica: provvedimenti di protezione e norme;
- j) i pericoli derivanti dalle cariche elettrostatiche;
- k) le norme e gli obblighi inerenti l'attività svolta dagli esperti verificatori;
- l) le tecniche di comunicazione;
- m) esercitazioni pratiche di verifiche.

Art. 7

Esami per l'iscrizione nell'elenco provinciale

1. L'esame finale, da effettuare al termine della formazione finalizzata all'iscrizione nell'elenco provinciale, consiste in una prova scritta e una orale volte ad accertare le conoscenze e le competenze acquisite in relazione alle tipologie di verifiche per le quali la formazione è stata organizzata.

2. Per conseguire l'idoneità all'iscrizione nell'elenco, il candidato deve riportare, per ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

3. Le modalità per lo svolgimento dell'esame, per la proclamazione dei risultati e per la successiva iscrizione dei candidati sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, assunta sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

4. L'esame finale e la formazione di cui all'art 5, commi 2 e 3, e all'art. 6 non sono richiesti a coloro che, non più in servizio, abbiano svolto per almeno 5 anni nel decennio precedente alla data di richiesta di iscrizione nell'elenco provinciale, le mansioni oggetto del presente regolamento presso Pubbliche amministrazioni competenti alla effettuazione delle verifiche, in relazione alle singole tipologie di attrezzature oggetto del presente regolamento.

Art. 8

Ammissione diretta agli esami

1. Sono ammessi all'esame finale per l'iscrizione nell'elenco provinciale, senza l'obbligo di frequenza dei corsi previsti dall'articolo 5, commi 2, e della formazione, prevista dagli articoli 5 comma 3, e 6 del presente regolamento, i soggetti iscritti per almeno 5 anni, nel decennio precedente l'indizione degli esami, all'albo degli esperti della sicurezza della Provincia Autonoma di Bolzano per l'effettuazione delle verifiche periodiche, in relazione alle medesime tipologie di attrezzature per le quali la formazione è stata organizzata.

*Art. 9**Obblighi e incompatibilità degli esperti verificatori*

1. Gli esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti a organizzare la propria attività secondo standard di qualità tecnici e amministrativi stabiliti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari e ad autocertificare all'Azienda stessa l'effettivo conseguimento dei medesimi standard prima dell'inizio dell'attività e, periodicamente, almeno ogni cinque anni o quando richiesti.

2. Gli esperti verificatori, oltre a osservare tutte le prescrizioni che l'Azienda medesima riterrà necessario impartire per lo svolgimento delle funzioni loro affidate, sono tenuti a usare la modulistica stabilita, a conservare scrupolosamente tutti gli atti relativi alle verifiche effettuate per almeno tre anni dalla loro effettuazione e a mettere senza ritardo gli stessi a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, quando richiesti.

3. Gli esperti verificatori, entro la fine di ogni semestre, provvedono a trasmettere all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo modalità dalla stessa definite, l'elenco delle verifiche svolte nel semestre, al fine di permettere la costruzione di banche dati per fini statistici nonché l'individuazione triennale delle attrezzature di cui agli articoli 25, 131, 194 del DPR 27 aprile 1955 n. 547 (gru e apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg., ponti mobili e sospesi, scale aeree e idroestrattori) e all'articolo 50 del DPR 7 gennaio 1956 n. 164 (argani di ponti sospesi) oggetto di verifica dell'Azienda.

4. L'effettuazione delle verifiche da parte degli esperti verificatori avviene in rapporto di terzietà ed è incompatibile con lo svolgimento, nei due anni solari precedenti e successivi alla verifica, di qualsiasi attività inerente la progettazione, la costruzione, la vendita, il noleggio e la manutenzione relativa alla tipologia di attrezzatura da verificare.

*Art. 10**Indirizzi tecnici per l'effettuazione delle verifiche*

1. Oltre a individuare gli standard di qualità di cui all'articolo 9, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari approva gli indirizzi tecnici da osservare, ferme restando le norme tecniche in vigore, per l'effettuazione delle verifiche periodiche da parte dei funzionari dell'Azienda, degli esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale e degli altri soggetti competenti in base a disposizioni normative statali.

2. Gli indirizzi tecnici sono finalizzati ad assicurare la migliore sicurezza ottenibile con l'uso dei criteri di valutazione e delle tecnologie a disposizione, nonché omogeneità di comportamenti e di valutazioni da parte di tutti i soggetti.

3. Gli standard e gli indirizzi tecnici sono portati a conoscenza di tutti gli operatori interessati e della generalità dei cittadini da parte dell'Azienda con le modalità ritenute più opportune.

*Art. 11**Controlli a campione delle verifiche e cancellazione dall'elenco*

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a effettuare, con cadenza annuale, controlli a campione per la valutazione del corretto adempimento degli obblighi a carico dei titolari delle attrezzature e di quelli posti a carico dei soggetti chiamati a effettuare le verifiche periodiche anche in base a competenze loro riconosciute da disposizioni normative statali.

2. In tutti i casi in cui l'Azienda rilevi durante il periodo di validità della verifica, anche nel corso della normale attività di vigilanza, la non osservanza delle disposizioni che concernono le verifiche o degli indirizzi tecnici da essa stabiliti ai sensi dell'articolo 10, essa redige verbale di "non regolarità" della verifica e lo porta a conoscenza del soggetto titolare dell'attrezzatura verificata, trasmettendogliene copia; l'utilizzo dell'attrezzatura rimane vietato fino all'effettuazione di una nuova verifica.

3. In caso di accertamento di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9 o di non regolarità di verifiche di esperti verificatori, l'Azienda dispone, nei casi e con le modalità preventivamente stabiliti con atto del Direttore generale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, la cancellazione temporanea o, nei casi più gravi o ripetuti, definitiva dall'Elenco provinciale degli esperti verificatori.

*Art. 12**Compensi spettanti agli esperti verificatori*

1. Ferma restando la possibilità di determinare liberamente le relative tariffe, i compensi che gli esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale possono richiedere per l'esplicazione della propria attività non possono superare una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe che risultano applicabili per le corrispondenti prestazioni da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

*Art. 13**Progressivo adeguamento dell'organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari*

1. Rientra negli obiettivi di prioritaria importanza dell'Azienda il progressivo adeguamento della propria organizzazione e della propria attività al raggiungimento dell'obiettivo di dare piena attuazione alla disciplina prevista dal presente regolamento e di garantire l'effettuazione delle verifiche periodiche necessarie per le esigenze del territorio provinciale entro i termini previsti dalla specifica normativa che le concerne.

2. In tutti i casi in cui, tenuto conto dei tempi necessari per la progressiva attivazione a regime dell'elenco provinciale, non sia possibile garantire la copertura delle totalità delle verifiche necessarie sul territorio provinciale, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari fissa le percentuali minime delle verifiche la cui effettuazione è da essa garantita con le risorse che le è possibile utilizzare. L'applicazione del presente comma esclude, per le verifiche in esso contemplate, l'operatività di quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 3, comma 3.

*Art. 14**Norme transitorie e finali*

1. Le norme del presente regolamento concernenti le competenze degli esperti verificatori vengono attivate gradualmente secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale in relazione al progressivo espletamento dei corsi di formazione degli esperti e degli esami relativi e all'avvenuta iscrizione di esperti verificatori nell'elenco provinciale.

2. Le verifiche delle attrezzature cui si riferiscono in generale le disposizioni del presente regolamento sono quelle previste dalle norme di seguito indicate:

- a) articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in materia di scale aeree a inclinazione variabile, di ponti mobili sviluppabili, di ponti sospesi muniti di argano, di idroestrattori a forza centrifuga, nonché di gru e apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg.;
- b) articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, in materia di argani per ponti sospesi;
- c) decreto ministeriale 4 marzo 1982, in materia di ponteggi sospesi motorizzati;
- d) articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di ascensori e montacarichi;
- e) decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
- f) decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 in materia di apparecchi a pressione e di generatori di vapore;
- g) decreto ministeriale 1° dicembre 1975, in materia di generatori di calore per impianti di riscaldamento.

3. Con la dizione: "attrezzature" il presente regolamento si riferisce a tutte le macchine, gli impianti e gli apparecchi comunque soggetti a verifiche periodiche in base alle norme indicate nel comma 2.

4. La formazione degli esperti verificatori, prevista dal presente regolamento, è compresa nel Programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario di cui all'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 20 novembre 2007

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

NOTE*Avvertenza*

Le note riportate di seguito, redatte a cura del Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie della Provincia Autonoma di Trento, non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Nota al titolo:

- La legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3, reca: "Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro".

Nota alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta."

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

Nota all'art. 1

- L'articolo 2 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 dispone:

"Art. 2

Nuova organizzazione delle verifiche periodiche di macchine, impianti e apparecchi

1. Ferme restando le responsabilità e i doveri stabiliti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è affidato a esperti verificatori nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro, iscritti in un apposito elenco provinciale, il compito di effettuare le verifiche di macchine, impianti e apparecchi, finora soggetti a verifiche periodiche da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Spettano in ogni caso all'Azienda provinciale per i servizi sanitari le funzioni di indirizzo necessarie per l'effettuazione delle verifiche e quelle di controllo a campione sulla corretta effettuazione delle stesse.

2. Con norme regolamentari sono specificati i compiti affidati agli esperti iscritti nell'elenco provinciale degli esperti verificatori, sia in relazione alla loro qualificazione che alla tipologia di problematiche da affrontare, nonché le verifiche che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari non è più chiamata a effettuare e quelle che continua a svolgere, in caso di necessità o per quanto riguarda il settore pubblico, dopo l'attivazione del nuovo sistema normativo. Con le medesime norme regolamentari sono dettate le altre disposizioni occorrenti per l'applicazione di questo articolo; sono a tal fine individuati, in particolare, le modalità per la tenuta dell'elenco provinciale degli esperti verificatori, i requisiti professionali necessari per l'iscrizione, i casi e le modalità di accertamento dei requisiti professionali mediante esami, le disposizioni circa la cancellazione temporanea e, nei casi più gravi, definitiva degli esperti verificatori che non adempiono gli obblighi a loro carico o che comunque non svolgono correttamente i propri compiti, nonché le disposizioni che cessano di applicarsi a seguito dell'attivazione del nuovo sistema di verifiche disciplinato da questo articolo.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, l'elenco delle macchine e impianti, soggetti a verifica periodica ai sensi degli articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), che devono essere verificate mediante l'Azienda provinciale per i servizi sanitari."

Nota all'art. 5

- L'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recita:

"Art. 10

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
 - b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti."

- L'articolo 8bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dispone:

"Art. 8-bis

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.

3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e Province Autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.

6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di «Ingegneria della sicurezza e protezione» o di «Scienze della sicurezza e protezione» o di «Tecnica della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro» sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.

7. È fatto salvo l'articolo 10.

8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.

10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.

Nota all'art. 14

- Gli artt. 25, 131 e 194 del DPR 27 aprile 1955 n. 547 individuano le attrezzature oggetto di verifica annuale, ai fini della sicurezza dei lavoratori. In particolare gli articoli si riferiscono alle seguenti attrezzature: scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili su carro e ponti sospesi muniti di argano, idroestrattori a forza centrifuga con diametro esterno del paniere superiore a 5 centimetri, gru e altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi.

- L'art. 50 del DPR 7 gennaio 1956 n. 164 dispone che gli argani per ponti sospesi devono essere collaudati prima dell'impiego e sottoposti a verifiche biennali.

- Il decreto ministeriale 4 marzo 1982 definisce le modalità per la costruzione, installazione e verifica dei ponteggi sospesi motorizzati.

- Gli artt. 13 e 14 del DPR 30 aprile 1999 n. 162 individuano le modalità per l'effettuazione delle verifiche periodiche (ogni due anni) e straordinarie degli ascensori e montacarichi, dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Gli articoli prevedono inoltre che le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.

- Il DPR 22 ottobre 2001 n. 462 disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro. Individua le modalità per la realizzazione delle verifiche a campione e periodiche ed i casi in cui sono effettuate le verifiche straordinarie, le cui spese sono a carico del datore di lavoro.

- Le disposizioni del DM 1° dicembre 2004, n. 329 sono riferite alle attrezzature a pressione e agli “insiemi” definiti in particolare ai seguenti oggetti: i generatori a vapor d’acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d’acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall’ISPESL, gli apparecchi semplici a pressione, i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi - vapori - gas preesistenti e già posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002 non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale. Le disposizioni del decreto definiscono altresì le modalità per le verifiche di “primo impianto”, periodiche, di riqualificazione periodica e di riparazione o modifica.
- L’articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996 n. 8 dispone:

“Art. 43

Interventi per la formazione del personale dei servizi sanitari

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 18, comma 2, della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap), la Provincia assicura la fruizione agevolata di servizi residenziali e di ristorazione a favore degli studenti frequentanti i corsi sanitari e socio-sanitari, avvalendosi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell’Opera universitaria. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le eventuali intese con altri soggetti che siano in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

2. La Provincia può altresì erogare, direttamente o avvalendosi dell’Opera universitaria, borse di studio a favore degli studenti medesimi residenti in provincia di Trento, purché non fruiscano di analoghe provvidenze, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed eventualmente di ulteriori spese sostenute per la frequenza ai corsi.

3. La Giunta provinciale, a decorrere dall’anno formativo 2005-2006, sentito l’organismo rappresentativo delle professioni sanitarie, adotta un programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale, nel quale sono definiti gli interventi di cui all’articolo 18, comma 2, della legge provinciale n. 8 del 2003 e i relativi criteri organizzativi e modalità gestionali e sono determinati gli indirizzi e individuati gli obiettivi di interesse provinciale per il funzionamento del sistema della formazione continua. Tale programma triennale può essere annualmente aggiornato con riferimento alle eventuali esigenze emerse dagli atti di programmazione sanitaria o per adeguamenti alle disposizioni in materia di formazione. Nel programma sono definiti in particolare i criteri per la programmazione, l’organizzazione, il finanziamento e lo svolgimento dei corsi di formazione manageriale.

3-bis. Ai medici frequentanti i corsi di formazione specifica in medicina generale è corrisposta durante tutto il periodo di partecipazione una borsa di studio, il cui importo e modalità di erogazione sono definiti dalla Giunta provinciale, tenendo conto degli importi stabiliti a livello nazionale per le analoghe borse di studio.

4. Il secondo comma dell’articolo 12 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 è abrogato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo provvede l’Azienda provinciale per i servizi sanitari nell’ambito delle assegnazioni disposte dalla Provincia per le funzioni del servizio sanitario provinciale di cui all’articolo 1 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, come sostituito dall’articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, ovvero la Provincia utilizzando gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alle leggi provinciali sopra richiamate (capitolo 32100).”

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

21 novembre 2007, n. 26-106/Leg.

(Registrato alla Corte dei conti il 11.12.2007, registro 1, foglio 24)

Regolamento di esecuzione dell’articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 concernente l’istituzione del canone per l’occupazione di spazi e di aree pubbliche (COSAP)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto l’art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2503 di data 16 novembre 2007 concernente l’approvazione del “Regolamento di esecuzione dell’articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 concernente l’istituzione del canone per l’occupazione di spazi e di aree pubbliche”,

emana

il seguente regolamento:

*Art. 1**Oggetto*

1. In attuazione dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, il presente regolamento disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche della Provincia.

*Art. 2**Ambito di applicazione del canone*

1. Sono soggette al canone le occupazioni, permanenti o temporanee, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio stradale e al patrimonio indisponibile funzionale alla viabilità della Provincia. Sono soggette al canone anche le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. Il canone previsto dal presente regolamento si applica altresì alle occupazioni, permanenti o temporanee, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio dello Stato-ramo strade, per le quali sono state delegate alla Provincia le funzioni in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

3. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, con o senza costruzione di manufatti o di impianti, aventi durata non inferiore ad un anno.

4. Sono temporanee le occupazioni effettuate, anche con manufatti o impianti, di durata inferiore all'anno.

*Art. 3**Esenzioni*

1. Non sono soggette al pagamento del canone:

- a) le occupazioni con balconi, verande, bow windows e analoghi infissi di carattere stabile, nonché con tende solari poste a copertura dei balconi;
- b) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
- c) le occupazioni effettuate da e per conto dello Stato, delle regioni, delle province, degli enti locali, a condizione che tali enti abbiano previsto la stessa esenzione a favore della Provincia autonoma di Trento;
- d) le occupazioni effettuate da e per conto di enti religiosi finalizzate all'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- e) le occupazioni effettuate, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, da e per conto degli enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
- f) le occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, con gli orologi di pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e con le aste delle bandiere istituzionali;
- g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei parcheggi ad esse assegnati;
- h) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- i) gli accessi, le diramazioni e gli innesti;
- j) le occupazioni con innesti, allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, salvo quanto previsto dall'articolo 10;
- k) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- l) le occupazioni con impianti adibiti a servizio pubblico nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia alla scadenza;
- m) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche ed impianti elettrici connessi alle stesse necessari per l'attività agricola nei comuni classificati montani ai sensi della vigente normativa;
- n) le occupazioni effettuate con specchi parabolici;
- o) fino all'anno 2016 incluso, le occupazioni realizzate dai soggetti previsti dall'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, che realizzano l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico;
- p) le occupazioni di entità inferiore a 0,50 metri quadrati o lineari.

*Art. 4**Soggetti tenuti al pagamento del canone*

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione degli spazi e delle aree indicati dall'articolo 2 o, nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 5, dal soggetto che occupa abusivamente tali spazi ed aree.

*Art. 5**Occupazioni abusive*

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione o di autorizzazione, o quando questo sia scaduto e non sia intervenuto il rinnovo o la proroga, o sia stato revocato.

2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione o di autorizzazione.

3. L'occupazione abusiva comporta il pagamento del canone in proporzione alla superficie effettivamente occupata.

4. Ai fini della determinazione del canone dovuto si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. In tal caso il canone è dovuto per l'importo corrispondente all'anno in cui l'occupazione è stata accertata. Qualora sia accertato un periodo di occupazione superiore all'anno il canone è commisurato al periodo di effettiva occupazione.

5. Ai fini della determinazione del canone dovuto le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal decimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale. Qualora sia accertato un periodo di occupazione superiore a dieci giorni il canone è commisurato al periodo di effettiva occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono altresì irrogate le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

*Art. 6**Criteri di determinazione del canone*

1. Il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) classificazione in categorie di importanza di strade, aree e spazi pubblici, con previsione di una tariffa base, annua o giornaliera, il cui ammontare è stabilito dall'articolo 8;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione, individuati nella tabella A allegata al presente regolamento.

*Art. 7**Classificazione in categorie di importanza di strade, aree e spazi pubblici*

1. Ai fini della determinazione del canone, le strade, le aree e gli spazi pubblici di cui all'articolo 2 sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) categoria I, che comprende le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento secondo la classificazione contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
- b) categoria II, che comprende tutte le aree e gli spazi pubblici non compresi nella categoria I.

*Art. 8**Ammontare della tariffa base*

1. Per le occupazioni temporanee espresse in metri quadrati la tariffa giornaliera per metro quadrato è di:

- a) 2,0400 euro per la categoria I;
- b) 1,0200 euro per la categoria II.

2. Per le occupazioni temporanee espresse in metri lineari la tariffa giornaliera per metro lineare è di:

- a) 0,0408 euro per la categoria I;
- b) 0,0204 euro per la categoria II.

3. Per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati la tariffa annua per metro quadrato è di:

- a) 34,6800 euro per la categoria I;
- b) 17,3400 euro per la categoria II.

4. Per le occupazioni permanenti espresse in metri lineari la tariffa annua per metro lineare è di:

- a) 0,3060 per la categoria I;
- b) 0,1530 per la categoria II.

5. Le tariffe previste dal presente articolo sono aggiornate annualmente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991 n. 2.

Art. 9

Determinazione del canone complessivo

1. La misura complessiva del canone è determinata moltiplicando l'ammontare della tariffa base giornaliera o annua, stabilito ai sensi dell'articolo 8, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o lineari corrispondenti all'entità dell'occupazione.

2. Per le occupazioni temporanee l'importo giornaliero ottenuto ai sensi del comma 1 va moltiplicato per il numero dei giorni di occupazione. Per occupazioni di durata inferiore alle ventiquattro ore l'importo giornaliero ottenuto va ripartito in base alle ore di effettiva occupazione. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni il canone è ridotto del 20 per cento. Per le occupazioni di durata non inferiore a trenta giorni il canone è ulteriormente ridotto del 50 per cento.

3. Per le occupazioni permanenti il canone dovuto per la prima annualità è ridotto del 50 per cento in caso di autorizzazioni o concessioni rilasciate nel corso del secondo semestre. Per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati il canone è ridotto del 30 per cento per ogni metro quadrato eccedente i 50 metri quadrati e fino a 100 metri quadrati; è ridotto del 70 per cento per ogni metro quadrato eccedente i 100 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati; è ridotto del 90 per cento per ogni metro quadrato eccedente i 500 metri quadrati.

4. Il canone minimo dovuto non può essere inferiore a 25 euro.

Art. 10

Determinazione del canone per occupazioni permanenti da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi.

1. Per le occupazioni permanenti di spazi e di aree pubbliche indicati dall'articolo 2, comma 1, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze presenti nel territorio provinciale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, applicando la seguente misura unitaria riferita alle sotto indicate classi di comuni:

- a) fino a 20.000 abitanti, 0,180785 euro;
- b) oltre 20.000 abitanti, 0,150731 euro.

2. L'ammontare complessivo dei canoni annui non può in ogni caso essere inferiore a 500,00 euro, anche in caso di numero di utenze pari a zero.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Le aziende erogatrici di pubblici servizi devono comunicare alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno il numero delle utenze riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Per le occupazioni permanenti di spazi e di aree pubbliche indicati dall'articolo 2, comma 2, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato ai sensi degli articoli da 6 a 9.

Art. 11

Canone per le autorizzazioni relative alla pubblicità posta lungo le strade provinciali e statali o in vista di esse.

1. Il canone per le autorizzazioni relative a cartelli pubblicitari posti lungo le strade provinciali e statali o in vista di esse è determinato moltiplicando l'importo di 9,4248 euro per la superficie in metri quadrati del cartello pubblicitario. Per cartelli posizionati in area destinata alla distribuzione di carburanti, l'importo è maggiorato di 6,2628 euro.

2. In caso di cartello pubblicitario illuminato il canone è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione pari a 1,5.

3. Per l'apposizione di sostegni dei cartelli pubblicitari su pertinenze stradali di proprietà della Provincia e dello Stato, al canone complessivo è applicata una quota aggiuntiva di 30,60 euro.

4. Gli importi di cui al comma 1 del presente articolo sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991 n. 2.

Art. 12

Modalità per il pagamento del canone

1. Il canone è corrisposto annualmente in unica soluzione per le occupazioni permanenti. Per le occupazioni di cui all'articolo 10, il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4.

2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

3. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 285 del 1992, l'ammontare dei canoni per le occupazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento è riportato nei relativi provvedimenti di autorizzazione e concessione.

Art. 13

Termine per la variazione degli importi del canone

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 28, comma 4, della legge provinciale n. 20 del 2005, la Giunta provinciale può deliberare la variazione degli importi previsti dal presente regolamento entro il 31 ottobre di ogni anno a valere sull'anno successivo.

Art. 14

Efficacia del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2008.

TABELLA A

(Articolo 7, comma 1, lett. d)

Tipologia di occupazione	Coefficiente di valutazione	
	OCCUPAZIONI PERMANENTI	
Posa cavidotti, condutture in senso longitudinale alla strada su area non pavimentata (solo occupazioni permanenti espresse in metri lineari)	diametro fino a 20 cm	1,9
	diametro oltre 20 cm	3,1
Posa cavidotti, condutture in senso longitudinale alla strada su area pavimentata (solo occupazioni permanenti espresse in metri lineari)	diametro fino a 20 cm	2,5
	diametro oltre 20 cm	4
Posa cavidotti, condutture in senso longitudinale alla strada su opere d'arte (solo occupazioni permanenti espresse in metri lineari)	diametro fino a 20 cm	3,7
	diametro oltre 20 cm	6,2
Posa linee aeree e similari in senso longitudinale alla strada (solo occupazioni permanenti espresse in metri lineari)	3,2	
Posa cavidotti, condutture in senso trasversale alla strada su area non pavimentata (solo occupazioni permanenti espresse in metri lineari)	diametro fino a 20 cm	14
	diametro oltre 20 cm	23
Posa cavidotti, condutture in senso trasversale alla strada su area pavimentata (solo occupazioni permanenti espresse in metri lineari)	diametro fino a 20 cm	21
	diametro oltre 20 cm	35
Posa cavidotti, condutture in senso trasversale alla strada su opere d'arte (solo occupazioni permanenti espresse in metri lineari)	diametro fino a 20 cm	36
	diametro oltre 20 cm	60
Posa linee aeree e similari in senso trasversale alla strada (solo occupazioni permanenti espresse in metri lineari)	10	
Occupazioni per impianti ripetitori di telefonia cellulare in galleria, compresa se disponibile corrente elettrica fino a 3 kw (solo occupazioni permanenti espresse in metri quadrati)	10	
Occupazioni (compresi i parcheggi) per attività aventi natura commerciale, industriale, artigianale (solo occupazioni permanenti espresse in metri quadrati)	0,45	
Occupazioni (compresi i parcheggi) connesse all'uso di civile abitazione (solo occupazioni permanenti espresse in metri quadrati)	0,3	
Occupazioni per scopi agricoli (solo occupazioni permanenti espresse in metri quadrati)	0,05	
Altre occupazioni (solo occupazioni permanenti espresse in metri quadrati)	0,1	
OCCUPAZIONI TEMPORANEE		
Occupazioni realizzate con chioschi o tavolini da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (solo occupazioni temporanee espresse in metri quadrati)	0,5	
Occupazioni per impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia e cantieri stradali (solo occupazioni temporanee espresse in metri quadrati)	0,4	
Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo (solo occupazioni temporanee espresse in metri quadrati)	0,3	
Manifestazioni politiche, culturali o sportive (solo occupazioni temporanee espresse in metri quadrati)	0,1	
Altre occupazioni temporanee di suolo pubblico	0,5	

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 21 novembre 2007

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

NOTE*Avvertenza*

Le note riportate di seguito, non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Nota al titolo

- La legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 concerne le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria)"
- L'articolo 28 della predetta legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, recita:

"Art. 28

Canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche e modificazione dell'articolo 47 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale)

1. È istituito il canone per l'occupazione di strade, di aree e dei relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.

2. La Giunta provinciale stabilisce con regolamento la disciplina del canone, ivi comprese le agevolazioni e le esenzioni, nonché i criteri di determinazione dei canoni relativi alle autorizzazioni e concessioni sulle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade, di aree e dei relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia. Il regolamento è informato a principi di uniformità con il canone dovuto sulle occupazioni di strade, di aree e dei relativi spazi appartenenti al demanio dello Stato, per le quali sono state delegate le funzioni in materia di viabilità ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); il regolamento deve in ogni caso prevedere le esenzioni dal pagamento del canone per le fattispecie corrispondenti a quelle già previste dalle disposizioni provinciali in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge. Il canone è determinato tenendo conto dell'entità dell'occupazione, dell'importanza del bene occupato, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività. Il regolamento può prevedere agevolazioni ed esenzioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali nonché per le occupazioni effettuate dallo Stato o da altri enti territoriali, anche tenendo conto del principio di reciprocità. In ogni caso le occupazioni realizzate dai soggetti previsti dall'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, relativo allo sviluppo della larga banda, sono esenti dal canone previsto dal comma 1 fino all'anno 2016 incluso. Il regolamento, inoltre, può prevedere il pagamento del canone per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

3. Il canone relativo alle occupazioni realizzate con cavi, condutture e impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi o da aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, è determinato forfettariamente sulla base del numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel territorio provinciale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La misura forfettaria non può essere superiore a 0,20 euro per ogni utenza. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a 500 euro.

4. Entro il termine stabilito dal regolamento la Giunta provinciale può modificare gli importi del canone determinati con il regolamento nella misura compresa tra l'80 e il 120 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 3.

5. omissis (16)

6. Questo articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del suo regolamento di esecuzione. A decorrere dalla medesima data cessa il versamento della tassa dovuta alla Provincia per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), prevista dal capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale)."

Nota alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta."

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di

commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

Nota all'articolo 1

Per l'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 si veda la nota al titolo.

Nota all'articolo 2

- L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, dispone:

"Art. 19

Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo, resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

- a) alle strade statali;
- b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessità dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario;
- c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;
- d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico;
- e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
- f) (alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico ed ai relativi impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica);
- g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti;
- h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;
- i) alle modalità di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale.

A decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade.

Le Province Autonome di Trento e di Bolzano predispongono i piani pluriennali di viabilità e i piani triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale secondo gli indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici, individuando gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi ed i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e i presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

I beni immobili espropriati dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettificazione e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla Provincia Autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo presidente, i relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti. I beni immobili che risultino non più funzionali alla viabilità stradale dello Stato, diversi da quelli previsti nel precedente periodo, sono trasferiti sulla base di appositi verbali di consegna redatti, anche di volta in volta, di intesa fra i rappresentanti della Provincia Autonoma interessata e dell'amministrazione statale competente. Tali verbali costituiscono titolo per l'intavolazione, su richiesta del Presidente della Provincia Autonoma.

Le somme spettanti alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al secondo comma del presente articolo sono così determinate per il periodo 1° luglio 1998-31 dicembre 1999:

- a) per tutte le spese di funzionamento e di manutenzione della rete stradale, escluse quelle di cui alla lettera b), la somma pari alla media aritmetica dell'analoga spesa sostenuta dall'ANAS negli anni 1995 e 1996 nelle stesse province;
- b) per le spese di investimento, la somma pari alle risorse già previste, per ciascuna delle due province, nel programma triennale per la viabilità 1997-1999, per quanto già non erogato dall'ANAS alla data del 30 giugno 1998. Entro il 30 giugno 1998, le province presentano programmi modificativi e/o integrativi, da approvare con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo, da realizzare a proprio carico, che prevedano investimenti aggiuntivi per l'ammodernamento e l'incremento della rete stradale oggetto della delega. In sede di definizione del programma triennale 2000-2002 si tiene conto dello stato di attuazione dei predetti programmi.

Relativamente al triennio 2000-2002, le somme da erogarsi alle due province, per i medesimi fini di cui al comma precedente, sono determinate, nell'ammontare pari alla percentuale derivante dal rapporto tra estensione della rete stradale rispettivamente localizzata nel territorio delle due province ed estensione dell'intera rete stradale statale, risultante al 31 dicembre 1996 applicata ai corrispondenti stanziamenti, previsti nel bilancio dello Stato per la viabilità, esclusi quelli per gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1° luglio 1998.

Per gli anni successivi al 2002, il criterio di calcolo di cui al comma precedente è applicato all'estensione della rete stradale statale risultante al 31 dicembre 2002.

I dati necessari per la quantificazione delle somme spettanti alle Province Autonome ai sensi del presente articolo sono accertati in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle Province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici.

Il prelievo di dette somme è effettuato dai trasferimenti statali di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, se capienti, stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Con decreto del Ministro del tesoro sono apportate le relative variazioni compensative di bilancio.

Il pagamento delle somme spettanti alle Province Autonome ai sensi del presente articolo è effettuato con periodicità trimestrale."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recita:

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
 - a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
 - b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
 - c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
 - d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo Statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello Statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

- a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.

- L'art. 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, dispone:

“Art. 19*Disposizioni per lo sviluppo della larga banda*

1. La Provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi e individua le strategie operative di carattere tecnico ed economico per la realizzazione dell'infrastruttura medesima.

3. L'infrastruttura prevista dal comma 2, o parte di essa, può essere realizzata anche da una società controllata, anche indirettamente, dalla Provincia, alla quale può essere conferita anche la parte di infrastruttura realizzata direttamente dalla Provincia medesima. Per la realizzazione dell'infrastruttura la Provincia può concedere a tale società specifici contributi previa stipulazione di una convenzione che definisce:

- a) gli obblighi della società, ivi compreso il rispetto dell'atto di indirizzo previsto dal medesimo comma 2;
- b) i criteri e le modalità per l'eventuale avvalimento delle competenti strutture provinciali da parte della società, con riguardo alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura.

4. L'infrastruttura è realizzata anche utilizzando, attraverso apposite convenzioni, infrastrutture di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e statali in materia di coubicazione e di condivisione delle infrastrutture.

5. L'infrastruttura realizzata ai sensi dei commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 6, può essere messa a disposizione dei soggetti interessati per la realizzazione di reti pubbliche o private per le comunicazioni elettroniche; in tal caso la messa a disposizione è effettuata a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

6. L'infrastruttura realizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 può essere utilizzata dalla Provincia per lo sviluppo della propria rete di comunicazione elettronica privata finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico destinati a soddisfare le esigenze di comunicazione della Provincia medesima e dei soggetti aderenti al sistema informativo elettronico provinciale (SIEP). Per la realizzazione di tale rete la Provincia, anche nell'ambito della convenzione prevista dal comma 3, può riservare parte delle disponibilità strutturali derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3. Nel rispetto del diritto comunitario, la gestione della predetta rete può essere affidata ad una società avente le caratteristiche previste dal predetto comma 3.

7. In attesa della realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3, la Provincia può concedere uno specifico contributo alla società prevista dall'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), al fine di incrementare la disponibilità di connettività per la rete privata della pubblica amministrazione.

8. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia può promuovere la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico partecipando, costituendo o promuovendo la costituzione, direttamente o attraverso società dalla stessa controllate, di una società avente i requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

9. La Provincia può conferire alla società prevista dal comma 3 l'infrastruttura e la rete provinciale utilizzata per la diffusione del servizio radiomobile professionale; per il completamento e l'ammodernamento di tale infrastruttura si applica quanto previsto dal medesimo comma 3. A tale società ovvero ad una distinta società avente comunque le caratteristiche previste dal comma 3, la Provincia e i suoi enti funzionali nonché i soggetti aderenti al sistema di prevenzione e protezione della protezione civile possono affidare, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, la fornitura del servizio radiomobile professionale di rispettivo interesse.

10. Gli interventi d'infrastrutturazione previsti da quest'articolo costituiscono lavori pubblici d'interesse provinciale. Per la loro realizzazione si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche.

11. Le disposizioni di attuazione delle leggi provinciali che autorizzano la concessione di contributi e di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), possono prevedere che la concessione di tali finanziamenti sia subordinata alla realizzazione, nell'ambito dei predetti interventi, di opere funzionali al completamento o all'ammodernamento delle infrastrutture previste dai commi 2, 3 e 9; i rapporti finanziari relativi alla realizzazione delle predette opere funzionali sono regolati secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione del contributo o del finanziamento.

12. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.”

Nota all'articolo 7

- L'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dispone:

“Art. 2.

Definizione e classificazione delle strade.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A - Autostrade;
- B - Strade extraurbane principali;
- C - Strade extraurbane secondarie;
- D - Strade urbane di scorrimento;
- E - Strade urbane di quartiere;
- F - Strade locali;
- F-bis. Itinerari ciclopedonali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
- D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
- E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
- F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
- F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate «strade militari», ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

- A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

- B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
- C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
- D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale Autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale."

Nota all'articolo 8

- L'art. 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, dispone:

"Art. 7

Disposizioni in materia di canoni di concessione

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1991, dei canoni, proventi, diritti ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio della Provincia al fine di adeguarli fino alle misure massime stabilite con l'articolo 12, comma 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e relativi provvedimenti attuativi.

2. I canoni per concessione di beni demaniali e patrimoniali della Provincia non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere comunque stabiliti in misura inferiore a lire 100.000 annue.

2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'importo minimo dei canoni per l'utilizzazione delle acque pubbliche non può essere inferiore a lire 100.000 annue.

3. La misura dei canoni, proventi, diritti ed indennizzi di cui ai commi 1 e 2 può essere periodicamente adeguata per periodi non inferiori all'anno con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il 31 ottobre nei limiti delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di settembre dell'anno antecedente ovvero dell'anno con riferimento al quale è avvenuto l'ultimo aggiornamento rispetto al valore del medesimo indice, per il mese di settembre dell'anno in corso alla data della medesima deliberazione. Gli aumenti di cui al presente comma hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16, quinto comma della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3."

Nota all'articolo 11

- Per l'articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, si veda la nota all'articolo 8.

Nota all'articolo 12

- L'art. 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dispone:

"Art. 27.

Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'ANAS e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'ANAS, ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.

3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.

10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.

11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI."

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

5 dicembre 2007, n. 140

Pubblicazione degli elaborati dei nuovi rilievi topografici di parte del Comune catastale di Riva presso la sala mostre al primo piano della Rocca di Riva del Garda

Visto l'art. 4 della LR 19 dicembre 1980, n. 12, che prevede l'effettuazione nel territorio regionale del nuovo rilievo topografico al fine di realizzare il nuovo catasto geometrico numerico;

Visto il DPGR del 19 luglio 1990, n. 10/L che contiene il regolamento di esecuzione dell'art. 2 della LR 8 marzo 1990, n. 6;

Vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 con la quale sono state delegate alla Provincia Autonoma di Trento le funzioni amministrative della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari; con la medesima legge, inoltre, sono state attribuite alla Provincia Autonoma di Trento le deleghe delle funzioni statali in materia di catasto fondiario ed urbano;

In esecuzione dell'art. 4 della LR 8 marzo 1990, n. 6,

decreta

- dal 2 gennaio all'1° marzo 2008 sono esposti al pubblico presso la sala mostre al primo piano della Rocca di Riva del Garda gli elaborati del nuovo rilievo topografico per la realizzazione del catasto geometrico numerico in parte del comune catastale di Riva.

I proprietari iscritti ed i titolari di diritti reali di godimento e di garanzia possono presentare ricorso, ai sensi dell'art. 5 della LR 8 marzo 1990, n. 6, all'ufficio del Libro fondiario di Riva del Garda dal 3 marzo all'1 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 5 dicembre 2007

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

**PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO - ALTO ADIGE**

**AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 dicembre 2007, n. 212-30.1.

**Sdemanializzazione di terreni nell'ambito del
rio di Seres appartenenti al demanio idrico,
CC Longiarù, Comune di San Martino in Ba-
dia**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

di sdemanializzare in P.T. 128/II, CC Longiarù, giusto quanto previsto dal tipo di frazionamento del 21.12.2006 n. 901/2006 del geom. Thomas Agreiter, 164 m2 della p.f. 5255/8 e di farli passare fra il patrimonio disponibile.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

DEKRET DES LANDESHAUPTMANN
vom 6. Dezember 2007, Nr. 212-30.1.

**Ausgliederung von Grundstücken aus dem
öffentlichen Wassergut im Bereich des Se-
resbaches, KG Kampill, Gemeinde St. Martin
in Thurn**

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

in der Ezl. 128/II, KG Kampill, werden, gemäß Teilungsplan vom 21.12.2006 Nr. 901/2006 des Geom. Thomas Agreiter, 164 m2 der Gp. 5255/8 aus dem öffentlichen Wassergut ausgegliedert und in das verfügbare Vermögen einverleibt.

Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR.
A. AUCKENTHALER

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE DELL'IN-
TEND.SCOL.TEDESCA
15 novembre 2007, n. 3253

**Parificazione della scuola privata «Freie Wal-
dorfschule Brixen» dell'Associazione per l'in-
cremento della pedagogia waldorfiana di
Bressanone ai sensi della legge 62 del 10
marzo 2000**

omissis

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

decreta

1. a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 la parificazione della scuola privata «Freie Waldorfschule Brixen» dell'Associazione per l'incremento della pedagogia waldorfiana di Bressanone con sede in via Vintler n. 22 - 39042 Bressanone, ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000. La parificazione vale esclusivamente per la scuola primaria.

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE DELL'IN-
TEND.SCOL.TEDESCA
vom 15. November 2007, Nr. 3253

**Gleichstellung der Privatschule «Freie Wal-
dorfschule Brixen» des Vereins zur Förderung
der Waldorfpädagogik Brixen mit den Schu-
len staatlicher Art im Sinne des Gesetzes Nr.
62 vom 10. März 2000**

....

verfügt

DER ABTEILUNGSDIREKTOR

1. ab dem Schuljahr 2007/2008 die Gleichstellung der Privatschule „Freie Waldorfschule Brixen“, des Vereins zur Förderung der Waldorfpädagogik Brixen, mit Sitz in 39042 Brixen - Vintlerweg Nr. 22, im Sinne des Gesetzes Nr. 62 vom 10. März 2000. Die Gleichstellung gilt ausschließlich für die Grundschule.

2. L'amministrazione scolastica si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso originario e sul mantenimento dei presupposti prescritti dalla legge per le scuole parificate nonché un controllo delle modalità di svolgimento del servizio scolastico.
3. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Südtirol.

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
A. PERNSTICH

2. Die Schulverwaltung behält sich das Recht vor, jederzeit Kontrollen über den ursprünglichen Besitz und das Anhalten der vom Gesetz vorgeschriebenen Voraussetzungen für gleichgestellte Schulen sowie Überprüfungen bezüglich der Abwicklungsmodalitäten des Schuldienstes durchzuführen.
3. Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

DER ABTEILUNGSDIREKTOR
A. PERNSTICH

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
29 giugno 2007, n. 171/34.0

Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Bolzano (riferito alla data 31 dicembre 2006)

IL DIRETTORE DELLA
RIPARTIZIONE INNOVAZIONE, RICERCA,
SVILUPPO E COOPERATIVE

omissis

decreta

1. di trasmettere al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, ai fini della sua pubblicazione, l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre 2006, allegato al presente decreto quale sua parte integrante, degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Bolzano.

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
M. BERGAMINI RICCOBON

DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
vom 29. Juni 2007, Nr. 171/34.0

Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Bolzano (riferito alla data 31 dicembre 2006) Verzeichnis der Kreditkörperschaften und -anstalten regionalen Charakters mit Rechtssitz in Südtirol (bezogen auf den 31. Dezember 2006)

DER DIREKTOR DER
ABTEILUNG INNOVATION, FORSCHUNG,
ENTWICKLUNG UND GENOSSENSCHAFTEN

.....

verfügt

1. Dem Amtsblatt der Region Trentino Südtirol, zwecks Veröffentlichung, das beigelegte ajournierte Verzeichnis der Kreditkörperschaften und -anstalten regionalen Charakters mit Rechtssitz in Südtirol bezogen auf den 31. Dezember 2006, welches wesentlichen Bestandteil dieses Dekretes bildet, zu übermitteln.

DER ABTEILUNGSDIREKTOR
M. BERGAMINI RICCOBON

Allegato

Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale

PRADER BANK SPA
Società per azioni
Sede legale: 39100 BOLZANO - Piazzetta della Mostra 2

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA
Società per azioni
Sede legale: 39100 BOLZANO - Via Cassa di Risparmio 12/b

CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA
Società per azioni
Sede legale: 39100 BOLZANO - Via Laurin 1

CASSA RURALE DI BOLZANO
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39100 BOLZANO - Via De Lai 2

CASSA RAIFFEISEN ALTA PUSTERIA
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39038 S. CANDIDO - P.zza del Magistrato 3

CASSA RAIFFEISEN ALTA VENOSTA
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39020 S. VALENTINO A. M. - Via Vittorio Veneto 72

CASSA RAIFFEISEN DI ANDRIANO
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39010 ANDRIANO - P.zza S. Urban 10

CASSA RAIFFEISEN DI BRONZOLO - ORA
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39051 BRONZOLO - Via Nazionale 57

CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39031 BRUNICO - Via Europa 19

CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39040 CASTELROTTO - P.zza Krausen 2

CASSA RAIFFEISEN DI CIARDES
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39020 CASTELBELLO/CIARDES - Via Principale 15

CASSA RAIFFEISEN DI DOBBIACO
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39034 DOBBIACO - Via C. Künigl 1

CASSA RAIFFEISEN FIE' ALLO SCILIAR
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39050 FIE' ALLO SCILIAR - Via del Paese 16

CASSA RAIFFEISEN FUNES
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39040 FUNES - S. Pietro 119

CASSA RAIFFEISEN LACES
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39021 LACES - Via Centrale 38

CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39022 LAGUNDO - Via Strada Vecchia 21

CASSA RAIFFEISEN DI LAIVES
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39055 LAIVES - Via B. Franklin 6

CASSA RAIFFEISEN LANA
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39011 LANA - Via Mad. del Suffragio 12

CASSA RAIFFEISEN DI LASA
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39023 LASA - Via Venosta 48

CASSA RAIFFEISEN DI MARLENGO
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39020 MARLENGO - Via Franz Innerhofer 3

CASSA RAIFFEISEN DI MELTINA
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39010 MELTINA - Paese 13

CASSA RAIFFEISEN MERANO
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39012 MERANO - Corso Libertà 40

CASSA RAIFFEISEN MONGUELFO - CASIES - TESIDO
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39035 MONGUELFO - Via Pusteria 9

Anlage

Verzeichnis der Kreditkörperschaften und -anstalten regionalen Charakters

PRADER BANK AG
Aktiengesellschaft
Rechtssitz: 39100 BOZEN - Musterplatz 2

SÜDTIROLER SPARKASSE AG
Aktiengesellschaft
Rechtssitz: 39100 BOZEN - Sparkassenstr. 12/b

RAIFFEISEN LANDESBANK SÜDTIROL AG
Aktiengesellschaft
Rechtssitz: 39100 BOZEN - Laurinstr. 1

RAIFFEISENKASSE BOZEN
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39100 BOZEN - De-Lai-Str. 2

RAIFFEISENKASSE HOCHPUSTERTAL
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39038 INNICHEN - Pflegeplatz 3

RAIFFEISENKASSE OBERVINSCHGAU
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39020 ST. VALENTIN AN DER H. - Landstr. 72

RAIFFEISENKASSE ANDRIAN
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39010 ANDRIAN - St.-Urban-Platz 10

RAIFFEISENKASSE BRANZOLL - AUER
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39051 BRANZOLL - Reichsstr. 57

RAIFFEISENKASSE BRUNECK
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39031 BRUNECK - Europastr. 19

RAIFFEISENKASSE KASTELRUTH
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39040 KASTELRUTH - Krausenplatz 2

RAIFFEISENKASSE TSCHARS
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39020 KASTELBELL/TSCHARS - Hauptstr. 15

RAIFFEISENKASSE TOBLACH
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39034 TOBLACH - Graf-Künigl-Str. 1

RAIFFEISENKASSE VÖLS AM SCHLERN
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39050 VÖLS AM SCHLERN - Dorfstr. 16

RAIFFEISENKASSE VILLNÖSS
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39040 VILLNÖSS - St. Peter 119

RAIFFEISENKASSE LATSCH
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39021 LATSCH - Hauptstr. 38

RAIFFEISENKASSE ALGUND
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39022 ALGUND - Alte Landstr. 21

RAIFFEISENKASSE LEIFERS
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39055 LEIFERS - B. Franklinstr. 6

RAIFFEISENKASSE LANA
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39011 LANA - Maria-Hilf-Str. 12

RAIFFEISENKASSE LAAS
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39023 LAAS - Vinschgastr. 48

RAIFFEISENKASSE MARLING
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39020 MARLING - Franz-Innerhofer-Str. 3

RAIFFEISENKASSE MÖLTEN
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39010 MÖLTEN - Dorf 13

RAIFFEISENKASSE MERAN
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39012 MERAN - Freiheitstr. 40

RAIFFEISENKASSE WELLSBERG - GSIES - TAISTEN
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39035 WELLSBERG - Pustertaler Str. 9

CASSA RAIFFEISEN DI NALLES

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39010 NALLES - Via Gregor Gasser 2

CASSA RAIFFEISEN DI NATURNO

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39025 NATURNO - Via Principale 12

CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39056 NOVA LEVANTE - Via Roma 41

CASSA RAIFFEISEN DI NOVA PONENTE - ALDINO

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39050 NOVA PONENTE - Via Principale 4

CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39057 S. MICHELE/APPIANO - P.zza Municipio 13

CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39020 PARCINES - Via Spauregg 12

CASSA RAIFFEISEN PRATO ALLO STELVIO

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39026 PRATO ALLO STELVIO - Via Croce 3

CASSA RURALE RENON

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39054 COLLALBO - Via del Paese 7

CASSA RAIFFEISEN DI SAN MARTINO IN PASSIRIA

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39010 S. MARTINO IN PASSIRIA - Via Giovo 7

CASSA RURALE DI SALORNO

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39040 SALORNO - Via Trento 7

CASSA RAIFFEISEN DI SCENA

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39017 SCENA - P.zza Erzherzog Johann 2

CASSA RAIFFEISEN DI SENALES

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39020 SENALES - Madonna 84

CASSA RAIFFEISEN CAMPO DI TRENS

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39040 CAMPO DI TRENS - Trens 8/B

CASSA RAIFFEISEN DI TERLANO

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39018 TERLANO - P.zza Dott. Weiser 9

CASSA RAIFFEISEN DI TESIMO

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39010 TESIMO - Paese 81

CASSA RAIFFEISEN DI TIRES

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39050 TIRES - Via S. Giorgio 119

CASSA RAIFFEISEN TIROLO

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39019 TIROLO - Via Principale 31

CASSA RAIFFEISEN DI TUBRE

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39020 TUBRE - Via S. Giovanni 44

CASSA RAIFFEISEN TURES - AURINA

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39030 LUTAGO - Via Aurina 25

CASSA RAIFFEISEN ULTIMO - S. PANCRAZIO - LAUREGNO

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39016 S. WALBURGA/ULTIMO - Via Principale 118

CASSA RAIFFEISEN VAL BADIA

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39033 CORVARA - Strada Col Alt 16

CASSA RAIFFEISEN DELLA VAL PASSIRIA

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39015 S. LEONARDO IN PASSIRIA - P.zza Raiffeisen 1

CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39058 SARENTINO - P.zza della Chiesa 5

CASSA RAIFFEISEN DELLA VALLE ISARCO

Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39042 BRESSANONE - Via Croce 7

RAIFFEISENKASSE NALS

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39010 NALS - Gregor-Gasser-Str. 2

RAIFFEISENKASSE NATURNS

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39025 NATURNS - Hauptstr. 12

RAIFFEISENKASSE WELSCHNOFEN

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39056 WELSCHNOFEN - Romstr. 41

RAIFFEISENKASSE DEUTSCHNOFEN - ALDEIN

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39050 DEUTSCHNOFEN - Hauptstr. 4

RAIFFEISENKASSE ÜBERETSCH

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39057 ST. MICHAEL/EPPAN - Rathausplatz 13

RAIFFEISENKASSE PARTSCHINS

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39020 PARTSCHINS - Spaureggstr. 12

RAIFFEISENKASSE PRAD AM STILFSERJOCH

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39026 PRAD AM STILFSERJOCH - Kreuzweg 3

RAIFFEISENKASSE RITTEN

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39054 KLOBENSTEIN - Dorfstr. 7

RAIFFEISENKASSE ST. MARTIN IN PASSEIER

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39010 ST. MARTIN IN PASSEIER - Jaufenstr. 7

RAIFFEISENKASSE SALURN

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39040 SALURN - Trientstr. 7

RAIFFEISENKASSE SCHENNA

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39017 SCHENNA - Erzherzog-Johann-Platz 2

RAIFFEISENKASSE SCHNALS

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39020 SCHNALS - Unser Frau 84

RAIFFEISENKASSE FREIENFELD

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39040 FREIENFELD - Trens 8/B

RAIFFEISENKASSE TERLAN

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39018 TERLAN - Dr.-Weiser-Platz 9

RAIFFEISENKASSE TISENS

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39010 TISENS - Dorf 81

RAIFFEISENKASSE TIERS

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39050 TIERS - St.-Georg-Str. 119

RAIFFEISENKASSE TIROLO

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39019 DORF TIROLO - Hauptstr. 31

RAIFFEISENKASSE TAUFERS I. M.

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39020 TAUFERS I. M. - St.-Johann-Str. 44

RAIFFEISENKASSE TAUFERER - AHRNTAL

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39030 LUTTACH - Ahrner Str. 25

RAIFFEISENKASSE ULTEN - ST. PANKRAZ - LAUREIN

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39016 ST. WALBURG/ULTEN - Hauptstr. 118

RAIFFEISENKASSE GADERTAL

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39033 CORVARA - Col-Alt-Str. 16

RAIFFEISENKASSE PASSEIER

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39015 ST. LEONHARD IN PASSEIER - Raiffeisenplatz 1

RAIFFEISENKASSE SARNTAL

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39058 SARNTHEIN - Kirchplatz 5

RAIFFEISENKASSE EISACKTAL

Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39042 BRIXEN - Kreuzgasse 7

CASSA RAIFFEISEN DI VANDOIRES
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39030 VANDOIRES - Via J. A. Zoller 6

CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39049 VIPITENO - Città Nuova 9

CASSA RAIFFEISEN BASSA VALL'ISARCO
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39040 LAION - P.zza del Paese 6/B

CASSA RAIFFEISEN DI SELVA DI VAL GARDENA
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39048 SELVA VAL GARDENA - Via Meisules 211

CASSA RAIFFEISEN SILANDRO
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39028 SILANDRO - Via Principale 33

CASSA RAIFFEISEN DI VILLABASSA
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39039 VILLABASSA - Via Hans Wassermann 4

CASSA RAIFFEISEN CORNEDO - COLLEPIETRA
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39050 COLLEPIETRA - Paese 68

CASSA RAIFFEISEN DI RIFIANO - CAINES
Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni
Sede legale: 39010 RIFIANO - Via Jaufen 44

RAIFFEISENKASSE VINTL
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39030 VINTL - J.-A.-Zollerstr. 6

RAIFFEISENKASSE WIPPTAL
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39040 STERZING - Neustadt 9

RAIFFEISENKASSE UNTEREISACKTAL
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39040 LAJEN - Dorfplatz 6/B

RAIFFEISENKASSE WOLKENSTEIN IN GRÖDEN
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39048 WOLKENSTEIN - Meisulesstr. 211

RAIFFEISENKASSE SCHLANDERS
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39028 SCHLANDERS - Hauptstr. 33

RAIFFEISENKASSE NIEDERDORF
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39039 NIEDERDORF - Hans-Wassermann-Str. 4

RAIFFEISENKASSE KARNEID - STEINEGG
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39050 STEINEGG - Dorf 68

RAIFFEISENKASSE RIFFIAN - KUENS
Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien
Rechtssitz: 39010 RIFFIAN - Jaufenstr. 44

DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

12 ottobre 2007, n. 2224

Iniziativa di valorizzazione dell'imprenditoria artigiana, articolo 17 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 e s.m. - approvazione del bando di concorso per imprese artigiane «Tirocini doc»

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando di concorso della seguente iniziativa, che, allegato al presente atto, ne forma parte integrale e sostanziale:
“Tirocini doc - bando di concorso per imprese artigiane”, come ricompreso nel programma annuale delle iniziative approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 940 di data 4 maggio 2007;
2. di stabilire che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
3. di disporre la pubblicazione del predetto bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIROCINI DOC
BANDO DI CONCORSO PER IMPRESE ARTIGIANE

Articolo 1

Adattabilità, flessibilità e capacità di evolvere sono caratteristiche imprescindibili per le aziende che vogliono rimanere competitive sui mercati in cui operano. Queste si raggiungono attraverso competenza e professionalità. Quest'ultima costituisce una fonte di sviluppo economico laddove maturano progetti innovativi per tecnologia utilizzata, per prodotto fornito o per servizio offerto ed è un elemento essenziale sia per la crescita della produttività della singola impresa sia del sistema economico globale.

Sviluppo e diffusione dell'innovazione tecnologica e organizzativa creano e offrono nuove opportunità alle imprese, ma presuppongono processi di cambiamento e adattamento che richiedono un notevole impegno in termini di tecnologie e competenze specifiche da utilizzare; tuttavia tale impegno è spesso troppo oneroso per un'azienda impegnata a garantire il livello di produzione che il mercato richiede.

Alla luce della prima edizione del progetto Tirocini doc che ha registrato un notevole successo sia in termini di richieste sia in termini di qualità dei progetti presentati sia in relazioni ai risultati finali degli stage compiuti in azienda, con la nuova edizione di Tirocini doc si intende continuare su una strada di circolo virtuoso di connessione fra università e aziende artigiane, al fine di stimolare e di favorire il trasferimento tecnologico e lo sviluppo produttivo utilizzando competenze metodologiche e tecnico-scientifiche dell'Università di Trento.

Come la precedente edizione, il bando mira alla selezione di progetti originali, allo scopo di promuovere la diffusione di innovazione nel territorio provinciale, per rispondere ai fabbisogni delle imprese artigiane incentivando queste ultime a rivolgersi a enti esterni competenti in grado di offrire servizi in risposta a problematiche specifiche.

La finalità è quella di incoraggiare e supportare il tessuto imprenditoriale locale nelle sue iniziative per mantenere e/o migliorare la propria competitività promuovendo attività di ricerca e sviluppo, in particolare stimolando il trasferimento di tecnologie e la collaborazione tra centri di ricerca e imprese artigiane trentine.

Articolo 2

Il progetto **Tirocini doc** è volto a promuovere il trasferimento tecnologico fra l'Università di Trento e le piccole imprese attraverso **l'introduzione di un laureato in azienda** con lo scopo di migliorare le tecnologie in uso o di adottarne di nuove per ottimizzare le scelte gestionali, per realizzare nuovi prodotti o nuovi servizi.

Le proposte devono riguardare lo sviluppo di un progetto originale all'interno dell'azienda che sia volto alla crescita tecnologica o organizzativa della stessa. Le aziende interessate possono presentare domanda tramite la documentazione allegata al bando.

Possono presentare le proprie candidature:

- Imprese artigiane
- Consorzi.

La commissione valuterà e selezionerà i progetti individuandone i bisogni e i problemi tecnologici. Contestualmente avverrà la selezione e l'assegnazione del laureato alle aziende i cui progetti saranno stati giudicati meritevoli.

Non sono ammesse alla partecipazione imprese che hanno visto i loro progetti selezionati nella precedente edizione.

Il laureato si dovrà occupare di sviluppare il progetto di innovazione concordato con l'azienda seguito da un docente dell'Università di Trento esperto nella tematica da affrontare. Il docente universitario avrà l'incarico di coordinare e curare la fase di attività di ricerca e di sviluppo in laboratorio o in dipartimento fornendo il supporto tecnico-scientifico.

La Provincia Autonoma di Trento con l'Assessorato all'Artigianato e Cooperazione tramite CEii Trentino si fa carico del sostegno economico dell'inserimento del laureato in azienda.

Il laureato verrà dotato di una borsa di 12.000,00 Euro stanziata dalla Provincia Autonoma di Trento a copertura del costo del suo impegno nel portare avanti il progetto aziendale.

La borsa potrà essere sospesa e revocata qualora, durante le attività di monitoraggio del progetto effettuato da CEii Trentino, non si rilevi che non sono state realizzate le attività previste nel progetto selezionato.

Articolo 3

1. I progetti presentati dalle aziende saranno selezionate da una commissione nominata da CEii Trentino composta da docenti universitari ed esperti del mondo della ricerca.
2. La commissione stabilirà il protocollo di valutazione e selezionerà 5 imprese artigiane.
3. La durata per il completamento del progetto è fissata in dodici mesi.

Articolo 4

1. I soggetti interessati devono inviare entro e non oltre il giorno **15 dicembre 2007** la seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione (modello A allegato al bando);
- b) due copie originali del progetto (modello B allegato al bando);
- c) modulo privacy (modello C allegato al bando).

I progetti presentati sono considerati a tutti gli effetti opere dell'ingegno contenenti processi e modelli soggetti alla disciplina di cui alla legge 22.2.1941, n. 633 e ss.mm. e come tali sottratte al diritto di accesso da parte degli altri concorrenti.

Tutte le informazioni raccolte nell'ambito della selezione dei progetti presentati saranno trattate nel rispetto della piena segretezza da parte dei membri della commissione e del personale di CEii Trentino. Le informazioni relative alla caratteristiche tecniche delle proposte avanzate verranno divulgate solo dietro autorizzazione scritta da parte dei titolari dei progetti.

Articolo 5

1. L'azienda non dovrà sostenere le spese di copertura della figura professionale laureata.
2. Le eventuali spese relative a materiali utilizzati, a test o ad analisi effettuati dall'istituto di ricerca nell'ambito dello sviluppo del progetto sono a carico dell'impresa.

Articolo 6

1. CEii Trentino provvede alla raccolta, alla preselezione dei progetti e alla nomina della commissione. La commissione, con il supporto di CEii Trentino, provvede ai controlli e al monitoraggio delle attività di ciascun progetto e alla valutazione dei risultati.

Le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alla commissione sono attribuite a CEii Trentino.

2. La commissione ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e integrazioni relativamente ai progetti candidati allo scopo di definire più puntualmente gli obiettivi e le fasi del progetto.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Modello A - Domanda di partecipazione

Soggetto richiedente _____
 Legale rappresentante _____
 Sede _____
 Telefono _____
 Fax _____
 indirizzo e-mail _____
 Sito web _____
 P.IVA/CF _____

Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane n. (solo nel caso che il soggetto proponente sia un'impresa artigiana)

CHIEDE DI PARTECIPARE

Alla selezione del concorso per le piccole imprese artigiane nell'ambito del progetto Tirocini doc: come la presenza di laureati può rafforzare le imprese artigiane indetto dalla Provincia Autonoma di Trento e pertanto allega la seguente documentazione

- due copie del progetto, con indicazione dei punti previsti dal modello B
- eventuali allegati o documentazione di supporto
- Modello C, dichiarazione per il consenso del trattamento dei dati
- copia della carta d'identità con firma del titolare/legale rappresentante.

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

(articolo 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

- a) che il progetto per cui si presenta domanda è nuovo ed originale;

DICHIARA INOLTRE

- b) che l'impresa/ente è a disposizione per ulteriori richieste di informazioni da parte della commissione;
- c) di aver preso visione del regolamento del bando e libera la commissione e la Provincia Autonoma di Trento da pretese di qualsiasi natura in caso di mancata selezione. Rinuncia finora a qualsiasi azione risarcitoria e/o di rivalsa in merito alla selezione del progetto verso la commissione o verso CEii Trentino o verso le istituzioni che promuovono e/o divulgano il concorso **Tirocini doc**.

Data.....

TIMBRO

In fede

FIRMA

.....

Modello B - ELEMENTI DEL PROGETTO

1. Soggetto promotore

Ragione sociale	_____
Legale rappresentante	_____
Sede	_____
Telefono	_____
Fax	_____
indirizzo e-mail	_____
P.IVA/CF	_____
Referente	_____

2. Informazioni generali

Ambito di attività di produzione	_____
Prodotti principali	_____
Numero totale addetti	_____
Figure professionali all'interno dell'impresa	_____

Fatturato	_____
Precedenti collaborazioni con aziende, università o enti di ricerca indicandone brevemente l'intervento	_____

3. Obiettivi del progetto (evidenziare la rilevanza per l'impresa e le ricadute operative)

--

4. Descrizione del progetto (descrivere le attività previste e i risultati attesi evidenziandone gli elementi di originalità)

--

Spett.le
CEII-TRENTINO
Via del Commercio 30
38100 T R E N T O

OGGETTO: Concorso per le piccole imprese artigiane nell'ambito del progetto Tirocini doc: come la presenza di laureati può rafforzare le imprese artigiane.

D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.
Informativa e consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto _____ in qualità di titolare/legale rappresentante di _____
con sede in _____ Via _____

AUTORIZZA E PRESTA IL SUO CONSENSO

al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi all'impresa.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere stato compiutamente informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, che:

- 1) i dati che sono stati raccolti e che saranno raccolti, anche attraverso successivi aggiornamenti, sono e saranno trattati per le finalità legate al Concorso di per le piccole imprese artigiane nell'ambito del progetto Tirocini doc: come la presenza di laureati può rafforzare le imprese artigiane indetto dalla PAT dalla quale CEii Trentino è stato incaricato per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, preselezione, coordinamento a supporto della commissione del concorso in oggetto, di attività di monitoraggio, valutazione dei risultati e presentazione finale;
- 2) i dati sono e saranno trattati con sistemi elettronici e manuali mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; il trattamento sarà effettuato secondo correttezza ed esclusivamente per le finalità per cui i dati sono raccolti;
- 3) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia un eventuale rifiuto, anche parziale, a conferire i suddetti dati comporterà l'impossibilità di partecipare al concorso;
- 4) i dati raccolti potranno essere comunicati a:
 - Provincia Autonoma di Trento;
 - Soggetti nominati da CEii Trentino come membri della commissione;
- 5) i dati, per le medesime finalità, potranno venire a conoscenza di dipendenti o di collaboratori di CEii Trentino in qualità di incaricati o responsabili del trattamento;
- 6) il sottoscritto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, riportato integralmente in calce all'informativa;
- 7) Titolare del trattamento è CEii Trentino, Centro Europeo di Impresa e di Innovazione in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Trento, Via del Commercio 30.

Luogo e data, _____

TIMBRO E FIRMA

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 7 D.Lgs. 196/2003

In qualunque momento potrete esercitare i diritti di cui all'art. del D.Lgs. 196/2003 e precisamente:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e delle modalità di trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

16 novembre 2007, n. 2549

Legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e s.m. - art. 12 ter. - Patto territoriale delle Maddalene: approvazione del Protocollo d'intesa, dei criteri di coerenza e priorità, delle relative fattispecie derogatorie, delle tipologie di investimento significativamente innovative nonché del bando per la presentazione delle domande di progettualità pubblica e privata

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di dare atto che il Patto territoriale delle Maddalene (Comuni di Brez, Bresimo, Cagnò, Castelfondo, Cis, Cloz, Dambel, Livo, Revò, Romallo e Rumo) rientra tra i Patti con finanza aggiunta in aree montane svantaggiate, come stabilito dalla deliberazione di avvio della giunta provinciale n. 1990 del 22 agosto 2003;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e per le parti di competenza, il Protocollo d'intesa del Patto territoriale delle Maddalene, allegato A) alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della medesima, autorizzando il Presidente della Provincia alla sottoscrizione dello stesso;

3. di dare atto che, a fronte di investimenti per la progettualità pubblica pari a euro 6.835.532,36 l'intervento finanziario provinciale ammonta complessivamente ad euro 5.278.500, e quello a carico dei Comuni è pari ad euro 1.557.032,36 così come descritto nella tabella 1 dell'allegato A) alla presente deliberazione; tale intervento è nel limite dei criteri finanziari previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1708 del 5 agosto 2005 e s.m.;
4. di dare atto della compatibilità finanziaria con il bilancio provinciale delle opere ed interventi pubblici previsti nella tabella 1 dell'allegato A) alla presente deliberazione;
5. di approvare il bando contenente i termini per la presentazione delle domande della progettualità pubblica e privata, allegato B) alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della medesima;
6. di approvare i criteri di coerenza e priorità per la selezione della progettualità pubblica e privata e la tipologia di investimento significativamente innovativo proposti dal Tavolo di concertazione, così come indicato nell'allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. di approvare le seguenti fattispecie derogatorie, necessarie per perseguire gli obiettivi di sviluppo del territorio, nel rispetto della disciplina comunitaria e delle disposizioni di legge:
legge provinciale del 28 marzo 2003, n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati" e relativa deliberazione n. 877 del 5 maggio 2006 e s.m.:
 - in tutte le azioni dell'Asse 3 è ammessa l'equiparazione delle aziende iscritte alla sezione II dell'APIA alle aziende agricole iscritte alla sezione I dell'APIA, salvo disposizioni diverse all'interno delle stesse azioni;
 - sono ammessi a contributo i seguenti investimenti in macchinari ed attrezzatura:
 - cabine da applicare su trattori dotate di specifici filtri e dispositivi antiribaltamento;
 - impianto separatore per gestione di reflui (a favore solamente delle imprese iscritte alla I sezione APIA);
 - atomizzatori a basso volume che riducono l'inquinamento ambientale, con specifica certificazione da parte della ditta fornitrice;
 - ceppatrici per la distruzione o il recupero del materiale vegetale derivante dall'estirpo dei frutteti (a favore solamente delle imprese iscritte alla I sezione APIA con Sau frutticola minima pari a 3 ettari);
 - attrezzature per il diserbo meccanico in sostituzione del diserbo chimico sulla fila.

La misura del contributo per gli investimenti di cui sopra è quella prevista dalla deliberazione n. 877/2006 per l'acquisto di macchine e attrezzature specifiche per la fienagione, pari al 40% della spesa ammessa:

- sono ammessi a contributo gli investimenti inerenti le opere di bonifica, miglioramento fondiario e livellamento di terreni, in deroga alle limitazioni stabilite dal punto H.9 comma 6 della deliberazione n. 877/2006, salvo il criterio di esclusione dal finanziamento dell'intero intervento in caso di apporto di materiale dall'esterno diverso da quello vegetale. Per tali investimenti, la misura del contributo è quella prevista dalla stessa deliberazione n. 877/2006 per i miglioramenti fondiari, pari al 35 % della spesa ammessa;
- nelle opere di bonifica, miglioramento fondiario e livellamento di terreni finalizzate al recupero di terreni incolti da destinare alla diversificazione colturale rispetto alla mela, sono ammessi anche gli investimenti inerenti il materiale vegetale e di impianto, in deroga alle limitazioni stabilite al punto H.3, comma 4 e comma 5, salvo il criterio di esclusione dal finanziamento dell'intero intervento in caso di apporto di materiale dall'esterno diverso da quello vegetale. Per tali investimenti, la misura del contributo è quella prevista dalla stessa deliberazione n. 877/2006 per le iniziative di cui al punto H.3, pari al 50% della spesa ammessa;
- sono ammessi a contributo gli investimenti per la realizzazione di strutture e per l'acquisto di attrezzature per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, in deroga alla limitazione prevista per le aziende viti-enologiche dal punto H.9 comma 4 seconda alinea della deliberazione n. 877/2006. Per tali investimenti, la misura del contributo è quella prevista dalla stessa deliberazione n. 877/2006 per le strutture, pari al 35 % della spesa ammessa.

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, concernente "Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizioni in materia di commercio", e relativa deliberazione di attuazione, sono ammesse le seguenti deroghe:

- *settore artigianato*: sono ammessi a contributo gli investimenti per la realizzazione di locali di esposizione dei prodotti aziendali, compresi investimenti per arredi, e per la creazione di posti macchina riservati ai visitatori e clienti;
- *settore turismo*: non è applicabile la distinzione tra investimenti ammessi nei comuni con localizzazione preferenziale (zone obiettivo 2) ed altri comuni;

8. di ammettere alle agevolazioni pattizie gli interventi diretti al recupero degli edifici in centro storico previste dalla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, concernente "Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22", e relativa deliberazione di attuazione;
9. di condizionare la concessione dei benefici per la progettualità pubblica e privata alle valutazioni di conformità urbanistico-ambientali e all'esito delle istruttorie previste dalle normative vigenti e solo per la progettualità privata anche alle valutazioni di coerenza rispetto al Patto espresse dal Soggetto responsabile;
10. di dare atto che alle iniziative private si applicano le normative vigenti al momento di presentazione della domanda, e che alle iniziative pubbliche si applicano le normative vigenti al momento dell'approvazione del Protocollo di intesa;
11. di dare atto che l'adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni e dei finanziamenti delle opere pubbliche e la conseguente realizzazione degli interventi può avvenire ad opera delle strutture competenti in materia a seguito delle istruttorie di rito, una volta attestato da parte del Soggetto responsabile del Patto, il raggiungimento di pari importo del totale delle opere pubbliche per domande per investimenti privati valutati coerenti;
12. di impegnare per le opere pubbliche pattizie, indicate nel Protocollo d'intesa, allegato A) alla presente deliberazione, finanziate a valere sul fondo per gli investimenti comunali a rilevanza provinciale (art. 16 della LP 15 novembre 1993 n. 36) la rata decennale costante posticipata complessivamente pari ad euro 416.462,23 sul capitolo 618250-2009 del bilancio provinciale 2009 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci relativi agli esercizi finanziari successivi fino al 2018 incluso;
13. di dare atto che per le opere pubbliche n. 2, n. 3 e n. 12 di cui alla tabella 1 del Protocollo d'intesa, allegato A) alla presente deliberazione, la spesa sarà impegnata con successivi separati provvedimenti;
14. di disporre la pubblicazione del bando (allegato B) e dei criteri di coerenza (allegato C) sul Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

Allegato A

PATTO TERRITORIALE DELLE MADDALENE

CRITERI DI COERENZA E PRIORITÀ

Criteri di Coerenza e Priorità per la Progettualità Pubblica

La priorità delle singole opere della progettualità pubblica sarà valutata rispetto ai seguenti criteri:

1. interventi ed investimenti di carattere sovracomunale destinati alla promozione e alla valorizzazione delle risorse ambientali e del territorio;
2. interventi ed investimenti di carattere sovracomunale finalizzati all'arricchimento dell'offerta sportiva legata all'ambiente ed al territorio montano;
3. interventi ed investimenti mirati alla creazione di strutture destinate all'informazione ed al marketing, alla promozione territoriale, alla valorizzazione dei prodotti locali dell'intero territorio delle Maddalene;
4. interventi ed investimenti destinati alla promozione del territorio montano e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di educazione ambientale;
5. interventi ed investimenti in infrastrutture di carattere ricreativo, di svago e di informazione, finalizzate a rendere turisticamente competitivo il territorio e rendere maggiormente riconoscibile la destinazione turistica "Maddalene". Risulteranno prioritarie le opere destinate alle famiglie e ai bambini, agli amanti della montagna e a coloro che cercano informazioni sulle attività culturali e ambientali organizzate sul territorio;
6. interventi ed investimenti di rilevante interesse per gli amanti dello sport e del tempo libero, destinati all'arricchimento dell'offerta in strutture sportive sia a favore delle singole famiglie, che di gruppi;
7. interventi ed investimenti di carattere sovracomunale che favoriranno la conoscenza del territorio, attraverso segnaletica mirata e pannelli informativi del patrimonio ambientale, storico e artistico presente nelle Maddalene.

PATTO TERRITORIALE DELLE MADDALENE

BANDO

I soggetti privati interessati a realizzare un progetto di investimento nell'ambito del Patto territoriale possono presentare domanda di agevolazione, esplicitando la richiesta di adesione al Patto, entro il termine del 30 GIUGNO 2008.

Alle domande di agevolazione per gli investimenti privati presentate presso le Strutture competenti si applicheranno le normative vigenti al momento di presentazione delle domande.

Il Servizio provinciale competente, o la Struttura ricevente, trasmetterà al Soggetto responsabile del Patto territoriale, entro 10 giorni dal ricevimento, copia della domanda di agevolazione riportante il numero di protocollo, la data con l'indicazione dell'ora di ricezione, la documentazione necessaria per la valutazione di coerenza (relazione descrittiva dell'investimento) nonché la richiesta di adesione al Patto.

Ciascun richiedente potrà presentare non più di due domande di agevolazione per ciascun intervento, o misura, previsti dallo strumento normativo.

I termini per la presentazione delle domande relative alla progettualità pubblica sono quelli fissati dalla disciplina dei patti territoriali.

*Tipologia di investimento
significativamente innovativo*

Nell'ambito delle iniziative riferite alle azioni presenti in tutti gli assi sono giudicati significativamente innovativi gli investimenti proposti da persone fisiche o imprese il cui titolare sia di età inferiore ai 35 anni alla data di presentazione della richiesta di finanziamento. Nel caso di imprese costituite in forma societaria, tale requisito deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci.

Criteri di coerenza e priorità per la progettualità privata

Asse 1: Sviluppo del turismo e di attività connesse**Misura 1.1. Ricettività extra alberghiera ed alberghiera**

Azione 1.1.1.: investimenti diretti alla ristrutturazione, adeguamento normativo, ampliamento, ammodernamento (comprese le strutture e le opere complementari), nonché acquisto di arredi ed attrezzature per la ricettività extra alberghiera: risultano prioritari gli interventi di recupero delle strutture ubicate nei centri storici, rispetto a quelle ubicate in altre aree del territorio comunale.

Azione 1.1.2.: realizzazione di nuovo immobile per ricettività extra alberghiera, comprese le strutture ed opere complementari, gli arredi, le attrezzature e la ricezione turistica all'aperto.

Azione 1.1.3.: recupero di immobile per ricettività alberghiera, comprese le strutture ed opere complementari, gli arredi e le attrezzature: risultano prioritari gli interventi di recupero delle strutture ubicate nei centri storici, rispetto a quelle ubicate in altre aree del territorio comunale. Sarà inoltre riconosciuta priorità alle iniziative che presentano il maggior numero dei seguenti requisiti:

- 1: recupero di immobili già destinati a ricettività alberghiera;
- 2: strutture che dispongono dei requisiti per il conseguimento della classifica più elevata;
- 3: strutture che incrementino di almeno il 20% (rispetto ai letti presistenti) di posti letto a disposizione della clientela;
- 4: strutture che si dotano di servizi complementari, aperti alla fruizione della clientela non ospitata dall'impresa, come ad esempio centri benessere, strutture sportive e ricreative, spazi di socializzazione e spazi culturali.

Azione 1.1.4.: realizzazione di nuovo immobile destinato alla ricettività alberghiera. Sarà riconosciuta priorità alle iniziative che presentano il maggior numero dei seguenti requisiti:

- 1: strutture che dispongono dei requisiti per il conseguimento della classifica più elevata;
- 2: strutture che si dotano di servizi complementari, aperti alla fruizione della clientela non ospitata dall'impresa come ad esempio centri benessere, strutture sportive e ricreative, spazi di socializzazione e spazi culturali.

Azione 1.1.5.: interventi diretti al recupero di edifici in centro storico.

I beneficiari di tali interventi dovranno sottoscrivere apposito atto convenzionale che prevede la destinazione ad uso turistico dell'immobile con vincolo decennale.

Misura 1.2. Investimenti destinati al potenziamento dell'offerta turistica

Azione 1.2.1.: investimenti in attrezzature e dotazioni, destinate a imprese e associazioni con attività prevalente svolta nel territorio pattizio, che si assumeranno la gestione unitaria e coordinata di prodotti e/o servizi, direttamente o indirettamente inerenti la crescita turistica. Sarà data priorità alle iniziative organizzate in forma cooperativistica e/o associativa.

Azione 1.2.2.: investimenti in strutture ed attrezzature proposte da imprese turistiche relative alle tipologie di attività secondo il seguente ordine e priorità:

1. strutture ed attrezzature per attività ludico-ricreative e di svago (come ad esempio giardini attrezzati, parchi giochi);
2. strutture ed attrezzature per il benessere (come ad esempio fitness, termalismo e palestre attrezzate);
3. strutture ed attrezzature per la pratica sportiva (come ad esempio campo da bocce, percorsi vita, campo da tennis);
4. strutture ed attrezzature per attività culturali e congressuali.

Azione 1.2.3.: investimenti per la creazione di aree attrezzate per il "piccolo ristoro", il noleggio e la riparazione delle attrezzature, l'accompagnamento e l'assistenza agli ospiti (entità dell'intervento massimo Euro 50.000).

Azione 1.2.4.: investimenti per il ripristino e la riqualificazione degli edifici di malga (altitudine superiore a m 800 s.l.m.), di rifugi e bivacchi di proprietà di privati. Nel caso delle malghe, la riorganizzazione dovrà comportare l'offerta dei servizi di ristorazione e di pernottamento (entità dell'investimento massimo Euro 150.000).

Asse 2: Attività di pubblico esercizio e attività commerciali

Misura 2.1.: Iniziative e investimenti di imprese di pubblico esercizio

Azione 2.1.1.: investimenti in strutture ed attrezzature per la riqualificazione di strutture di Pubblico Esercizio esistenti, con priorità per quelle che si impegneranno ad offrire anche servizi complementari, quali ad esempio internet-point, spazi ludico-ricreativi (solo per attrezzature massimo Euro 100.000). Risultano prioritari gli interventi su strutture ubicate nei centri storici.

Azione 2.1.2.: investimenti in strutture ed attrezzature per la riqualificazione di strutture di Pubblico Esercizio esistenti, che si impegneranno a trasformarsi in imprese multiservizio (compresa la vendita di generi alimentari e di altre merceologie e la vendita di servizi, a titolo esemplificativo: fax, fotocopie, internet, distribuzione della posta, esposizione di materiali informativi dell'offerta turistica locale). Risultano prioritari gli interventi su strutture ubicate nei centri storici. Negli esercizi "multi-servizi" dovrà essere collocata un'ideale attrezzatura per la presentazione e la vendita di prodotti tipici del territorio pattizio (solo per attrezzature massimo Euro 100.000).

Azione 2.1.3.: investimenti in strutture ed attrezzature per nuovi pubblici esercizi. Risulteranno prioritarie le iniziative in prossimità di interventi pubblici realizzati dal Patto, con ulteriore priorità per quelle che si impegneranno ad offrire anche servizi complementari, quali ad esempio internet-point, spazi ludico-ricreativi (solo per attrezzature massimo Euro 100.000).

Misura 2.2.: Iniziative e investimenti in imprese commerciali

Azione 2.2.1.: investimenti dell'impresa commerciale esistente per la trasformazione delle strutture e la conseguente realizzazione di un esercizio "multi -servizio". Sono comprese le spese per l'adattamento dei locali di vendita, le attrezzature espositive e le eventuali vetrine. Risultano prioritari gli interventi su strutture ubicate nei centri storici. Negli esercizi "multi-servizi" dovrà essere collocata un'idonea attrezzatura per la presentazione e la vendita di prodotti tipici del territorio pattizio (solo per attrezzature massimo Euro 50.000).

Azione 2.2.2.: investimenti per l'ampliamento e la riqualificazione dei locali di vendita dell'impresa, con priorità per gli interventi che riguardano gli esercizi di generi alimentari (intervento previsto massimo Euro 50.000).

Azione 2.2.3.: investimenti dell'impresa commerciale nuova per la realizzazione di un esercizio "multi -servizio". Sono comprese le spese per l'adattamento dei locali di vendita, le attrezzature espositive e le eventuali vetrine. Risultano prioritari gli interventi su strutture ubicate nei centri storici. Negli esercizi "multi-servizi" dovrà essere collocata un'idonea attrezzatura per la presentazione e la vendita di prodotti tipici del territorio pattizio (solo per attrezzature massimo Euro 50.000).

Asse 3: Agricoltura, allevamento, agriturismo, paesaggio, ambiente e qualità del territorio

In tutte le azioni dell'asse 3, salvo disposizioni diverse all'interno delle stesse azioni, le aziende agricole iscritte alla II sezione dell'APIA sono equiparate alle aziende iscritte alla I sezione APIA.

Misura 3.1.: Inserimento di attività di ricettività e di accoglienza ospiti nell'ambito dell'impresa agricola

Azione 3.1.1.: realizzazione e potenziamento di strutture ricettive agrituristiche che offrono il servizio di prima colazione, con la seguente priorità territoriale:

- 1 - nei centri storici;
- 2 - nelle aree esterne ai centri storici ma all'interno dei centri abitati;
- 3 - nelle aree fuori dai centri abitati.

Ulteriore priorità, all'interno delle priorità già descritte, sarà riconosciuta agli interventi che prevedono arricchimento dell'offerta con servizi complementari a quelli di sola ricettività, come ad esempio strutture ricreative, sportive o volte al benessere personale.

La spesa massima valutabile coerente, indipendentemente dalla spesa richiesta in domanda, non potrà superare i 400.000 Euro.

Misura 3.2.: Acquisto di attrezzatura finalizzata alla salvaguardia della salute ed alla sicurezza degli operatori della frutticoltura e della zootecnia, alla salute della popolazione residente e degli ospiti

Azione 3.2.1.: acquisto delle seguenti attrezzature riguardanti la frutticoltura e la zootecnia con la seguente priorità:

1. acquisto di cabine da applicare su trattrici dotate di specifici filtri e dispositivi antiribaltamento;
2. impianto separatore per gestione di reflui (a favore solamente delle imprese iscritte alla I sezione APIA);
3. atomizzatori a basso volume che riducono l'inquinamento ambientale con specifica certificazione da parte della ditta fornitrice;
4. ceppatrici per la distruzione o il recupero del materiale vegetale derivante dall'estirpo dei frutteti (a favore solamente delle imprese iscritte alla I sezione APIA con Sau frutticola minima pari a 3 Ha);
5. attrezzature per il diserbo meccanico in sostituzione del diserbo chimico sulla fila;
6. carri raccolta e pedane per aumentare il margine di sicurezza degli operatori (da finanziarsi solamente attraverso appositi finanziamenti agevolati delle banche sottoscrittrici del protocollo di intesa). Il presente intervento viene finanziato fuori budget pattizio, pertanto non rientra nella graduatoria finale.

Misura 3.3.: interventi a favore di imprese agricole impegnate nella produzione e nella trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e nelle opere di bonifica, miglioramento fondiario e livellamento di terreni

Azione 3.3.1.: investimenti immobiliari e in attrezzature di imprese agricole ad indirizzo vegetale e ad indirizzo misto zootecnico-vegetale per la lavorazione e trasformazione di materie prime di propria produzione, per ottenere prodotti agricoli quali ad esempio miele, vino e conserve. Anche quando gli investimenti prevedono la degustazione e la creazione di strutture di stoccaggio e relative attrezzature.

Azione 3.3.2.: opere di bonifica, miglioramento fondiario e livellamento di terreni finalizzate al recupero di terreni incolti. Otterranno coerenza gli interventi che prevedono la diversificazione colturale rispetto alla mela, per i quali è previsto anche l'acquisto del materiale vegetale e di impianto. La spesa massima valutabile coerente, indipendentemente dalla spesa richiesta in domanda, non potrà superare i 50.000 Euro ad ettaro.

Misura 3.4.: Potenziamento delle imprese di allevamento e ad indirizzo misto zootecnico-vegetale impegnate nell'innovazione

Azione 3.4.1.: investimenti immobiliari riguardanti l'adeguamento di stalle e di ricoveri del bestiame al fine di migliorare il benessere dell'animale e la qualità dell'allevamento.

Azione 3.4.2.: investimenti immobiliari e in attrezzature di imprese dell'allevamento e ad indirizzo misto zootecnico-vegetale impegnate nella trasformazione di materie prime di propria produzione anche quando gli investimenti prevedono l'attività di degustazione e la creazione di strutture di stoccaggio e relative attrezzature.

Azione 3.4.3.: opere di bonifica, miglioramento fondiario e livellamento di terreni finalizzate a facilitare gli interventi colturali su prato e le operazioni di sfalcio e raccolta del foraggio. La spesa massima valutabile coerente, indipendentemente dalla spesa richiesta in domanda, non potrà superare i 25.000 Euro ad ettaro.

Azione 3.4.4.: investimenti per realizzare, prioritariamente in forma associata, aree attrezzate per il deposito di stallatico e letame.

Misura 3.5.: Organizzazione e miglioramento degli spazi aziendali

Azione 3.5.1.: investimenti immobiliari per la realizzazione di strutture per il ricovero di macchine ed attrezzi agricoli finalizzati al miglioramento dell'organizzazione degli spazi aziendali.

Misura 3.6.: Tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo e delle attività di forestazione

Azione 3.6.1.: Investimenti in attrezzature per la gestione del patrimonio forestale e per la prima lavorazione del legname prodotto sul territorio pattizio.

Asse 4: Attività produttive del comparto artigianale e della piccola impresa**Misura 4.1. Iniziative per la trasformazione e valorizzazione delle materie prime locali**

Azione 4.1.1.: investimenti in impianti ed attrezzature che innovano il prodotto aziendale, realizzati da imprese artigiane e della piccola impresa del comparto agro-alimentare e del legno, che si impegnano a trasformare materie prime e prodotti del territorio trentino. Otterranno priorità le imprese impegnate nel passaggio generazionale comprese quelle che hanno già intrapreso un passaggio a partire dal 1 gennaio 2005 (documentazione notarile o di legge che ne comprovi il passaggio) e successivamente quelle gestite da imprenditrici. Godranno di ulteriore priorità le proposte avanzate da gruppi di almeno 3 imprese associate.

Azione 4.1.2.: investimenti immobiliari per la costruzione o ricostruzione di insediamenti artigianali e della piccola impresa, per la sola parte di edificio realizzata con impiego di legno. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle tipologie architettoniche localmente prescritte (PRG comunali). Avranno priorità gli investimenti immobiliari realizzati a seguito di delocalizzazione, motivata da ragioni di pubblica utilità e attestata con dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione comunale.

Misura 4.2. Iniziative finalizzate alla salvaguardia del territorio, alla salute degli addetti, alla qualità di vita dei residenti e degli ospiti

Azione 4.2.1.: investimenti in impianti/attrezzature secondo le seguenti priorità:
investimenti destinati all'abbattimento del rumore;
investimenti destinati all'abbattimento di emissioni in atmosfera;
investimenti destinati al recupero delle acque meteoriche.

Azione 4.2.2.: investimenti in impianti ed attrezzature realizzati da imprese che producono beni e/o servizi, secondo i codici di attività elencati e specificati nell'allegato 1, purché destinati e finalizzati allo sviluppo delle attività legate alla salvaguardia del territorio, alla sua manutenzione, al suo arredo (come ad esempio staccionate, sentieri, muretti, terrapieni, manutenzioni, lavori di forestazione) con esclusione di veicoli, autoveicoli e automezzi per lo spostamento terra.

Misura 4.3. Iniziative finalizzate al miglioramento del rapporto con il mercato

Azione 4.3.1.: investimenti in progetti di ricerca o di produzione o di marketing, effettuati da almeno tre imprese associate o comunque tra loro vincolate contrattualmente.

Azione 4.3.2.: Investimenti per la realizzazione di locali di esposizione dei prodotti aziendali, compresi investimenti per arredi, e per la creazione di posti macchina riservati ai visitatori e clienti.

Azione 4.3.3.: investimenti in impianti ed attrezzature da parte di imprese interessate a realizzare attività ed interventi destinati alla formazione nell'ambito delle imprese dell'artigianato artistico.

Azione 4.3.4.: investimenti per l'acquisto di servizi di assistenza specialistica, in campo amministrativo e gestionale, da parte di imprese impegnate nella fase di passaggio generazionale.

Asse 5: Formazione e valorizzazione delle risorse umane

Misura 5.1.: Iniziative volte a favorire il miglioramento e la valorizzazione delle attività sociali, sportive, ricreative e culturali

Azione 5.1.1.: investimenti materiali inerenti immobili destinati ad attività culturali, con i relativi arredi ed attrezzature, finalizzati alla valorizzazione o allo sviluppo di strutture sovracomunali in grado di arricchire le attività culturali e sociali del territorio pattizio, contribuendo contemporaneamente a promuovere l'immagine complessiva del territorio. Risultano prioritarie le iniziative che dimostrino e perseguano concrete finalità nei confronti del mondo giovanile.

Azione 5.1.2.: iniziative immateriali consistenti in iniziative promozionali e di marketing, che risulteranno coerenti con il Piano di marketing del Patto territoriale delle Maddalene.

Priorità e budget finanziari

Al fine di privilegiare gli interventi considerati prioritari per lo sviluppo locale in funzione delle risorse finanziarie disponibili, in occasione del I bando per la presentazione di domande di finanziamento da parte di soggetti privati il Tavolo di Concertazione del Patto territoriale delle Maddalene ha determinato:

- a. di valutare coerenti, in occasione del I bando, un ammontare di investimenti privati fino ad un massimo complessivo pari ad Euro 17.000.000.

- b. di rendere disponibili e valutare coerenti tipologie di “investimenti significativamente innovativi” per un importo non superiore al 25% del budget disponibile per ciascun asse;
- c. di definire una graduatoria dei progetti privati valutati coerenti specifica per ciascuno degli assi indicati nel presente documento seguendo l’ordine di priorità indicato dalle misure e dalle azioni, e di valutare coerenti investimenti privati fino ad un massimo complessivo dei seguenti importi (salvo quanto indicato alla lettera d.):

Asse 1: Sviluppo del turismo e di attività connesse	Euro 5.500.000
Asse 2: Attività di pubblico esercizio e attività commerciali	Euro 850.000
Asse 3: Agricoltura, allevamento, agriturismo, paesaggio, ambiente e qualità del territorio	Euro 6.000.000
Asse 4: Attività produttive del comparto artigianale e della piccola impresa	Euro 4.400.000
Asse 5: Formazione e valorizzazione delle risorse umane	Euro 250.000

- d. che nell’eventualità di esaurimento del budget a disposizione per ciascun asse, con riferimento agli investimenti di cui ai punti **a.** e **b.**, a parità di posizione, saranno accolti gli interventi e gli investimenti presentati prima in ordine di tempo. L’ultimo progetto a parità di priorità rientrante in ciascuna di tali graduatorie sarà comunque ammesso integralmente ai benefici pattizi, purché la quota esuberante il plafond sopra indicato non sia superiore al 50% dello specifico intervento. In conseguenza di tale eventualità, sarà ridotto il plafond disponibile per investimenti privati nell’ambito dei bandi successivi. Qualora non venissero esauriti i plafond assegnati nell’ambito di un asse, le rimanenze saranno riportate a budget nel bando successivo e ripartiti secondo criteri stabiliti dal Tavolo di Concertazione.

Patto Territoriale delle Maddalene

Allegato 1

Si riportano di seguito elencati i codici di riferimento delle attività di cui all’Azione 4.2.2., nella sezione “Criteri di coerenza per la progettualità privata” del documento “Criteri di coerenza e priorità”.

CODICE	TITOLO DEL CAPITOLO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ ECONOMICA
01.41.3.060	Edilizia (33)	Lavori di ripristino ambientale
01.41.3.100	Edilizia (33)	Creazione e manutenzione di giardini, parchi e campi sportivi
20.10.0.100	Legno e derivati - arredamento (23)	Segheria del legname
20.30.2.000	Legno e derivati - arredamento (23)	Produzione di carpenteria in legno
20.51.1.101	Legno e derivati - arredamento (23)	Produzione di utensili o accessori in legno
28.75.6.102	Ferro e leghe (27)	Officine da fabbro ferraio
28.11.0.000	Ferro e leghe (27)	Costruzione di carpenteria metallica
45.11.0.201	Edilizia (33)	Scavi - movimenti terra
45.11.0.202	Edilizia (33)	Pulizia di pareti rocciose - disgaggi
45.21.0.202	Edilizia (33)	Lavori di manutenzioni stradali
45.24.0.101	Edilizia (33)	Lavori di sistemazione e difesa idraulica
45.25.0.104	Edilizia (33)	Posa in opera paravalanghe e reti paramassi
45.34.0.020	Edilizia (33)	Installazione di attrezzature di arredo urbano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

23 novembre 2007, n. 2602

RD 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii. - approvazione di nuovi Statuti di Consorzi di miglioramento fondiario

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di approvare i nuovi Statuti dei Consorzi di miglioramento fondiario riportati nella tabella sotto indicata:

Denominazione CMF	Sede	Domanda		Data verbale Assemblea
		Data	Prot. n.	
Consorzio irriguo di Sporminore	Sporminore	25.10.2007	21523	27.8.2007
Consorzio di miglioramento fondiario di Toss e Vigo di Ton	Toss di Ton	25.10.2007	21524	30.8.2007
Consorzio di irrigazione Agro Perginese	Pergine Valsugana	29.10.2007	21620	28.10.2007
Consorzio di miglioramento fondiario ed irriguo S. Massenza	S. Massenza	30.10.2007	21757	7.9.2007
Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Flavon	Flavon	2.11.2007	21930	30.10.2007

2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI

P. GENTILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

7 dicembre 2007, n. 2736

DPGP 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg., art. 7 - autorizzazione per la costruzione di nuove strutture sanitarie e per la modificazione di quelle esistenti: criteri per la verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio sanitarie - modifica/aggiornamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 352/2007

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione n. 352 di data 23 febbraio 2007 relativamente alle strutture sanitarie e/o sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (RSA), fissando il nuovo parametro di riferimento per la verifica di compatibilità in rapporto

al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale relativo alle *residenze sanitarie assistenziali (RSA) a sede territoriale* in una dotazione di posti letto pari al 10,05 per cento della popolazione di 75 anni e oltre residente in provincia di Trento al 31 dicembre 2006, pari a 47.973 unità;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
7 dicembre 2007, n. 2788

Proroga della scadenza del bando di concorso «Tirocini doc», approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2224 del 12 ottobre 2007

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga della scadenza bando di concorso "Tirocini doc", approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2224 del 12 ottobre 2007, al 15 febbraio 2008;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa sul bilancio provinciale dell'anno 2007;
3. di disporre la pubblicazione della predetta proroga del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
14 dicembre 2007, n. 2802

Modalità e termini di presentazione e di valutazione dei progetti aziendali rientranti nell'ASSE I - Adattabilità del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo specifico A: «Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori», anno 2008

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di istituire un regime di aiuti per il finanziamento di progetti di formazione continua rientranti nell'ASSE I Adattabilità del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo specifico A: "Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori" relativo all'anno 2008, per un importo pari a Euro 899.886,00, al fine

di garantire la prosecuzione degli interventi formativi finalizzati a migliorare la qualificazione e le opportunità di occupazione delle lavoratrici e lavoratori, stabilendo le seguenti scadenze per la presentazione delle ipotesi progettuali e le risorse attribuite a ciascuna mensilità:

MENSILITÀ	SCADENZE	RISORSE IN Euro
Gennaio 2008	10 gennaio 2008, ore 12.30	300.000,00
Febbraio 2008	11 febbraio 2008, ore 12.30	300.000,00
Marzo 2008	10 marzo 2008, ore 12.30	299.886,00
	TOTALE	899.886,00

2. di applicare ai progetti formativi di cui al presente provvedimento i Criteri per la presentazione e valutazione degli interventi di formazione continua di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1975 del 14.9.2007 avente ad oggetto "Modalità e termini di presentazione e di valutazione dei progetti aziendali rientranti nell'ASSE I Adattabilità del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo specifico A: "Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori", anno 2007", ad eccezione delle risorse finanziarie disponibili e delle scadenze di presentazione, di cui al paragrafo 1.3 degli stessi, che vengono sostituite con quelle indicate al precedente punto 1);
3. di mantenere, per le motivazioni espresse in premessa, i progetti approvati ma non finanziati fino a dicembre 2007 in graduatoria utile, conservando i punteggi già attribuiti agli stessi e collocandoli in concorrenza con i nuovi progetti presentati;
4. di dare atto che la valutazione dei progetti formativi verrà effettuata dal Nucleo Tecnico di Valutazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 del DPGP n. 33-51/Leg. dd. 27 dicembre 2000 e s.m.i., il quale ha il compito di esaminare le ipotesi progettuali e di verificare se i progetti rientrano nella definizione di formazione generale o di formazione specifica, così come definita dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 68/01 della Commissione sopra citato, determinando di conseguenza l'intensità di finanziamento accordabile ai sensi dell'art. 4 del medesimo Regolamento;
5. di erogare i contributi di cui alla presente deliberazione in applicazione del Regolamento (CE) n. 68/01 della Commissione del 12.1.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (prorogato nei suoi termini di validità attraverso il Regolamento (CE) n. 1976/2006 del 20 dicembre 2006), così come modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004;
6. di incaricare l'Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento di provvedere agli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) di cui al punto 5);
7. di fissare quale termine di applicazione del regime di aiuti il 30.6.2008;
8. di imputare la spesa complessiva pari a Euro 899.886,00 sul capitolo 256800/003 del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 2008;
9. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione ed il finanziamento dei singoli progetti;
10. di dare atto che la gestione e la rendicontazione degli interventi di cui al presente provvedimento avverrà secondo quanto stabilito nei "Criteri e procedure generali per la gestione e rendicontazione delle attività a cofinanziamento comunitario e nazionale", approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2221 del 13 settembre 2002, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1433 dell'8.7.2005;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, nonché di pubblicare i contenuti essenziali della stessa, sotto forma di avviso/estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AGENZIA

20 novembre 2007, n. 20/2007

Procedura di verifica di cui all'art. 3 del DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto «Impianto per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi nel Comune di Isera» - Screening n. 19/2007S - non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale

(omissis)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

(omissis)

determina

- A) che il progetto di cui sopra, per le motivazioni espresse in premessa, *non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;*
- B) che la suddetta esclusione dalla procedura di VIA è peraltro *subordinata allo scrupoloso rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:*

PRESCRIZIONI

1. (Comune di Isera) - Fino a quando la strada non sarà opportunamente potenziata l'aumento del quantitativo di rifiuto da trattare non dovrà causare un aumento del traffico veicolare rispetto al numero di veicoli/ora che attualmente percorrono la strada di accesso;
2. (Comune di Isera) - L'aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare non deve incidere sulla durata giornaliera del ciclo di produzione che non potrà protrarsi la sera e la mattina presto oltre l'attuale orario di lavoro;
3. (Comune di Isera) - Al fine di mascherare completamente l'impianto ad est e a sud-ovest deve essere integrata la vegetazione esistente all'interno della proprietà dello stabilimento con alcune alberature ad alto fusto;
4. (Comune di Isera) - Si prescrive un piano per la dismissione del materiale e delle strutture dell'attività nonché per la bonifica delle aree interessate dalle operazioni di recupero dei rifiuti e quindi per il ripristino della vegetazione nel caso in cui l'attività venga a cessare. Tale piano deve essere presentato entro sei mesi dal ricevimento dell'eventuale modifica dell'autorizzazione all'esercizio e opportunamente valutato da parte del Comune competente sentito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
5. (Servizio politiche e gestione rifiuti) - Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire su superfici impermeabili con collettamento dell'eventuale percolato prodotto e delle acque meteoriche venute in contatto con i rifiuti, soprattutto per le tipologie costituite dalle terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati sottoposti a bonifica e dai rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica e dal trattamento meccanico di rifiuti;
6. (APPA - UO aria e agenti fisici) - Al fine di ridurre le emissioni atmosferiche dell'impianto si prescrive di redigere uno studio volto a verificare la possibilità di allacciamento alla rete elettrica in sostituzione dell'utilizzo del gruppo elettrogeno (da mantenere eventualmente come sola emergenza). Tale studio deve essere presentato all'APPA UO per la VIA entro tre mesi dal provvedimento finale del presente screening, la quale provvederà, sentito l'ufficio competente, a dare un parere in merito;
7. (APPA - UO aria e agenti fisici) - Al fine di mitigare ulteriormente l'impatto atmosferico dell'intervento si prescrivono le seguenti misure:
 - Prevedere l'incapsulamento dei macchinari e dei sistemi usati per la lavorazione e la frantumazione del materiale inerte (frantumazione, miscelazione, vagliatura, ...);
 - Mantenere, durante la movimentazione dei rifiuti inerti, un'altezza di caduta del materiale il più contenuta possibile;
 - Pavimentare le aree maggiormente soggette al transito dei mezzi (accesso, viabilità interna, piazzali, ...) con materiali compatibili con le esigenze produttive e col tipo di mezzi;
 - Adottare apposita segnaletica con l'obbligo di riduzione della velocità dei mezzi nelle zone non pavimentate;
 - Prevedere la copertura del carico dei camion in uscita dall'area di cava;

- Prevedere la pulizia mediante idonee macchine spazzatrici, almeno due volte in settimana e con frequenza maggiore nei periodi più siccitosi e ventosi, delle superfici pavimentate, con particolare attenzione alla viabilità principale e di accesso, nonché alla prima parte pubblica della strada esterna all'insediamento, tramite opportuno accordo con le altre ditte che utilizzano la stessa viabilità.

RACCOMANDAZIONI

8. (APPA - UO per la VIA) - Si ricorda che la procedura di screening non ha alcuna valenza autorizzativa, né i pareri ricevuti sono da considerarsi autorizzativi, pertanto si raccomanda la ditta a procedere nell'iter della legislazione in vigore per il rilascio dei provvedimenti permissivi;
 9. (APPA - UO tutela dell'acqua) - Si fa presente che i reflui derivanti dal dilavamento delle aree scoperte di stoccaggio e lavorazione del materiale, se entrati in contatto con i rifiuti, sono considerati reflui industriali e per questo il loro scarico va autorizzato ai sensi dell'art. 23 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Si ricorda inoltre che anche lo scarico delle acque nere in fognatura dovrà essere autorizzato ai sensi del medesimo articolo;
 10. (Servizio politiche e gestione rifiuti) - Si raccomanda il proponente di valutare correttamente le quantità di rifiuti trattabili in relazione alle superfici di stoccaggio disponibili, in sede della modifica delle autorizzazioni in essere;
 11. (APPA - UO aria e agenti fisici) - In linea generale si raccomanda di adottare durante la fase di cantiere dell'allargamento della strada comunale tutte le cautele e gli accorgimenti atti a contenere il più possibile la dispersione in atmosfera di polverosità diffusa che potrà essere causata dalla movimentazione di materiali polverulenti, con particolare riguardo alle abitazioni, alle attività commerciali, artigianali, agricole ed agli altri eventuali recettori sensibili presenti nella zona oggetto degli interventi;
 12. (APPA - UO aria e agenti fisici) - Al fine di contenere il più possibile le emissioni atmosferiche, si segnala la possibilità di utilizzare mezzi d'opera, di lavorazione e di trasporto aventi caratteristiche di ecocompatibilità almeno "EURO 2";
 13. (Comune di Isera) - Si raccomanda che il nuovo edificio da costruire al posto dell'attuale struttura prefabbricata provvisoria, posta all'ingresso dell'area, dovrà inserirsi nel contesto paesaggistico della zona;
- C) che il contenuto integrale della presente decisione venga comunicato al proponente e per conoscenza al Dipartimento lavori pubblici, trasporti e reti; al Servizio utilizzazione acque pubbliche; al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio; al Settore tecnico APPA; al Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale; al Servizio politiche di gestione dei rifiuti; alla Soprintendenza beni archeologici; al Comune di Isera; all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
- D) che la presente decisione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL DIRETTORE
F. BERLANDA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AGENZIA
28 novembre 2007, n. 21/2007

Procedura di verifica di cui all'art. 3 del DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto «Centrale fotovoltaica Helios Judicaria 1» - Comune di Stenico - Screening n. 21/2007S - non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale

(omissis)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

(omissis)

determina

1. che il progetto di cui sopra, per le motivazioni espresse in premessa, *non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale*;
2. che la suddetta esclusione dalla procedura di VIA è peraltro *subordinata allo scrupoloso rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni*:

PRESCRIZIONI

- a) *(Servizio urbanistica e tutela del paesaggio - Comune di Stenico)* - La realizzazione del progetto è subordinata al buon esito della procedura di deroga urbanistica.
- b) *(Servizio urbanistica e tutela del paesaggio)* - Il progetto definitivo presentato ai fini della deroga urbanistica (ex art. 104 della LP 22/1991) dovrà considerare in modo particolare le soluzioni tecnologico-impiantistiche volte alla massima riduzione della superficie coperta da pannelli ed all'impiego di lastre di protezione a bassa riflessione, ricercando altresì, compatibilmente con l'esigenza di evitare ombreggiamenti dei pannelli, idonee modalità di mascheratura del campo fotovoltaico rispetto alle visuali dai contesti circostanti (p.es. alberatura di medio fusto nel quadrante settentrionale, degradante verso gli arbusti lateralmente e la siepe nella porzione meridionale) da integrare nella recinzione.
- c) *(Comitato tecnico forestale)* - Il progetto esecutivo, da sottoporre all'esame del Comitato tecnico forestale, dovrà essere integrato con la previsione di un sistema di laminazione delle acque intercettate dai pannelli, che comporti un loro lento e graduale rilascio, tenuto presente che nella zona non sono individuabili impluvi naturali in grado di garantire nel tempo il corretto collettamento a valle delle acque intercettate durante eventi piovosi di rilevante entità.
- d) *(Servizio geologico)* - Le fasi successive di progettazione dovranno essere supportate da specifica relazione geologico-idrogeologico-geotecnica. In fase esecutiva dovrà essere garantita la presenza di un geologo per fornire le opportune indicazioni per la corretta realizzazione dei lavori ed in particolare per verificare la rispondenza di quanto assunto negli elaborati geologici, idrogeologico e geotecnici rispetto alla situazione reale ed al fine di adeguare i lavori e le procedure operative alle condizioni effettivamente riscontrate in loco.
- e) *(Agenzia per l'energia - Servizio gestioni ed autorizzazioni in materia di energia)* - Al fine di garantire nel tempo il migliore funzionamento dell'impianto fotovoltaico, il progetto definitivo dovrà comprendere un documento inerente le "prescrizioni di esercizio e di manutenzione".

RACCOMANDAZIONI

- a) *(APPA - Settore tecnico)* - Durante le operazioni di cantiere, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a contenere il più possibile la dispersione in atmosfera di polverosità in forma diffusa che potrà essere causata dalla movimentazione di materiali polverulenti, con particolare riguardo ai ricettori sensibili eventualmente presenti nella zona oggetto dell'intervento.
 - b) *(Comitato tecnico forestale)* - Quale ipotesi alternativa si suggerisce di valutare la previsione di un sistema di raccolta ed accumulo delle acque intercettate dai pannelli per soddisfare le esigenze irrigue locali, promuovendo quindi l'eliminazione dei numerosi depositi provvisori (cisterne) che contraddistinguono il territorio della zona in questione.
 - c) *(Servizio geologico)* - Oltre alla cura nella gestione delle acque superficiali e sotterranee (prescrizione di cui alla lettera c)), si consiglia di stabilizzare la scarpata immediatamente a valle dell'impianto.
3. che il contenuto integrale della presente decisione venga comunicato al proponente e per conoscenza al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, al Servizio geologico, al Servizio foreste e fauna, all'Agenzia per l'energia, al Settore tecnico dell'APPA, alla UO Prevenzione ambientale dell'APSS, nonché al Comune di Stenico;
 4. che la presente decisione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL DIRETTORE
F. BERLANDA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AGENZIA

3 dicembre 2007, n. 22/2007

Procedura di verifica di cui all'art. 3 del DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto di «Bacino di accumulo a servizio delle cave in loc. M. Gaggio e S. Colomba», Comune di Albiano - Screening n. 20/2007S - sottoposizione a procedura di valutazione dell'impatto ambientale

PREMESSA

(omissis)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

(omissis)

determina

1. che il progetto di cui sopra, per le motivazioni espresse in premessa, è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;
2. che il contenuto integrale della presente decisione venga comunicato al proponente dell'intervento, dott. geol. Lorenzo Stenico, in qualità di responsabile tecnico della Società SOGECA Srl ed alle seguenti strutture della PAT: Servizio minerario, Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, Servizio foreste e fauna, Servizio geologico, Servizio bacini montani, Servizio utilizzazione delle acque pubbliche, Settore tecnico dell'APPA, Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale, Ufficio dighe dell'incarico speciale sicurezza del sistema idraulico;
3. che la presente decisione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL DIRETTORE
F. BERLANDA

COMPRESORIO ALTO GARDA E LEDRO - COMMISS. ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA

Legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 - articolo 4 e seguenti modifiche ed integrazioni - interventi di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane - «Immigrati stranieri» - approvazione della «Graduatoria definitiva» delle domande presentate nel primo semestre 2006

LA COMMISSIONE COMPRESORIALE

Premesso che la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e seguenti modifiche ed integrazioni prevede all'articolo 4 che la Commissione comprensoriale per l'edilizia abitativa a favore di persone anziane nominata con provvedimento della Giunta comprensoriale n. 127 di data 22 dicembre 2005, adotti i provvedimenti necessari per l'approvazione delle graduatorie semestrali permanenti di edilizia abitativa pubblica per anziani comprendente le nuove domande, gli aggiornamenti, nonché le domande già collocate nell'eventuale precedente graduatoria permanente;

preso atto che con nota di data 17 luglio 2007 il Presidente Vito Oliari ha delegato il Vice Presidente del Comprensorio Alto Garda e Ledro Signor Fravezzi Vittorio, con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2007, quale componente la Commissione comprensoriale per l'edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane prevista dall'articolo 4 - comma 4 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, con le connesse funzioni di Presidente della stessa;

premesso inoltre che ai sensi del comma 6 dell'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n. 40, possono accedere alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa agevolata gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

preso atto che per effetto di quanto previsto dall'articolo 2 - comma 5 del regolamento di attuazione della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 la Commissione sopra citata è tenuta secondo le disposizioni contenute nello stesso regolamento a predisporre graduatorie separate per gli anziani immigrati stranieri;

preso atto che nel corso del primo semestre 2006 sono state presentate una nuova domanda e due domande di aggiornamento biennale di edilizia pubblica per persone anziane immigrati stranieri;

visto il verbale della Commissione comprensoriale per l'edilizia abitativa a favore di persone anziane n. 09/2007 di data 7 settembre 2007, con il quale è stata approvata la "Graduatoria provvisoria di merito" delle domande di edilizia abitativa pubblica per anziani "immigrati stranieri" a valere per il primo semestre 2006, composta da due domande ritenute ammissibili;

preso atto che ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 la graduatoria provvisoria di cui sopra è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 39 di data 25 settembre 2007 parte prima e seconda ed inviata a tutti i Comuni del Comprensorio Alto Garda e Ledro a disposizione del pubblico;

preso atto che ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del regolamento della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, è stato comunicato con lettera raccomandata a tutti i richiedenti che abbiano presentato nuove domande o eventuali aggiornamenti che entro quindici giorni dal ricevimento della stessa possono presentare alla Commissione comprensoriale per l'edilizia abitativa a favore di persone anziane controdeduzioni scritte e la documentazione che le suffragano. Trascorso il suddetto termine la Commissione esamina le controdeduzioni e formula la graduatoria definitiva;

preso atto che entro il termine di cui sopra non sono pervenute controdeduzioni scritte;

vista ora ed esaminata la graduatoria predisposta assegnando ai richiedenti i punteggi previsti dalle "Norme Regolamentari" della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e secondo quanto previsto con deliberazione della Commissione comprensoriale, n. 01/2007 di data 29 gennaio 2007 per quanto riguarda il punteggio previsto dall'articolo 6 - comma 1 punto 9) delle norme regolamentari, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e dimostrati con la documentazione conservata in atti;

vista l'urgenza di provvedere;

vista la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e seguenti modifiche ed integrazioni;

vista la legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e seguenti modifiche ed integrazioni;

visti i regolamenti di attuazione delle leggi di cui sopra;

ad unanimità di voti espressi in forma palese

delibera

1. di prendere atto che entro i termini previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 non sono pervenute controdeduzioni scritte contro la graduatoria provvisoria di edilizia pubblica per anziani "Immigrati stranieri" a valere per il primo semestre 2006;
2. di non dovere apportare, per le motivazioni esposte in premessa narrativa, variazioni alla graduatoria provvisoria per il primo semestre 2006;
3. di approvare la "Graduatoria definitiva" delle domande presentate al Comprensorio Alto Garda e Ledro nel primo semestre 2006 per l'assegnazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane "Immigrati stranieri" ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, composta da due domanda, come risulta dall'allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di pubblicare la graduatoria definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione del punteggio specifico, e di inviarne copia ai Comuni del Comprensorio a disposizione del pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
V. FRAVEZZI

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
M. TRENTI

Comprensorio Alto Garda e Ledro
Via Rosmini, 5/b - 38066 RIVA DEL GARDA
Tel. 0464 571711 Fax. 0464-520446
E-mail segreteria@compensorioc9.tn.it

Domande di contributo Pubblica anziani
Edizione 06/07 1
GRADUATORIA DEFINITIVA (Extracomunitari)
(in ordine di punteggio)

Posizione	Identificativo domanda	Richiedenti e/o Intestatari	Totale	ZR	ZP	ZS
1	C09 06/07 1 4522 09 E	VLLAHU VASILIKA	32	2	2	4
2	C09 06/07 1 8738 09 E	MIHAJLOVIC DESANKA	23		2	

COMPENSORIO ALTO GARDA E LEDRO - COMMISS. ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA

Legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 - articolo 4 e seguenti modifiche ed integrazioni - interventi di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane - «Generalità» - approvazione della «Graduatoria definitiva» per le domande di aggiornamento presentate nel primo semestre 2006

LA COMMISSIONE COMPENSORIALE

Premesso che la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e seguenti modifiche ed integrazioni prevede all'articolo 4 che la Commissione comprensoriale per l'edilizia abitativa a favore di persone anziane nominata con provvedimento della Giunta comprensoriale n. 127 di data 22 dicembre 2005, adotti i provvedimenti necessari per l'approvazione delle graduatorie semestrali permanenti di edilizia abitativa pubblica per anziani comprendente le nuove domande, gli aggiornamenti, nonché le domande già collocate nell'eventuale precedente graduatoria permanente;

preso atto che con nota di data 17 luglio 2007 il Presidente Vito Oliari ha delegato il Vicepresidente del Comprensorio Alto Garda e Ledro Signor Fravezzi Vittorio, con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2007, quale componente la Commissione comprensoriale per l'edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane prevista dall'articolo 4 - comma 4 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, con le connesse funzioni di Presidente della stessa;

preso atto che nel corso del primo semestre 2006 sono state presentate otto nuove domande e novantuno richieste di aggiornamento biennale di edilizia pubblica per persone anziane - generalità;

visto il verbale della Commissione comprensoriale per l'edilizia abitativa a favore di persone anziane n. 08/2007 di data 7 settembre 2007, con il quale è stata approvata la "Graduatoria provvisoria di merito" per le domande di aggiornamento presentate da persone anziane per l'edilizia abitativa pubblica - "Generalità" - a valere per il primo semestre 2006, composta da settanta domande ritenute ammissibili;

preso atto che ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 la graduatoria provvisoria di cui sopra è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 39 di data 25 settembre 2007 parte prima e seconda ed inviata a tutti i Comuni del Comprensorio Alto Garda e Ledro a disposizione del pubblico;

preso atto che ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del regolamento della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, è stato comunicato con lettera raccomandata a tutti i richiedenti che abbiano presentato nuove domande o eventuali aggiornamenti che entro quindici giorni dal ricevimento della stessa possono presentare alla Commissione comprensoriale per l'edilizia abitativa a favore di persone anziane controdeduzioni scritte e la documentazione che le suffragano. Trascorso il suddetto termine la Commissione esamina le controdeduzioni e formula la graduatoria definitiva;

preso atto che entro il termine di cui sopra è pervenuta una controdeduzione scritta da parte della richiedente anziana Signora LAME DONIKA, inserita nella graduatoria provvisoria al sessantacinquesimo posto con dodici punti;

vista ora ed esaminata la graduatoria predisposta assegnando ai richiedenti i punteggi previsti dalle "Norme Regolamentari" della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e secondo quanto previsto con deliberazione della Commissione comprensoriale, n. 01/2007 di data 29 gennaio 2007 per quanto riguarda il punteggio previsto dall'articolo 6 - comma 1 punto 9) delle norme regolamentari, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e dimostrati con la documentazione conservata in atti;

vista l'urgenza di provvedere;

vista la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e seguenti modifiche ed integrazioni;

vista la legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e seguenti modifiche ed integrazioni;

visti i Regolamenti di attuazione delle leggi di cui sopra;

ad unanimità di voti espressi in forma palese

delibera

1. di prendere atto che entro i termini previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, è pervenuta una controdeduzione scritta avverso la graduatoria provvisoria di edilizia pubblica per anziani - "Generalità" - a valere per il primo semestre 2006, presentata dalla richiedente anziana Signora LAME DONIKA;
2. di prendere, in base al parere allegato 1) al presente verbale, la seguente decisione in merito alle controdeduzioni presentate dalla Signora LAME DONIKA:
"Di accogliere parzialmente le controdeduzioni presentate, attribuendo punti cinque anziché tre, per il disagio abitativo, assegnando alla stessa complessivi punti quattordici";
3. di dovere apportare, per le motivazioni di cui sopra, le conseguenti variazioni alla graduatoria provvisoria per il primo semestre 2006;
4. di approvare la "Graduatoria definitiva" delle domande presentate al Comprensorio Alto Garda e Ledro nel primo semestre 2006 per l'assegnazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane - "Generalità" - ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, composta da settanta domande, come risulta dall'allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di pubblicare la graduatoria definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione del punteggio specifico, e di inviarne copia ai Comuni del Comprensorio a disposizione del pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
V. FRAVEZZI

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
M. TRENTI

Comprensorio Alto Garda e Ledro

Via Rosmini, 5/b - 38066 RIVA DEL GARDA

Tel. 0464 571711 Fax. 0464-520446

E-mail segreteria@compensorioc9.tn.it

Domande di contributo Pubblica anziani

Edizione 06/07 1

GRADUATORIA DEFINITIVA (Generalità)

(in ordine di punteggio)

Posizione	Identificativo domanda	Richiedenti e/o Intestatari	Totale	ZR	ZP	ZS
1	C09 06/07 1 7853 09 G	MAROCCHI RINALDO	47	4	4	
2	C09 06/07 1 7854 09 G	BORDIGNON BRUNO	36	2	2	
3	C09 06/07 1 9346 09 G	MICHELOTTI ANNA	34	2	2	
4	C09 06/07 1 10037 09 G	CALZA' ANNA	31	4	4	
5	C09 06/07 1 4524 09 G	ZANOTTO MARIA	30	4	4	
6	C09 06/07 1 10433 09 G	BELLI IOLE	30	4	4	
7	C09 06/07 1 8876 09 G	GIOVANAZZI ANNA	29	4	4	
8	C09 06/07 1 4596 09 G	BRUNELLI PIERINA	28	2	2	
9	C09 06/07 1 4429 09 G	BENOLLI LUIGI	28	2	2	
10	C09 06/07 1 4437 09 G	CHEMOLLI ZITA	28	2	2	
11	C09 06/07 1 9408 09 G	REVERSI FRANCO	27	2	2	
12	C09 06/07 1 7805 09 G	AMBROSINO GENEROSA	27	4	4	
13	C09 06/07 1 9325 09 G	NEGRI PIERGIORGIO	27	2	2	
14	C09 06/07 1 008777 09 G	TONAZZA GIUSEPPINA	26	4	4	2
15	C09 06/07 1 4427 09 G	BORDIGNON ALBERTO	25	2	2	
16	C09 06/07 1 8229 09 G	MIRABELLA FRANCESCA BEATRICE	25	2	2	
17	C09 06/07 1 4424 09 G	KREINER GIULIA	25	4	4	
18	C09 06/07 1 4527 09 G	TOMASI ERMINIA	25	2	2	
19	C09 06/07 1 1120 09 G	MARKOVA IRINA	24	4	4	2
20	C09 06/07 1 4449 09 G	PINI MARIA MADDALENA	24	2	2	
21	C09 06/07 1 8832 09 G	CASTELLI IOLE	24	2	2	
22	C09 06/07 1 5980 09 G	D'AMICO ANNAMARIA	24	4	4	
23	C09 06/07 1 4513 09 G	VALDUGA COSTANTINA	23	2	2	
24	C09 06/07 1 4425 09 G	CHIARANI CARLA	23	4	4	
25	C09 06/07 1 4523 09 G	ZECCHINI SILVIA	23	4	4	
26	C09 06/07 1 4448 09 G	RIGATTI SILVIO	22	2	2	
27	C09 06/07 1 7812 09 G	BRIGA' SERGIO	21	2	2	
28	C09 06/07 1 4518 09 G	PORZIO CARMELA	21	2	2	
29	C09 06/07 1 9885 09 G	BENINI LINA	21	2	2	
30	C09 06/07 1 9414 09 G	LUTTERI ANNAMARIA	21	2	2	
31	C09 06/07 1 7810 09 G	CHEROTTI CARMEN	21	2	2	
32	C09 06/07 1 4519 09 G	PLANCHENSTAINER ERMINIA	20	2	2	
33	C09 06/07 1 1818 09 G	LORENZONI MARCELLA	19	2	2	
34	C09 06/07 1 4440 09 G	BASSETTI MARCELLO	19	5	5	
35	C09 06/07 1 7811 09 G	CARLINI ANNITA	19	5	5	
36	C09 06/07 1 4423 09 G	ISCHIA GRAZIELLA	19	2	2	
37	C09 06/07 1 4434 09 G	BERTAMINI FIORE	19	2	2	
38	C09 06/07 1 9876 09 G	COLLEONI ROSANNA	19	2	2	
39	C09 06/07 1 7806 09 G	VACCARI ANTONIO	19	4	2	4
40	C09 06/07 1 4450 09 G	PASSERINI LUIGI	19	2	2	
41	C09 06/07 1 4521 09 G	PAROLARI IOLE	18		4	2
42	C09 06/07 1 9062 09 G	BONORA TULLIO	18	2	2	
43	C09 06/07 1 7808 09 G	GIULIANI CARLA	18	2	2	
44	C09 06/07 1 9980 09 G	PINCELLI MARIA	18	2	2	4
45	C09 06/07 1 4439 09 G	CALZA' ENRICO	17	2	2	
46	C09 06/07 1 4426 09 G	BRESSAN ADRIANA	17	4	4	
47	C09 06/07 1 8838 09 G	MICHELINI LUCIANA	17	2	2	

Posizione	Identificativo domanda	Richiedenti e/o Intestatari	Totale	ZR	ZP	ZS
48	C09 06/07 1 4445 09 G	SANTONI ALCIDE	16	5	5	
49	C09 06/07 1 4641 09 G	VOLANI PIERINA	16	4	4	
50	C09 06/07 1 8172 09 G	CARISI GIUSEPPE	16	4	4	
51	C09 06/07 1 7807 09 G	PERINI LIDIA	16	4	4	
52	C09 06/07 1 9488 09 G	LOMBARDO GIOVANNA	15	2	2	4
53	C09 06/07 1 4431 09 G	GOLDONI RICCARDO	15	2	2	
54	C09 06/07 1 10435 09 G	DANTI DELIA	15	2	2	4
55	C09 06/07 1 4520 09 G	PIERRI MARIA	15	4	4	
56	C09 06/07 1 4525 09 G	VIVALDELLI CARMELA BRUNA	15	2	2	
57	C09 06/07 1 4430 09 G	FRANCESCHI ANNA MARIA	15		2	4
58	C09 06/07 1 4446 09 G	MONTI GIOVANNI	14	4	4	
59	C09 06/07 1 4529 09 G	TRENTI MARIO	14	2	2	
60	C09 06/07 1 9137 09 G	LAME DONIKA	14	2	2	
61	C09 06/07 1 4432 09 G	DILIO GIUSEPPE	14	2	2	
62	C09 06/07 1 4528 09 G	TONETTA ALFREDO	13	2	2	
63	C09 06/07 1 10415 09 G	SAGLIA GIOVANNA	13	4	4	2
64	C09 06/07 1 4451 09 G	MIORI CARLA	13	2	2	
65	C09 06/07 1 9779 09 G	GIARDINI MARIO	13	2	2	
66	C09 06/07 1 4452 09 G	MIORELLI CARLA	12	2	2	
67	C09 06/07 1 4514 09 G	VIVORI MARIA	11	4	4	
68	C09 06/07 1 4453 09 G	MALOSSINI FRANCO	10		2	4
69	C09 06/07 1 10467 09 G	STENECH NOEMI MARIA JUANA	9		2	3
70	C09 06/07 1 9819 09 G	CONTRINI RAFFAELLA	7	2	2	4

COMUNE DI IMER

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
12 ottobre 2007, n. 30

Piano commerciale del Comune di Imer

CAPO I NORME DI ATTUAZIONE DEI CRITERI COMUNALI PER L'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Articolo 1 - Contenuti e fonti normative

1. Le presenti disposizioni sono volte a disciplinare il rilascio di autorizzazioni per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la concentrazione, la variazione e la aggiunta di settore merceologico di medie strutture di vendita in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3 e dall'articolo 8, comma 2 della legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4 ed in conformità alle direttive contenute negli "Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita", approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 339 di data 16 febbraio 2001 e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di natura programmatica contenute nei successivi articoli del presente capo si intendono regolate dalle seguenti fonti normative:

- legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento", di seguito denominata "legge provinciale";
- regolamento di esecuzione della legge provinciale di cui alla precedente lettera a), di seguito denominato "regolamento di esecuzione", emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 e modificato con DPGP n. 15-105/Leg. di data 1° luglio 2002, con DPGP n.20-141/Leg. di data 12 agosto 2003, con esclusione dell'art. 31 del regolamento medesimo in quanto sostituito dalle norme sui procedimenti di cui al capo II;

- c) deliberazioni della Giunta provinciale n. 339 di data 16 febbraio 2001 (“Indirizzi generali per l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita”) e n. 340 di pari data (“Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale”), in seguito modificate con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1528 di data 5 luglio 2002, n. 2280 di data 19 settembre 2003, n. 379 di data 20 febbraio 2004, n. 2320 di data 3 novembre 2006.

Articolo 2 - Obiettivi

1. Nell’adottare, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge provinciale, i *criteri per l’insediamento sul proprio territorio delle medie strutture di vendita*, il Comune intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare la funzione della distribuzione nel processo di sviluppo del sistema economico locale;
- b) promuovere il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e tra le diverse forme di vendita e contribuire alla presenza sul proprio territorio di un’offerta commerciale efficiente ed articolata;
- c) favorire la presenza e lo sviluppo delle medie imprese commerciali, anche in considerazione del ruolo da queste svolto sotto il profilo dell’occupazione.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo, si intendono:

- a) per “Legge provinciale” la legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4 “Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento”;
- b) per “Regolamento di esecuzione” il regolamento di esecuzione della legge provinciale di cui alla precedente lettera a);
- c) per “Indirizzi provinciali” i provvedimenti di indirizzo emanati dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge provinciale, mediante deliberazione n. 339 di data 16 febbraio 2001 e ss.mm.;
- d) per “Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale” i provvedimenti d’indirizzo emanati dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge provinciale mediante deliberazione n. 340 del 16 febbraio 2001 e ss.mm.;
- e) per “Esercizi” i locali destinati alla vendita al dettaglio che possiedono le caratteristiche ed i requisiti definiti con l’articolo 13 del regolamento di esecuzione;
- f) per “Superficie di vendita” le aree destinate a esposizione e vendita delle merci al pubblico individuate secondo i criteri dell’articolo 15 del regolamento di esecuzione;
- g) per “Esercizi di vicinato” le strutture di vendita al dettaglio con superficie non superiore a 100 metri quadrati;
- h) per medie strutture di vendita gli esercizi per la vendita al dettaglio con superficie superiore a quella di vicinato e fino a 400 metri quadrati;
- i) per grandi strutture di vendita gli esercizi per la vendita al dettaglio con superficie superiore a 400 metri quadrati.

Articolo 4 - Settori merceologici

1. In relazione a quanto stabilito dall’articolo 7 della legge provinciale e dagli articoli 4 e 4 bis della delibera della Giunta provinciale n. 339 di data 16 febbraio 2001, l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:

- a) settore alimentare (vendita di soli prodotti alimentari);
- b) settore non alimentare (vendita di soli prodotti non alimentari);
- c) settore misto (vendita congiunta di prodotti alimentari e non alimentari);
- d) settore non alimentare per la vendita, in specifiche zone urbanistiche ed entro determinati limiti dimensionali, delle seguenti categorie di beni: autoveicoli, motocicli, loro accessori e parti di ricambio; mobili per la casa e per l’ufficio; legnami; materiali da costruzione, ivi compreso materiale per coperture, rivestimenti, pavimenti, materiale elettrico, idraulico, di riscaldamento.

2. L’attività commerciale può essere esercitata, oltre che con riferimento ai settori merceologici di cui al comma 1, anche attraverso le tabelle speciali riservate agli impianti di distribuzione automatica di carburanti (TS/1), alle rivendite di generi di monopolio (TS/2), alle farmacie (TS/3), per la vendita esclusiva dei prodotti elencati nel regolamento di esecuzione all’allegato 1.

Articolo 5 - Apertura di medie strutture di vendita

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3 degli "Indirizzi provinciali", l'apertura di nuove medie strutture di vendita del settore merceologico alimentare/misto è determinata sulla base del criterio dei limiti di sviluppo mentre per il settore non alimentare si fa ricorso al criterio degli indici di densità. Il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuove medie strutture di vendita è consentito, nel corso del periodo di validità del presente atto, entro i limiti di superficie indicati nell'allegato 1 alle presenti norme di attuazione.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di invio o ricevimento delle domande, che può avvenire secondo le modalità previste dall'articolo 8, commi 2 e 3, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

3. L'eventuale cessazione, a qualsiasi titolo, dell'attività di una o più medie strutture di vendita nel corso del periodo d'efficacia del presente atto, nonché la riduzione delle superfici di vendita di una o più medie strutture, comportano la rideterminazione della consistenza della superficie autorizzabile (SA_{MSV}) qualora, per effetto di tali cessazioni o riduzioni di superficie, la consistenza complessiva della superficie delle medie strutture di vendita del settore di riferimento ne risulti variata per almeno un quinto rispetto al valore totale del settore medesimo come riportato nel presente atto. Ove si verifichi tale condizione, la superficie della media struttura di vendita venuta a cessare, rinunciata o revocata nel corso del periodo di efficacia dei presenti criteri è portata automaticamente in aumento del contingente ancora disponibile all'atto della comunicazione della cessazione o della rinuncia o, qualora si tratti di revoca, decorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca senza che sia pervenuta alcuna opposizione o notifica di ricorso giurisdizionale.

Articolo 6 - Ampliamento di superficie di medie strutture di vendita

1. Per ampliamento di una media struttura di vendita si intende, secondo quanto stabilito dall'articolo 12, commi 2 e 3 del regolamento di esecuzione, l'aumento della superficie di una media struttura fino al limite massimo indicato nell'articolo 3, lettera h). Si intende inoltre l'ampliamento d'un esercizio di vicinato che, per effetto dell'ampliamento richiesto, ecceda la soglia dimensionale massima prevista per gli esercizi di vicinato.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 degli "Indirizzi provinciali", l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita è autorizzato, per ciascuna media struttura di vendita, entro il limite massimo costituito dal raddoppio della superficie precedentemente autorizzata.

3. L'ampliamento della superficie entro il limite di cui al precedente comma 2 è usufruibile nell'arco di ciascun triennio decorrente dalla data di efficacia del presente provvedimento. Possono essere richiesti e ottenuti entro il triennio predetto anche più ampliamenti successivi, a condizione che la superficie autorizzata nel triennio medesimo non ecceda complessivamente il limite indicato nel comma 2.

4. Le strutture che per effetto dell'ampliamento ottenuto entro i limiti disposti dal comma 2 abbiano oltrepassato la soglia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge provinciale, non possono beneficiare di ulteriori ampliamenti per almeno tre anni.

5. Come previsto dall'articolo 5, comma 6, dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 339 di data 16 febbraio 2001, è consentito l'ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato finalizzato alla attivazione di una media struttura di vendita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'esercizio oggetto di ampliamento deve risultare esistente al 24 maggio 2000;
- b) l'ampliamento di superficie è ammesso fino a 200 m², vale a dire fino al raddoppio del limite previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge provinciale;
- c) la nuova media struttura così attivata non potrà essere successivamente ampliata o concentrata per almeno tre anni decorrenti dall'autorizzazione all'ampliamento.

6. L'ampliamento può essere richiesto ed ottenuto anche per una nuova media struttura di vendita attivata ai sensi del precedente articolo 5. In tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 7 del Capo II (Norme sui procedimenti).

Articolo 7 - Trasferimenti

1. Per trasferimento di un esercizio si intende lo spostamento dell'attività in altri locali di una diversa via o piazza o di un diverso edificio o di una diversa unità immobiliare dello stesso edificio.

2. Il trasferimento di sede di medie strutture di vendita è autorizzato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale ed è sottoposto al rispetto dei "criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale", in particolare alle disposizioni sulle destinazioni d'uso delle aree e dei locali di vendita e di quelle sugli spazi minimi di parcheggio contenute negli articoli 5 e 11 della delibera della Giunta provinciale n. 340 di data 16 febbraio 2001 e successive modifiche.

Articolo 8 - Concentrazioni

1. Secondo la definizione contenuta nell'articolo 12, comma 6 del regolamento di esecuzione per concentrazione si intende l'aggregazione fisica di due o più esercizi o strutture di vendita. Qualora l'aggregazione sia attuata fra esercizi o strutture fisicamente contigui, può essere definita anche con il termine di accorpamento.

2. La concentrazione fra medie strutture è autorizzabile alle seguenti condizioni:

- a) la concentrazione è ammessa esclusivamente fra medie strutture di vendita attivate da almeno tre anni alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni;
- b) non è consentito il cumulo fra gli ampliamenti di superficie concessi ai sensi del precedente articolo 6 e la concentrazione di cui al presente articolo;
- c) la nuova struttura non potrà avere una superficie di vendita superiore alla somma delle superfici degli esercizi preesistenti e in ogni caso eccedere il limite di 400 m²;
- d) la concentrazione comporta l'impegno di reimpiegare il personale dipendente degli esercizi da concentrare.

3. Non è ammessa la concentrazione di esercizi di vicinato finalizzata alla attivazione di nuove medie strutture di vendita.

Articolo 9 - Ampliamenti merceologici

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli "Indirizzi provinciali", l'estensione di settore merceologico consistente nell'aggiunta del settore non alimentare a quello alimentare o viceversa, è consentita esclusivamente mediante la concentrazione con altra media struttura di vendita di diverso settore merceologico, da autorizzare alle condizioni previste nel precedente articolo 8.

Articolo 10 - Variazioni di settore merceologico

1. La variazione del settore merceologico, finalizzata a sostituire il settore alimentare con quello non alimentare o viceversa, è considerata come apertura di un nuovo esercizio ed è pertanto disciplinata secondo i criteri previsti dal precedente articolo 5. La variazione comporta la rinuncia all'autorizzazione e l'inoltro di una domanda per l'apertura di una nuova media struttura di vendita appartenente ad un diverso settore merceologico.

Articolo 11 - Medie strutture non sottoposte a programmazione

1. In conformità con quanto previsto dagli atti di indirizzo provinciali non sono sottoposte ai limiti di sviluppo le aperture di medie strutture con superficie di vendita fino a 800 m² e gli ampliamenti fino al predetto limite a condizione che tali strutture:

- a) siano da insediare o già insediate in zone miste riservate sia ad attività produttive che commerciali al dettaglio e trattino esclusivamente la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, con annessa attività di manutenzione e riparazione;
- b) siano da insediare o già insediate in zone dove è ammesso il commercio al dettaglio unitamente ad ulteriori funzioni, con esclusione di quella residenziale e di quella alberghiera e trattino esclusivamente la vendita di una o più delle seguenti categorie di beni e prodotti: autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, mobili per la casa e per l'ufficio, legnami e materiali da costruzione, ivi compreso materiale per coperture, rivestimenti, pavimenti, materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono vincolate all'esercizio esclusivo delle attività ivi indicate e non possono essere trasferite in zone diverse da quelle rispettivamente previste alle lettere a) e b) del precedente comma 1.

Articolo 12 - Termini di efficacia

1. Il presente provvedimento deve considerarsi efficace, per la parte concernente le norme di attuazione dei "Criteri per l'insediamento delle medie strutture di vendita", dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Decorso il periodo di tre anni dal termine di cui al precedente comma 1, si provvederà all'aggiornamento del presente provvedimento e in particolare delle norme di attuazione. Esse dovranno comunque essere aggiornate, anche prima della scadenza stabilita, qualora si renda necessario adeguarle ad eventuali modifiche degli indirizzi provinciali approvate dalla Giunta provinciale.

3. Le norme di attuazione contenute nel presente Capo conservano in ogni caso la loro efficacia anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2 fino alla data di efficacia del provvedimento di aggiornamento e comunque non oltre un anno dalla scadenza stabilita nel comma 2.

CONTINGENTI PER ATTIVAZIONE DI NUOVE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Metodo 1 ° Applicazione degli indici di densità

$$SA_{MSV} = SO_{MSV} = \frac{(IDMP_{MSV} \times NR)}{1000} - SE_{MSV}$$

Superficie autorizzabile per medie strutture (m2)

Settore	SO _{MSV}	SA _{MSV}	Ripartizione del contingente nel triennio		
			1° anno	2° anno	3° anno
AM					
NA	451	480,5*	480,5	SA_{MSV} residua	SA_{MSV} residua

Legenda:

AM: settore alimentare e/o misto

NA: settore non alimentare

IDMP_{MSV}: indice di densità medio provinciale (art. 6, c. 2 delibera GP 339/2001)

NR: numero residenti nel comune alla data del 31.12.2006

SO_{MSV}: superficie "obiettivo" virtualmente raggiungibile per l'apertura di medie strutture di vendita in base agli "indirizzi provinciali"SE_{MSV}: superficie effettiva delle medie strutture di vendita attive nel comune alla data del 31.12.2006SA_{MSV}: superficie effettivamente autorizzabile per l'apertura di nuove medie strutture di vendita nel triennio di efficacia dello strumento di programmazione comunale**Nota:**

* il contingente comprende la superficie individuata per il settore alimentare/misto col metodo dei limiti di sviluppo e non fruibile direttamente in quanto inferiore a 100 m2

Metodo 2 ° Applicazione dei limiti di sviluppo

$$SA_{MSV} = SE_{MSV} \times PS$$

Superficie autorizzabile per medie strutture (m2)

Settore	SE _{MSV}	PS	CI	SA _{MSV}	Ripartizione del contingente nel triennio		
					1° anno	2° anno	3° anno
AM	295,00	10%	0	29,5*	0	0	0
NA							

Legenda:

AM: settore alimentare e/o misto

NA: settore non alimentare

SE_{MSV}: superficie effettiva delle medie strutture di vendita attive nel comune alla data del 31.12.2006

PS: percentuale di sviluppo applicata in rapporto alla struttura esistente, definita entro i parametri provinciali (massimo il 10% per il settore AM e il 15% per il settore NA)

CR: contingente residuo registrato alla data di approvazione del presente atto

SA_{MSV}: superficie autorizzabile per l'apertura di nuove medie strutture di vendita**Nota:**

** contingente non fruibile direttamente in quanto inferiore a 100 m2

**PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE**

**AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
26 novembre 2007, n. 4010

Comune di Parcines: previsione di una zona per attrezzature collettive sovracomunali con iniziativa privata per la realizzazione di una mostra di trenini a Rablà - modifica d'ufficio al piano urbanistico - approvazione definitiva

Visto il piano urbanistico vigente del Comune di Parcines;

Vista la propria delibera n. 2386 del 9.7.2007, concernente una modifica d'ufficio al piano urbanistico del Comune di Parcines mediante la previsione di una zona per attrezzature collettive sovracomunali con iniziativa privata per la realizzazione di una mostra di trenini a Rablà, trasformando allo scopo il fienile inutilizzato presso l'Hotel Hanswirt, secondo l'allegato grafico in scala 1:5.000, e mediante l'integrazione dell'art. 18 delle norme di attuazione del piano urbanistico del Comune di Parcines, con il seguente testo:

La zona presso l'Hotel Hanswirt a Rablà specificamente contrassegnata nel piano di zonizzazione è destinata alla realizzazione di una mostra di modelli di trenini. Essa può essere realizzata e gestita con iniziativa privata ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13.

Cubatura massima: 3.887 m³;

Constatato che la succitata delibera è stata depositata ed esposta al pubblico per la durata di 30 giorni, dal 17 settembre 2007, nella segreteria del Comune di Parcines e presso la sede dell'Amministrazione provinciale;

Constatato che la data di esposizione è stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, su due quotidiani ed un settimanale;

Constatato che durante questo periodo né al Comune di Parcines né all'Amministrazione provinciale sono state presentate osservazioni o proposte in merito alla modifica d'ufficio richiesta al piano urbanistico e che nemmeno il Comune di Parcines ha espresso parere contrario;

Visto che con comunicazione del 18 ottobre 2007 il Sindaco del Comune di Parcines rende noto che il Comune non intende esprimere un proprio parere ai sensi dell'art. 12 comma 3 della LP n. 13 dell'11.8.1997 e successive modifiche;

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. November 2007, Nr. 4010

Gemeinde Partschins: Ausweisung einer Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen mit Privatinitiative für die Realisierung einer Sammlung von Modelleisenbahnen in Rabland - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige Genehmigung

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Partschins;

Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr. 2386 vom 9.7.2007, betreffend eine Abänderung von Amts wegen des Bauleitplanes der Gemeinde Partschins durch die Ausweisung einer Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen mit Privatinitiative für die Realisierung einer Sammlung von Modelleisenbahnen in Rabland, welche im leerstehenden Stadel beim Hotel Hanswirt untergebracht wird, gemäß graphischer Beilage im Maßstab 1:5.000, und durch die Ergänzung vom Art. 18 der Durchführungsbestimmungen des Bauleitplanes der Gemeinde Partschins mit folgendem Text:

Die Zone beim Hotel Hanswirt in Rabland, welche im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichnet ist, ist für die Realisierung einer Sammlung von Modelleisenbahnen bestimmt. Sie kann im Sinne des Art. 16 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, durch Privatinitiative verwirklicht und verwaltet werden.

Gesamtkubatur: 3.887 m³;

Nach Feststellung, dass der oben erwähnte Beschluss für die Dauer von 30 Tagen, und zwar vom 17. September 2007, im Sekretariat der Gemeinde Partschins, sowie am Sitz der Landesverwaltung hinterlegt und für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt worden ist;

Nach Feststellung, dass der Zeitpunkt der Auflegung vorher durch Anzeigen im Amtsblatt der Region, in zwei Tageszeitungen und einer Wochenzeitung bekanntgegeben worden ist;

Nach Feststellung, dass während dieser Frist weder bei der Gemeinde Partschins, noch bei der Landesverwaltung Einwände oder Vorschläge zur beantragten Änderung von Amts wegen des Bauleitplanes eingegangen sind und auch die Gemeinde Partschins sich nicht dagegen ausgesprochen hat;

Nach Einsichtnahme in das Schreiben vom Bürgermeister der Gemeinde Partschins vom 18. Oktober 2007, welches erklärt, dass die Gemeindeverwaltung kein begründetes Gutachten im Sinne des Abs. 3 des Art. 12 vom Landesraumordnungsgesetzes, LG Nr. 13 vom 11.8.1997 i.g.F. abgibt;

Visto il parere favorevole con condizioni rilasciato il 21 settembre 2007 dalla Ripartizione servizio strade della Provincia Autonoma di Bolzano;

Visto il parere favorevole rilasciato il 19 ottobre 2007 dall'Ufficio beni architettonici ed artistici della Provincia Autonoma di Bolzano;

Visto il parere positivo della Commissione urbanistica provinciale, seduta del 15 novembre 2007, ai sensi dell'articolo 2 della legge urbanistica provinciale LP n. 13 dell'11. 8.1997 e successive modifiche;

Visto l'articolo 21 comma 4 della legge urbanistica provinciale;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

ad unanimità di voti legalmente espressi

1. di modificare il piano urbanistico del Comune di Parcines mediante le indicazioni di cui alle premesse;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

Nach Einsichtnahme in das positive Gutachten mit Bedingungen der Abteilung Straßendienst der Autonomen Provinz Bozen vom 21. September 2007;

Nach Einsichtnahme in das positive Gutachten der Autonomen Provinz Bozen - Amt für Bau- und Kunstdenkmäler - vom 19. Oktober 2007;

Nach Einsichtnahme in das positive Gutachten der Landesraumordnungskommission, Sitzung vom 15. November 2007, im Sinne des Artikel 2 des Landesraumordnungsgesetzes, LG Nr. 13 vom 11.8.1997 i.g.F.;

Nach Einsichtnahme in den Artikel 21 Absatz 4 des Landesraumordnungsgesetzes;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. den Bauleitplan der Gemeinde Partschins durch die in den Prämissen aufgelisteten Maßnahmen abzuändern;
2. für die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region Sorge zu tragen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
3 dicembre 2007, n. 4064

Strada provinciale Obereggen P-76 - trasferimento di m2 90 della p.f. 5850/4, CC Nova Ponente, dal demanio pubblico-ramo acque al demanio pubblico-ramo strade

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

di trasferire, giusto quanto previsto dal tipo di frazionamento n. 374/2006 e per i motivi di cui in premessa, m2 90 della p.f. 5850/4 in P.T. 305/II CC Nova Po-

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Dezember 2007, Nr. 4064

Landesstraße Obereggen P-76 - Übertragung von 90 m2 der Gp. 5850/4, KG Deutschnofen, vom öffentlichen Gut-Gewässer in das öffentliche Gut-Straßen

....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

aus den in den Prämissen angeführten Gründen werden gemäß Teilungsplan Nr. 374/2006, m2 90 der Gp. 5850/4 in der Ezl. 305/II KG Deutschnofen vom öffent-

nente dal demanio pubblico-ramo acque, al demanio pubblico-ramo strade.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

lichen Gut-Gewässer in das öffentliche Gut-Straßen übertragen.

Dieser Beschluss wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
3 dicembre 2007, n. 4075

Obiettivo «Competitività regionale ed occupazione» della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige FESR 2007-2013: pubblicazione 1° invito a presentare proposte progettuali

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. l'approvazione del testo allegato quale primo invito a presentare proposte progettuali e
2. la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Dezember 2007, Nr. 4075

Ziel «Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung» der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol EFRE 2007-2013: Veröffentlichung 1. Aufforderung zum Einreichen von Projektvorschlägen

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. die Genehmigung des beigelegten Textes als erste Aufforderung zum Einreichen von Projektvorschlägen und
2. die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR.
A. AUCKENTHALER

Allegato

**ANNUNCIO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE**

La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige annuncia l'apertura di un invito a presentare proposte progettuali a valere sui fondi del Programma operativo "Competitività regionale ed occupazione" Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 3726 del 27 luglio 2007.

Le proposte progettuali dovranno promuovere il rafforzamento del peculiare modello di sviluppo altoatesino, basato sull'interdipendenza dei settori, sulla capacità di innovare e sulla priorità attribuita agli interessi ambientali rispetto a quelli di carattere prettamente economico e vertere su una delle seguenti priorità strategiche:

1. Competitività del sistema economico;
2. Sostenibilità ambientale della crescita economica;
3. Prevenzione dei rischi naturali.

Le risorse a disposizione del presente invito, provenienti dal bilancio dello Stato, dal bilancio dell'Unione europea e dal bilancio provinciale, ammontano ad un totale di Euro **19.542.121**, rispettivamente Euro 7.450.433 per la priorità 1, Euro 6.799.029 per la priorità 2 e Euro 5.292.658 per la priorità 3.

Gli interessati sono pregati di compilare la scheda-progetto e di inviarla, entro il **20.3.2008**, in formato cartaceo e in formato elettronico, ai seguenti indirizzi:

Ufficio per l'integrazione europea
via Conciapelli 69
39100 Bolzano
fesr@provincia.bz.it

Le proposte progettuali saranno valutate dal Comitato di pilotaggio del programma in conformità ai criteri di valutazione.

Il testo del Programma e tutta la documentazione necessaria (scheda progettuale, manuale di attuazione), compresi i criteri di valutazione dei progetti e l'elenco delle leggi provinciali di riferimento per la definizione della quota a carico del proponente, sono disponibili in formato cartaceo presso l'Ufficio per l'integrazione europea e in formato elettronico sul sito www.provincia.bz.it/europa/fondi_strutturali.htm.



Anlage

**BEKANNTGABE
DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL**

Die Autonome Provinz Bozen - Südtirol veröffentlicht eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für Projekte auf der Grundlage des operationellen Programms „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 2007-2013, genehmigt mit Entscheidung der europäischen Kommission K (2007) 3726 vom 27. Juli 2007.

Die Projektvorschläge sollen die Stärkung des charakteristischen Modells für die Entwicklung Südtirols fördern, welches auf das Zusammenwirken der verschiedenen Sektoren, auf der Innovationsfähigkeit und auf die Priorität der Umweltbelange gegenüber rein wirtschaftlichen Interessen basiert. Die Vorschläge müssen in eine der folgenden strategischen Prioritäten fallen:

1. Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftssystems,
2. Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung,
3. Risikoprävention.

Die verfügbaren Ressourcen (EU-, staatliche- und Landesmittel) belaufen sich im Rahmen dieses Aufrufes auf insgesamt € **19.542.121**, davon € 7.450.433 für die Priorität 1, € 6.799.02 für die Priorität 2 und € 5.292.658 für die Priorität 3.

Alle Interessierten werden ersucht den Projektantrag auszufüllen und ihn innerhalb **20.3.2008**, in Papierform und in elektronischer Form, an folgende Adressen zu schicken:

Amt für Europäische Integration

Gerbergasse 69

39100 Bozen

efre@provinz.bz.it

Die Projektanträge werden vom Lenkungsausschuss des Programms in Übereinstimmung mit den Selektionskriterien bewertet.

Der Inhalt des Programms und die erforderlichen Unterlagen (Projektantrag, Umsetzungshandbuch) einschließlich der Selektionskriterien für Projekte, sind in Papierform beim Amt für Europäische Integration oder in digitaler Form auf der Internetseite <http://www.provinz.bz.it/europa/strukturfondsperiode.htm>, verfügbar.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
3 dicembre 2007, n. 4076

**Obiettivo «Cooperazione territoriale europea»
Programma «Interreg IV Italia-Austria 2007-2013» - presa d'atto del Programma operativo; istituzione del comitato di sorveglianza**

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- di prendere atto della decisione della Commissione europea n. C(2007) 4233 del 17 settembre 2007 recante l'approvazione del programma operativo „Interreg IV Italia-Austria 2007-2013“ nel quadro dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”;
- di assegnare all'Ufficio per l'integrazione europea il ruolo di “Autorità di Gestione”, all'Organismo pagatore provinciale il ruolo di “Autorità di Certificazione” e al Nucleo di valutazione il ruolo di “Autorità di Audit”;
- di istituire il Comitato di sorveglianza del programma Operativo “Interreg IV A Italia-Austria (2007-2013)” secondo la composizione prevista nel Programma operativo e nel rispetto delle nomine dei membri da parte delle regioni partner, dei due stati membri interessati e della Commissione europea;
- di deliberare con atto amministrativo successivo dettagli operativi e modalità di funzionamento per l'Unità di coordinamento regionale Bolzano;
- di pubblicare questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Dezember 2007, Nr. 4076

Ziel «Europäische territoriale Zusammenarbeit» Programm «Interreg IV Italien-Österreich 2007-2013» - Kenntnisnahme des operationellen Programms; Einsetzung des Begleitausschusses

DIE LANDESREGIERUNG

.....

beschließt

- die Entscheidung der Europäischen Kommission Nr. K(2007) 4233 vom 17. September 2007 zur Genehmigung des operationellen Programms „Interreg IV A Italien-Österreich (2007-2013)“ im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ zur Kenntnis zu nehmen;
- das Amt für europäische Integration mit der Funktion der „Verwaltungsbehörde“, die Landeszahlstelle mit der Funktion der „Bescheinigungsbehörde“ und die Prüfstelle mit der Funktion der “Prüfbehörde“ zu beauftragen;
- den Begleitausschuss für das Programm Interreg IV A Italien-Österreich (2007-2013) in der im operationellen Programm vorgesehenen Zusammensetzung gemäß Benennung der Mitglieder seitens der Partnerregionen, der beiden betroffenen Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission einzusetzen;
- mit nachfolgender Maßnahme operative Details und Umsetzungsmodalitäten für die regionale Koordinierungsstelle Bozen festzulegen;
- diesen Beschluss im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
3 dicembre 2007, n. 4111

Edilizia abitativa agevolata: articoli 58 e 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di detrazione per l'anno 2007

omissis

la GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. I limiti di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, per l'ammissione alle agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario sono elevati nel modo seguente:
 - a) L'importo per la prima fascia di reddito da euro 18.200,00 è elevato a euro 18.650,00;
 - b) L'importo per la seconda fascia di reddito da euro 24.350,00 è elevato a euro 24.950,00;
 - c) L'importo per la terza fascia di reddito da euro 30.350,00 è elevato a euro 31.050,00;
 - d) L'importo per la quarta fascia di reddito da euro 36.350,00 è elevato a euro 37.200,00.
2. Il limite di reddito per l'assegnazione di abitazioni in locazione dell'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, è elevato da euro 13.950,00 a euro 14.300,00.
3. Le quote di detrazione di cui all'articolo 58, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, sono elevate nel modo seguente:
 - a) La quota di detrazione per il coniuge da euro 10.300,00 è elevata a euro 10.550,00;
 - b) La quota di detrazione per il primo figlio a carico da euro 3.700,00 è elevata a euro 3.800,00;
 - c) La quota di detrazione per il secondo figlio a carico da euro 4.200,00 è elevata a euro 4.300,00;

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Dezember 2007, Nr. 4111

Geförderter Wohnbau: Artikel 58 und 97 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, Wohnbauförderungsgesetz - Anpassung der Einkommensgrenzen und der Freibeträge für das Jahr 2007

.....

beschließt

die LANDESREGIERUNG

1. Die in Artikel 58 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz, angegebenen Einkommensgrenzen für die Zulassung zu den Wohnbauförderungen für den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung von Wohnungen für den Grundwohnbedarf werden wie folgt angehoben:
 - a) Der Betrag für die erste Einkommensstufe wird von 18.200,00 Euro auf 18.650,00 Euro angehoben,
 - b) Der Betrag für die zweite Einkommensstufe wird von 24.350,00 Euro auf 24.950,00 Euro angehoben,
 - c) Der Betrag für die dritte Einkommensstufe wird von 30.350,00 Euro auf 31.050,00 Euro angehoben,
 - d) Der Betrag für die vierte Einkommensstufe wird von 36.350,00 Euro auf 37.200,00 Euro angehoben.
2. Die in Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz, angegebene Einkommensgrenze für die Zuweisung von Mietwohnungen des Institutes für den sozialen Wohnbau wird von 13.950,00 Euro auf 14.300,00 Euro angehoben.
3. Die in Artikel 58 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz, angegebenen Freibeträge werden wie folgt angehoben:
 - a) Der Freibetrag für den Ehegatten wird von 10.300,00 Euro auf 10.550,00 Euro angehoben,
 - b) Der Freibetrag für das erste unterhaltsberechtigten Kind wird von 3.700,00 Euro auf 3.800,00 Euro angehoben,
 - c) Der Freibetrag für das zweite unterhaltsberechtigten Kind wird von 4.200,00 Euro auf 4.300,00 Euro angehoben,

- d) La quota di detrazione per il terzo ed ogni ulteriore figlio a carico da euro 5.000,00 è elevata a euro 5.150,00;
- e) La quota di detrazione per il primo figlio a carico di richiedenti persone singole da euro 7.000,00 è elevata a euro 7.200,00.
4. Ai fini della valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti che presentano domanda di agevolazione edilizia per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario, le fasce di reddito di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, 1° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, sono aumentate come segue:
- a) Punti 10 per un reddito fino a euro 18.650,00;
- b) Punti 9 per un reddito da euro 18.650,01 a euro 20.900,00;
- c) Punti 8 per un reddito da euro 20.900,01 a euro 22.800,00;
- d) Punti 7 per un reddito da euro 22.800,01 a euro 24.950,00;
- e) Punti 6 per un reddito da euro 24.950,01 a euro 27.000,00;
- f) Punti 5 per un reddito da euro 27.000,01 a euro 28.900,00;
- g) Punti 4 per un reddito da euro 28.900,01 a euro 31.050,00;
- h) Punti 3 per un reddito da euro 31.050,01 a euro 33.100,00;
- i) Punti 2 per un reddito da euro 33.100,01 a euro 35.250,00;
- l) Punto 1 per un reddito da euro 35.250,01 a euro 37.200,00.
5. Ai fini della valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti che presentano domanda per l'assegnazione di un'abitazione in locazione dell'Istituto per l'edilizia sociale, le fasce di reddito di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, 2° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, sono aumentate come segue:
- a) Punti 10 per un reddito fino a euro 5.850,00;
- b) Punti 9 per un reddito da euro 5.850,01 a euro 6.850,00;
- c) Punti 8 per un reddito da euro 6.850,01 a euro 7.750,00;
- d) Punti 7 per un reddito da euro 7.750,01 a euro 8.650,00;
- e) Punti 6 per un reddito da euro 8.650,01 a euro 9.650,00;
- d) Der Freibetrag für das dritte und jedes weitere unterhaltsberechtigzte Kind wird von 5.000,00 Euro auf 5.150,00 Euro angehoben,
- e) Der Freibetrag für das erste unterhaltsberechtigzte Kind alleinerziehender Gesuchsteller wird von 7.000,00 Euro auf 7.200,00 Euro angehoben.
4. Zum Zwecke der Bewertung der wirtschaftlichen Vermögensverhältnisse der Gesuchsteller, die um die Wohnbauförderung für den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung von Wohnungen für den Grundwohnbedarf ansuchen, werden die in Artikel 12 Absatz 1 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 15. Juli 1999, Nr. 42, 1. Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 - Wohnbauförderungsgesetz, angegebenen Einkommensstufen wie folgt aufgewertet:
- a) 10 Punkte für ein Einkommen bis 18.650,00 Euro,
- b) 9 Punkte für ein Einkommen von 18.650,01 Euro bis 20.900,00 Euro,
- c) 8 Punkte für ein Einkommen von 20.900,01 Euro bis 22.800,00 Euro,
- d) 7 Punkte für ein Einkommen von 22.800,01 Euro bis 24.950,00 Euro,
- e) 6 Punkte für ein Einkommen von 24.950,01 Euro bis 27.000,00 Euro,
- f) 5 Punkte für ein Einkommen von 27.000,01 Euro bis 28.900,00 Euro,
- g) 4 Punkte für ein Einkommen von 28.900,01 Euro bis 31.050,00 Euro,
- h) 3 Punkte für ein Einkommen von 31.050,01 Euro bis 33.100,00 Euro,
- i) 2 Punkte für ein Einkommen von 33.100,01 Euro bis 35.250,00 Euro,
- l) 1 Punkt für ein Einkommen von 35.250,01 Euro bis 37.200,00 Euro.
5. Zum Zwecke der Bewertung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesuchsteller, die um die Zuweisung einer Mietwohnung des Institutes für den sozialen Wohnbau ansuchen, werden die in Artikel 6 Absatz 2 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 15. September 1999, Nr. 51, 2. Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz, angegebenen Einkommensstufen wie folgt aufgewertet:
- a) 10 Punkte für ein Einkommen bis zu 5.850,00 Euro,
- b) 9 Punkte für ein Einkommen von 5.850,01 Euro bis 6.850,00 Euro,
- c) 8 Punkte für ein Einkommen von 6.850,01 Euro bis 7.750,00 Euro,
- d) 7 Punkte für ein Einkommen von 7.750,01 Euro bis 8.650,00 Euro,
- e) 6 Punkte für ein Einkommen von 8.650,01 Euro bis 9.650,00 Euro,

- | | |
|--|---|
| <p>f) Punti 5 per un reddito da euro 9.650,01 a euro 10.550,00;</p> <p>g) Punti 4 per un reddito da euro 10.550,01 a euro 11.500,00;</p> <p>h) Punti 3 per un reddito da euro 11.500,01 a euro 12.450,00;</p> <p>i) Punti 2 per un reddito da euro 12.450,01 a euro 13.400,00;</p> <p>l) Punto 1 per un reddito da euro 13.400,01 a euro 14.300,00.</p> <p>6. Gli importi di cui sopra si applicano ai redditi percepiti nel corso dell'anno 2007.</p> <p>7. La quota esente per il patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, 1° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, da euro 698.700,00 è aumentata a euro 714.800,00.</p> <p>8. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.</p> | <p>f) 5 Punkte für ein Einkommen von 9.650,01 Euro bis 10.550,00 Euro,</p> <p>g) 4 Punkte für ein Einkommen von 10.550,01 Euro bis 11.500,00 Euro,</p> <p>h) 3 Punkte für ein Einkommen von 11.500,01 Euro bis 12.450,00 Euro,</p> <p>i) 2 Punkte für ein Einkommen von 12.450,01 Euro bis 13.400,00 Euro,</p> <p>l) 1 Punkt für ein Einkommen von 13.400,01 Euro bis 14.300,00 Euro.</p> <p>6. Die oben stehenden Beträge gelten für die Einkommen des Jahres 2007.</p> <p>7. Der in Artikel 11 Absatz 7 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 15. Juli 1999, Nr. 42, in geltender Fassung, 1. Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 - Wohnbauförderungsgesetz, vorgesehene Freibetrag für das Liegenschaftsvermögen der Eltern, Schwiegereltern oder Kinder wird von 698.700,00 Euro auf 714.800,00 Euro angehoben.</p> <p>8. Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von Artikel 28 Absatz 1 des Landesgesetzes von 22. Oktober 1993, Nr. 17, im Amtsblatt der Region veröffentlicht.</p> |
|--|---|

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
3 dicembre 2007, n. 4120

Individuazione dei comuni della provincia di Bolzano interessati al contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio (art. 16-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7)

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. di fissare, per le motivazioni indicate in premessa, nella distanza chilometrica stradale pubblica - con esclusione della rete autostradale - di 20 chilometri dal confine di Stato il limite massimo per la individuazione dei comuni i cui cittadini residenti possono beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio;

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Dezember 2007, Nr. 4120

Festlegung der Gemeinden der Provinz Bozen, für welche die Preisreduzierung beim Verkauf von Benzin und Dieselöl zutreffen (Art. 16/bis vom Landesgesetz 17. Februar 2000, Nr. 7)

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. unter Berücksichtigung der in den Prämissen erwähnten Beweggründe den Höchstabstand nach öffentlichen Straßen gemessen - Autobahnnetz ausgenommen - in 20 Kilometer von der Staatsgrenze für die Bestimmung der Gemeinden, deren ansässigen Bürger die Preisreduzierung von Benzin und Dieselöl in Anspruch nehmen können, festzulegen;

- | | |
|--|--|
| <p>2. di fissare in 10 chilometri di percorrenza su strada carrozzabile pubblica la distanza massima dal confine di Stato dell'impianto di distribuzione di carburante più vicino ubicato nello stato confinante per l'individuazione dei comuni della Provincia i cui cittadini residenti possono beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio;</p> <p>3. di individuare quale confine, il valico carrabile di confine vicino al confine del comune come individuato dalle coordinate geografiche fornite dall'ASTAT;</p> <p>4. di determinare due fasce di distanza chilometrica dal confine, così articolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fascia 1: fino a 10 chilometri dal confine di Stato, - fascia 2: da 10,01 a 20 chilometri dal confine di Stato; <p>5. di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato A, contenente l'elenco dei comuni interessati e la determinazione della relativa fascia di appartenenza per l'applicazione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio a favore dei cittadini residenti;</p> <p>6. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p> | <p>2. den Höchstabstand zur nächstgelegenen Tankstelle im Nachbarstaat auf 10 Kilometer, nach öffentlichen Straßen gemessen, festzulegen, um die Gemeinden der Provinz, deren Bürger die Preisreduzierung von Benzin und Dieselöl in Anspruch nehmen können, zu ermitteln;</p> <p>3. als Staatsgrenze jede befahrbare Passstraße, die der Gemeindegrenze am nächsten liegt und laut geographischen ASTAT-Koordinaten bestimmt sind, zu berücksichtigen;</p> <p>4. zwei Zonen festzulegen und zwar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone 1: bis 10 Kilometer zur Staatsgrenze, - Zone 2: von 10,01 bis 20 Kilometer zur Staatsgrenze; <p>5. die Anlage A, wesentlicher Bestandteil des gegenständlichen Beschlusses, welche die Auflistung der entsprechenden Gemeinden und die entsprechende Einteilung der Zone enthält, dessen dort ansässigen Bürger die Preisreduzierung beim Verkauf von Benzin und Dieselöl in Anspruch nehmen können, zu genehmigen;</p> <p>6. der vorliegende Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.</p> |
|--|--|

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR.
A. AUCKENTHALER

Anlage A - Allegato A

Gemeinde	Comune	Codice ASTAT Kodex	Zone / Fascia	Abstand zur Grenze / Distanza dal confine (in km)
Brenner	Brennero	021010	1	0,000
Glurns	Glorenza	021036	1	8,000
Graun im Vinschgau	Curon Venosta	021027	1	0,000
Innichen	San Candido	021077	1	0,000
Mals	Malles	021046	1	4,000
Sterzing	Vipiteno	021115	1	9,650
Taufers im Münstertal	Tubre	021103	1	0,000
Freienfeld	Campo di Trens	021016	2	16,700
Laas	Lasa	021042	2	17,500
Niederdorf	Villabassa	021113	2	14,000
Pfirsch	Val di Vizze	021107	2	14,700
Prad am Stilfserjoch	Prato allo Stelvio	021067	2	11,500
Prags	Braies	021009	2	19,562
Ratschings	Racines	021070	2	17,700
Schluderns	Sluderno	021094	2	18,000
Sexten	Sesto	021092	2	12,500
Stilfs	Stelvio	021095	2	18,500
Toblach	Dobbiaco	021028	2	10,042
Welsberg-Taisten	Monguelfo-Tesido	021052	2	19,500

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
3 dicembre 2007, n. 4126

**Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel
Comune di Bolzano, l'edicola in via Firenze,
p.ed. 939, P.T. 97/II, CC Gries**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- a) di vincolare ai sensi degli artt. 10 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) l'edicola in via Firenze p.ed. 939, P.T. 97/II, CC Gries, Comune di Bolzano

Proprietaria:

Rosa Reichhalter in Tatz, nata il 10.5.1881 a Bolzano
Deceduta il 23.7.1963.

Motivazione:

Grande edicola a nicchia, intonacata su zoccolo di porfido, con tetto a due falde. Nella nicchia chiusa con una grata grande crocefisso, seconda metà dell'Ottocento.

- b) di autorizzare, a causa delle difficoltà di identificare l'attuale proprietario della particella interessata, il direttore della Ripartizione provinciale ai beni culturali alla pubblica affissione della presente delibera per 30 giorni all'albo del comune di Bolzano, ai sensi dell'art. 5-bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26 nel testo vigente. La pubblica affissione all'albo comunale tiene luogo della notificazione individuale;
- c) di presentare all'Ufficio tavolare di Bolzano domanda di annotazione del vincolo di tutela storico-artistica agli effetti della citata legge a carico della particella di cui sopra, autorizzando il direttore della Ripartizione provinciale beni culturali a presentare la relativa domanda all'Ufficio tavolare di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Dezember 2007, Nr. 4126

**Neue Denkmalschutzbindung in der Gemein-
de Bozen, der Bildstock in der Florenzstraße,
Bp. 939, Ezl. 97/II, KG Gries**

....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

- a) im Sinne der Art. 10 und 13 des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42) den Bildstock in der Florenzstraße, Bp. 939, Ezl. 97/II, KG Gries, Gemeinde Bozen

Eigentümerin:

Rosa Reichhalter verh. Tatz, geb. am 10.5.1881 in Bozen
Verstorben am 23.7.1963

unter Denkmalschutz zu stellen.

Begründung:

Großer Nischenbildstock, verputzt auf Sockel aus Porphyr, mit Satteldach. In der Nische mit Schmiedeeisengitter großes Kruzifix, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts.

- b) auf Grund der Schwierigkeit, den aktuellen Eigentümer der betroffenen Parzelle zu identifizieren, den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, diesen Beschluss für die Dauer von 30 Tagen auf der Anschlagetafel der Gemeinde Bozen zu veröffentlichen, im Sinne des Art. 5-bis des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26 in geltender Fassung. Die Veröffentlichung auf der Anschlagetafel der Gemeinde ersetzt die persönliche Zustellung;
- c) beim Grundbuchsamt in Bozen den Antrag auf Eintragung des Denkmalschutzes im Sinne des genannten Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Parzelle zu stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag beim Grundbuchsamt in Bozen einzubringen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
3 dicembre 2007, n. 4131

Comune di Marebbe: adeguamento del piano urbanistico tramite inserimento del piano zone di pericolo

La Giunta provinciale visto il piano urbanistico rielaborato del Comune di Marebbe;

constatato che il Comune con delibera consiliare n. 50 del 31 luglio 2007 propone l'adeguamento del piano urbanistico comunale tramite inserimento del piano zone di pericolo per inondazione/fenomeni torrentizi lungo l'asta principale del rio di San Vigilio tra Ciamaor e Longega;

constatato che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni;

sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta dell'8 novembre 2007, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al suddetto parere;

visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11. 8.1997, n. 13.

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. Delibera consiliare n. 50 del 31 luglio 2007

di approvare l'adeguamento del piano urbanistico comunale tramite l'inserimento nel piano di zonizzazione delle zone di pericolo per inondazione/fenomeni torrentizi lungo l'asta principale del rio di San Vigilio tra Ciamaor e Longega.

Gli allegati inoltrati sono sottoscritti dall'Ufficio sistemazione bacini montani e dall'Ufficio geologia e prove materiali.

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Dezember 2007, Nr. 4131

Gemeinde Enneberg: Anpassung des Bauleitplanes durch Eintragung des Gefahrenzonenplanes

Die Landesregierung nimmt Einsicht in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde Enneberg;

stellt fest, dass die Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 50 vom 31. Juli 2007 die Anpassung des Bauleitplanes durch Eintragung des Gefahrenzonenplanes der Bereiche mit Überschwemmungsgefahr /Gewässerphänomene entlang der Hauptachse des Vigilerbaches zwischen dem Gebiet Ciamaor und Zwischenwasser beantragt;

stellt fest, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingereicht wurden;

nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 8. November 2007 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung dem genannten Gutachten entspricht;

stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. 8.1997, Nr. 13.

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. Ratsbeschluss Nr. 50 vom 31. Juli 2007

die Anpassung des Bauleitplanes durch Eintragung in den Flächenwidmungsplan der Gefahrenzonen mit Überschwemmungsgefahr/Gewässerphänomene entlang der Hauptachse des Vigilerbaches zwischen dem Gebiet Ciamaor und Zwischenwasser.

Die eingereichten Unterlagen sind vom Amt für Wildbachverbauung und dem Amt für Geologie und Baustoffprüfung unterzeichnet.

2. Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

3 dicembre 2007, n. 4136

Approvazione del piano paesaggistico rielaborato del Comune di Caines

La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue

L'Amministrazione provinciale ha redatto la proposta del piano paesaggistico rielaborato del Comune di Caines ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.

La I Commissione per la tutela del paesaggio ha approvato con delibera n. 12/07 del 23.7.2007 la proposta del piano paesaggistico rielaborato del Comune di Caines.

La proposta del piano paesaggistico rielaborato del Comune di Caines comprende la relazione illustrativa, le norme di attuazione e la cartografia allegata in scala 1:5.000.

La delibera della I Commissione per la tutela del paesaggio n. 12/07 del 23.7.2007 ed i suoi elementi integranti sono stati depositati nella segreteria del Comune di Caines e pubblicati all'albo del comune stesso, come risulta dagli attestati comunali registrati negli atti.

In riferimento alla proposta di piano paesaggistico rielaborato del Comune di Caines venivano presentate le seguenti richieste di modifiche ed osservazioni:

A) *Osservazioni presentate entro il periodo di pubblicazione, che vengono valutate dal Comune (delibera del Consiglio comunale del 30.8.2007, n. 28) e dalla Giunta provinciale come segue:*

1. Osservazione del Sig. Andreas Kleon

Si esprime generalmente contrario all'individuazione di zone di rispetto perché le attività di edificazione sono già regolate dalle normative urbanistiche e le zone di rispetto rappresentano un'ulteriore limitazione per i proprietari delle particelle individuate.

La *Giunta provinciale* si esprime contraria all'abolizione delle zone di rispetto che proteggono, come è descritto anche nella relazione illustrativa, delle zone prescelte dall'edificazione, che non è possibile con gli strumenti urbanistici. In questo modo si può evitare la dispersione edilizia, mentre la coltivazione delle superfici agrarie non è compromessa.

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 3. Dezember 2007, Nr. 4136

Genehmigung des überarbeiteten Landschaftsplanes der Gemeinde Kuens

Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen

Die Landesverwaltung hat den Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes für die Gemeinde Kuens im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, erarbeitet.

Die I. Landschaftsschutzkommission hat mit Beschluss Nr. 12/07 vom 23.7.2007 den Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes für die Gemeinde Kuens genehmigt.

Der Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes für die Gemeinde Kuens besteht aus dem erläuternden Bericht, den Durchführungsbestimmungen und der kartographischen Anlage im Maßstab 1:5.000.

Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 12/07 vom 23.7.2007 und seine Bestandteile wurden im Sekretariat der Gemeinde Kuens hinterlegt und an der Amtstafel selbst veröffentlicht, wie aus den Bestätigungen der Gemeindeunterlagen hervorgeht.

Zum Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes für die Gemeinde Kuens wurden folgende Änderungsanträge und Bemerkungen eingebracht:

A) *Bemerkungen, die innerhalb des Veröffentlichungszeitraumes eingereicht wurden und von der Gemeinde (siehe Ratsbeschluss vom 30.8.2007, Nr. 28) und Landesregierung wie folgt bewertet werden:*

1. Bemerkung des Herrn Andreas Kleon

Diese spricht sich generell gegen die Ausweisung von Bannzonen aus, da die Bautätigkeit bereits durch die Raumordnung geregelt ist und die Bannzonen eine zusätzliche Einschränkung für die Besitzer der ausgewiesenen Parzellen darstellen.

Die *Landesregierung* spricht sich gegen Auflösung der Bannzonen aus, da diese, wie auch im beschreibenden Bericht angeführt, ausgewählte Bereiche vor Verbauung zu bewahren, was mit den Instrumenten der Raumordnung nicht möglich ist. Dadurch wird die Zersiedlung der Landschaft verhindert, während die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Flächen nicht beeinträchtigt ist.

2. Osservazione della Signora Theresia Laimer Höllrigl

Chiede l'esclusione della particella p.f. 6/1 dalla zona di rispetto risp. la riduzione di questa per ottenere una distanza di ca. 20 m del fabbricato rurale.

Il *Comune* si esprime favorevole all'accoglimento della richiesta.

La *Giunta provinciale* accoglie la richiesta in forma ridotta, limitando la zona di rispetto alla strada d'accesso al maso Winkler, nel modo che la gran parte della p.f. 6/1 rimane fuori dalla zona di rispetto.

B) Il *Comune* secondo la delibera del Consiglio comunale del 29.10.2007, n. 23 in linea di massima esprime parere positivo per la proposta del piano paesaggistico rielaborato, chiede però la riduzione delle zone di rispetto di 15 m nei pressi delle case abitative e dei fabbricati rurali per consentire anche in futuro un adeguamento alle esigenze necessarie per una razionale conduzione delle stesse.

La *Giunta provinciale* accoglie l'obiezione del comune e sposta in diversi punti la zona di rispetto dalle case abitative e dai fabbricati rurali.

C) *Modifiche da parte della Giunta provinciale*

1. Le norme di attuazione (elenco dei vincoli e delle relative prescrizioni) del piano paesaggistico vengono adattate alla legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16, modificata con la legge provinciale del 23 luglio 2007, n. 6, nonché viene cancellata privo di sostituzione il paragrafo concernente il taglio degli alberi da questi.

2. Le modifiche grafiche introdotte dal piano urbanistico comunale devono venire recepite nella cartografia del piano paesaggistico.

La Giunta provinciale ha esaminato tutti gli atti del procedimento e approva la proposta di piano paesaggistico rielaborato con le modifiche sopraccitate.

La Giunta provinciale ha preso visione:

1. della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 ed in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
2. del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 7 maggio 1979, n. 60/V/LS, concernente l'approvazione di vincoli paesaggistici nel Comune di Caines;

2. Bemerkung der Frau Theresia Laimer Höllrigl

Sie ersucht um Ausgrenzung der Parzelle Gp. 6/1 aus der Bannzone bzw. um deren Reduzierung, sodass ca. 20 m Abstand zum Wirtschaftsgebäude entsteht.

Die *Gemeinde* spricht sich für die Annahme des Ansuchens aus.

Die *Landesregierung* nimmt den Antrag in reduzierter Form an und begrenzt die Bannzone an der Zufahrtstraße zum Winklerhof, sodass der Großteil der Gp. 6/1 außerhalb der Bannzone liegt.

B) Die *Gemeinde* gibt gemäß Ratsbeschluss vom 29.10.2007, Nr. 23 grundsätzlich ein positives Gutachten zum Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes ab, ersucht aber um Reduzierung der Bannzone um 15 m im Bereich der bestehenden Wohn- und Wirtschaftsgebäude, um Anpassungen an die Bedürfnisse für eine rationelle Betriebsführung auch in Zukunft zu ermöglichen.

Die *Landesregierung* nimmt den Einwand der Gemeinde an und rückt in mehreren Punkten mit den Bannzonen von den Wohn- und Wirtschaftsgebäuden ab.

C) *Änderungen durch die Landesregierung*

1. Die Durchführungsbestimmungen (Verzeichnis der Unterschutzstellungen und der diesbezüglichen Vorschriften) zum Landschaftsplan werden den mit Landesgesetz vom 23. Juli 2007, Nr. 6 beschlossenen Änderungen am Landschaftsschutzgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16 angepasst sowie der Absatz betreffend das Fällen von Bäumen aus denselben ersatzlos gestrichen.

2. Die in der Zwischenzeit in Kraft getretenen Änderungen am Gemeindebauleitplan müssen in der Kartographie zum Landschaftsplan rezipiert werden.

Die Landesregierung hat sämtliche Verfahrensunterlagen geprüft und nimmt den Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes mit den oben angeführten Änderungen an.

Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:

1. Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16 und insbesondere in die Artikel 2, 3, 4 und 5 desselben;
2. Dekret des Landeshauptmannes vom 7. Mai 1979, Nr. 60/V/LS betreffend die Genehmigung von landschaftlichen Unterschutzstellungen in der Gemeinde Kuens;

Ciò premesso La Giunta provinciale a voti unanimi validamente espressi

delibera

1. Il piano paesaggistico rielaborato per il Comune di Caines è approvato con le seguenti norme d'attuazione e le cartografie allegate e con le modifiche citate nelle premesse, ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16:
 - 1) la relazione illustrativa (omissis),
 - 2) le norme di attuazione,
 - 3) le cartografie allegate con una planimetria in scala 1:5.000 (omissis).
2. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 7 maggio 1979, n. 60/V7LS è abrogato.
3. La Ripartizione urbanistica cura le necessarie modifiche ai singoli allegati del piano urbanistico comunale inserendo i vincoli paesaggistici approvati con codesta delibera.
4. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

COMUNE DI CAINES

PIANO PAESAGGISTICO

ELENCO DEI VINCOLI E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI

Art. 1 *Generalità*

I vincoli e le prescrizioni che seguono vengono determinati in riferimento agli oggetti di cui all'articolo 1 ed ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche.

Fanno parte integrante del vincolo:

- una planimetria con uno stralcio in scala 1:5.000 ed uno stralcio in scala 1:10.000, la relazione illustrativa ed il successivo elenco dei vincoli con le relative prescrizioni.

Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeinhelligkeit folgenden

Beschluss

1. Der überarbeitete Landschaftsplan für die Gemeinde Kuens ist mit den nachfolgenden Durchführungsbestimmungen und kartographischen Anlagen und mit den in den Prämissen angeführten Änderungen im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, genehmigt:
 - 1) der erläuternde Bericht (...),
 - 2) die Durchführungsbestimmungen,
 - 3) die kartographischen Anlagen mit einem Lageplan im Maßstab 1:5.000 (...).
2. Das Dekret des Landeshauptmanns vom 7. Mai 1979, Nr. 60/V7LS ist aufgehoben.
3. Die Abteilung für Raumordnung nimmt die notwendigen Änderungen an den einzelnen Bestandteilen des Gemeindebauleitplanes vor, um die mit diesem Beschluss genehmigten Landschaftsschutzbindungen zu übernehmen.
4. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR
A. AUCKENTHALER

GEMEINDE KUENS

LANDSCHAFTSPLAN

VERZEICHNIS DER UNTERSCHUTZSTELLUNGEN

Art. 1 *Allgemeines*

Die folgenden Unterschutzstellungen und Vorschriften werden bezugnehmend auf die Kategorien des Artikel 1 und gemäß Artikel 5 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung festgesetzt.

Integrierenden Bestandteil der Unterschutzstellung bilden:

- eine Karte mit einem Ausschnitt i. M. 1:5.000 und einem Ausschnitten i. M. 1:10.000, der erläuternde Bericht und das nachfolgende Verzeichnis der Unterschutzstellungen mit den diesbezüglichen Vorschriften.

Art. 2

Zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformati ad opera dell'uomo comprese le strutture insediative, che presentino, singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà (riferimento al par. b) dell'articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successiva modifica)

Si tratta di aree naturali o formate anche dall'attività umana che per la loro bellezza e singolarità paesaggistica, le risorse naturali o la loro importanza per la tipica struttura insediativa locale, nonché per la loro particolare idoneità a fini ricreativi o di protezione nei confronti di monumenti naturali e culturali in essi presenti, sono sottoposte a vincolo di tutela allo scopo di conservare tali funzioni.

a) Zone di interesse paesaggistico

Comprendono l'intero territorio comunale escluse le zone abitative e produttive fornite di piano di attuazione approvato ai sensi del comma 3 del articolo 6 della legge provinciale n. 16/1970. Valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale e del piano urbanistico comunale nonché le norme specifiche come segue.

I "castagneti" sono paesaggi colturali di altissimo valore estetico e habitat per una fauna minacciata. Pertanto sono vietati cambiamenti di coltura.

b) Zona di rispetto paesaggistica

Entro tali aree vige un assoluto divieto di costruzione e/o ampliamento di edifici fuori terra di qualsiasi genere, escluso le stazioni di pompaggio nella zona di rispetto al fondovalle. Per le sedi di aziende agricole e gli edifici residenziali esistenti valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale.

Sono vietati gli impianti per la lavorazione della ghiaia, nonché l'attraversamento della zona stessa mediante elettrodotti aerei e linee aeree per il servizio telefonico, ad eccezione degli allacciamenti agli edifici esistenti ed ammessi nella zona stessa o in quelle contigue, quando risulta necessario l'attraversamento della zona vincolata.

Art. 3

Monumenti naturali consistenti in elementi o parti limitate alla natura, che abbiano un valore preminente dal punto di vista scientifico, estetico, etnologico o tradizionale, con le relative zone di rispetto, che debbano essere tutelate per assicurare il migliore godimento dei monumenti stessi (riferimento al par. a) articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche)

Rientrano nella categoria i seguenti monumenti naturali individuati nell'allegata planimetria

36/1 Piramidi di terra

36/2 Dirupi morenici Rio Finele

Art. 2

Weite Landstriche, die eine natürliche oder von Menschenhand umgeformte Landschaft, unter Einbeziehung der Siedlungen, bilden und die einzeln oder in ihrer Gesamtheit Zeugnis von Zivilisation geben (Artikel 1/b des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung)

Es handelt sich um natürliche oder vom Menschen mitgestaltete Gebiete, die wegen ihrer landschaftlichen Schönheit und Eigenart oder Naturausstattung und Umweltfunktion oder ihrer Bedeutung für die ortstypische Siedlungsstruktur oder ihrer besonderen Erholungseignung oder als Umgebungsschutz von Natur- und Kulturdenkmälern mit dem Ziel der Erhaltung dieser Funktionen ausgewiesen werden.

a) Gebiete von landschaftlichem Interesse

Diese umfassen das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme der Wohnbau- und Gewerbegebiete mit genehmigtem Durchführungsplan im Sinne des Artikel 6, Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 16/1970. Es gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes und des Gemeindebauleitplanes sofern nicht durch nachfolgende Bestimmungen spezifisch geregelt.

„Kastanienhaine“ sind ästhetisch wertvolle Kulturlandschaftsbereiche und Lebensräume für eine bedrohte Fauna. Kulturänderungen sind hier deshalb untersagt.

b) Landschaftliche Bannzone

Innerhalb dieser Flächen besteht ein absolutes Bauverbot für die Errichtung bzw. Erweiterung oberirdischer Gebäude jeglicher Art, ausgenommen sind Pumpstationen in der Bannzone an der Talsohle. Für bestehende Hofstellen und Wohngebäude gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes.

Verboten sind Schotterverarbeitungsanlagen sowie das Überqueren des Gebietes mit Elektro- und Telefonfreileitungen. Ausgenommen sind die Anschlüsse für bestehende und zulässige Gebäude, die sich in der Zone oder in deren unmittelbaren Umgebung befinden, wenn dafür das Überqueren des geschützten Gebietes notwendig ist.

Art. 3

Naturdenkmäler, bestehend aus Naturgebilden oder Teilen derselben, die einen bedeutenden wissenschaftlichen, ästhetischen, heimat- und volkskundlichen Wert besitzen, sowie den dazugehörigen Bannstreifen, die geschützt werden müssen, um einen ungestörten Genuss der Denkmäler zu gewährleisten (Artikel 1/a des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung)

In diese Kategorie fallen die nachstehend angeführten und in der beiliegenden Karte eingetragenen Naturdenkmäler

36/1 Erdpyramiden

36/2 Moränenabbrüche Finelebach

È vietato danneggiare o compromettere i monumenti naturali sopra indicati.

Art. 4

Zona archeologica

Trattasi di aree di ritrovamento di particolare importanza archeologica e storica, appositamente contrassegnate nell'allegata planimetria.

Per tali settori, ogni consistente modificazione dell'assetto dell'area delimitata deve essere autorizzata dalla Soprintendenza provinciale ai beni culturali.

Art. 5

Elementi strutturali paesaggistici

Per l'intero territorio comunale vige

I muri a secco, le antiche strade lastricate, argini di pietrame, canali d'irrigazione e passeggiate del canale, siepi, boschetti isolati e la vegetazione ripariale sono tutelati per la loro particolare importanza paesaggistica, ecologica e storico-culturale. Ogni rimozione rispettivamente modifica di essi è sottoposto all'autorizzazione paesaggistica da parte dell'Amministrazione provinciale, anche se nelle planimetrie allegate non sono determinati esplicitamente. Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria.

I corsi d'acqua ed i fossi assumono come habitat acquatici e corridoi naturali un'importante funzione paesaggistico-naturale. Sono vietati il riempimento e l'intubamento di essi (ad eccezione dei punti con sovrappassi) e lo sfalcio delle scarpate dei fossi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno, eccetto che deve essere eseguito precauzionalmente per motivi di sicurezza. Nel restante arco dell'anno lo sfalcio può essere effettuato solo per settori ed il meno possibile.

Qualora per il taglio di piante non sia previsto il previo assegno da parte dell'Autorità forestale secondo l'articolo 14 dell'ordinamento forestale vigente (all'infuori di frutteti coltivati in maniera intensiva) è richiesta l'autorizzazione paesaggistica da parte del sindaco se le piante hanno raggiunto uno sviluppo in diametro del fusto superiore a cm 30.

Sono vietati le recinzioni non usuali ed in particolare l'uso del filo spinato.

Es ist verboten die angeführten Naturdenkmäler zu beschädigen oder zu beeinträchtigen.

Art. 4

Archäologisches Schutzgebiet

Es handelt sich um Fundstellen von besonderer archäologischer und geschichtlicher Bedeutung, die in der beiliegenden Karte eigens gekennzeichnet sind.

In diesen Teilgebieten ist für jede tiefgreifende Veränderung der Beschaffenheit des Areals die Ermächtigung der Abteilung für Denkmalpflege einzuholen.

Art. 5

Landschaftliche Strukturelemente

Für das gesamte Gemeindegebiet gilt:

Trockenmauern, alte Pflasterwege, Lesesteinwälle, Waale und Waalwege, Feldhecken, Flurgehölze und Ufervegetation sind wegen ihrer besonderen landschaftlichen, ökologischen und heimatkundlichen Bedeutung geschützt. Ihre Entfernung bzw. Veränderung unterliegt der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung, auch wenn sie in den beiliegenden graphischen Planunterlagen nicht explizit ausgewiesen sind. Gestattet ist die ordentliche Instandhaltung.

Wasserläufe und Gräben erfüllen als aquatische Lebensräume und Naturkorridore eine wichtige landschaftsökologische Funktion. Untersagt sind deren Zuschüttung oder Verrohrung (ausgenommen jene Stellen mit Wegüberbrückungen) und die Mahd der Grabenböschungen in der Zeit vom 15. März bis 30. Juni, es sei denn sie muss aus Sicherheitsgründen vorsorglich durchgeführt werden. Außerhalb dieses Zeitraumes darf die Mahd nur abschnittsweise und möglichst wenig oft erfolgen.

Sofern für das Fällen von Bäumen nicht die Auszeige im Sinne des Artikels 14 des geltenden Forstgesetzes vorgeschrieben ist (ausgenommen in intensiven Obstanlagen) die Landschaftsschutzermächtigung des Bürgermeisters erforderlich, wenn die Bäume einen Stammdurchmesser von mehr als 30 cm aufweisen.

Nicht ortsübliche Umzäunungen, insbesondere die Verwendung von Stacheldraht, sind nicht gestattet.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

3 dicembre 2007, n. 4140

Valutazione dell'impatto ambientale: approvazione del progetto esecutivo per la costruzione del canale di scarico dell'impianto idroelettrico sul Rio Riva nel Comune di Campo Tures

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. di approvare il progetto esecutivo della Tauferer Elektrizitätswerk SpA per il canale di scarico dell'impianto idroelettrico sul Rio Riva nel comune di Campo Tures con le prescrizioni imposte dal comitato ambientale nel parere n. 16/2007;
2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 3. Dezember 2007, Nr. 4140

Umweltverträglichkeitsprüfung: Genehmigung des Ausführungsprojektes für den Ausbau des Rückgabekanals des Wasserkraftwerkes am Reinbach in der Gemeinde Sand

.....

bveschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. das Ausführungsprojekt der Tauferer Elektrizitätswerk AG für den Ausbau des Rückgabekanals des Wasserkraftwerkes am Reinbach in der Gemeinde Sand mit den vom Umweltbeirat im Gutachten Nr. 16/2007 gestellten Auflagen zu genehmigen;
2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

3 dicembre 2007, n. 4142

Delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nella frazione Slingia del Comune di Malles

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- di delimitare l'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nella frazione Slingia del Comune di Malles come indicato in deliberazione della Giunta comunale del Comune di Malles del 4 settembre 2007, n. 280 e la relativa documentazione grafica;
- di includere nell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento anche gli edifici che si trovano in parte nell'area e in parte fuori l'area servita dall'impianto di teleriscaldamento;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 3. Dezember 2007, Nr. 4142

Abgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes in der Fraktion Schlinig der Gemeinde Mals

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

- den Versorgungsbereich des Fernheizwerkes in der Fraktion Schlinig der Gemeinde Mals gemäß dem Beschluss des Gemeindevorstandes der Gemeinde Mals vom 4. September 2007, Nr. 280 und den entsprechenden graphischen Unterlagen abzugrenzen;
- auch Gebäude, welche sich teilweise innerhalb und teilweise außerhalb der Versorgungszone befinden, vollständig in die Versorgungszone aufzunehmen;
- diesen Beschluss im Sinne des Artikels 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen;

- la deliberazione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

- dieser Beschluss tritt am Tage seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol in Kraft.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
3 dicembre 2007, n. 4153

Modifica e integrazione alla delibera della GP 4939/2003 sulla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal SSP ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. di prevedere che le sotto elencate attività dirette al recupero e mantenimento delle abilità funzionali della persona siano comprese nelle prestazioni sociosanitarie di "Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare", rivolta a disabili fisici psichici e sensoriali e a persone con inabilità o disabilità legate a patologie cronico degenerative, e di "Assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale", rivolta agli anziani, di cui all'allegato 1C della delibera della Giunta provinciale n. 4939/2003.
 - attività di mantenimento delle risorse motorie residue con rinforzo muscolare generale sotto sorveglianza e indicazione di fisioterapisti ovvero professioni dichiarati equipollenti/infermieri professionali;
 - stimolazione, automatizzazione e mantenimento delle attività quotidiane diurne acquisite sotto sorveglianza e indicazione di fisioterapisti ovvero professioni dichiarati equipollenti/infermieri professionali.
2. Di approvare che le prestazioni citate, effettuate su prescrizione del medicospecialista e sotto la sorveglianza di fisioterapisti ovvero professioni dichiarati equipollenti/infermieri professionali in base ad un progetto riabilitativo personalizzato a favore di anziani e di persone con inabilità o di-

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Dezember 2007, Nr. 4153

Abänderung und Ergänzung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 4939/2003 über die Definition der wesentlichen Betreuungsstandards (WBS), welche vom Landesgesundheitsdienst im Sinne des Dekretes des Ministerpräsidenten vom 29. November 2001 vorgeesehen sind

....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. vorzusehen, dass die unten angeführten Tätigkeiten, welche die Wiederherstellung und Erhaltung der Funktionen und Fähigkeiten der Person zum Ziel haben, gemäß Anlage 1C des Beschlusses der Landesregierung Nr. 4939/2003 als soziosanitäre Dienstleistungen zu betrachten sind, da sie im Sinne der "territorialen ambulatorischen Betreuung und Hausbetreuung" für körperlich, psychisch und sensorisch Behinderte und Personen, welche an Beeinträchtigungen und Behinderungen leiden, die auf chronischdegenerative Pathologien zurückzuführen sind, und im Sinne der "Betreuung auf dem Territorium in halbstationärer und stationärer Form" für Senioren erbracht werden.
 - Erhaltung und Festigung von Bewegungsabläufen im Alltag, allgemeine muskuläre Kräftigung der betreuten Personen unter Aufsicht und Anleitung von Physiotherapeuten oder mit diesen gleichgestellten Berufsbildern/ Krankenpflegern;
 - Stimulierung, Automatisierung, Erhaltung und Wiedergewinnung von alltagsorientierten Handlungsabläufen unter Aufsicht und Anleitung von Physiotherapeuten oder mit diesen gleichgestellten Berufsbildern/Krankenpflegern.
2. Zu befürworten, dass oben genannte Maßnahmen auf fachärztliche Verschreibung und unter Aufsicht von Physiotherapeuten oder mit diesen gleichgestellten Berufsbildern/Krankenpflegern aufgrund eines individuellen Rehabilitationsprojektes zu Gunsten von alten Menschen und Per-

sabilità conseguenti a patologie cronicodegenerative, assumono la qualificazione di prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria.

3. Di approvare che queste attività siano offerte da profili professionali del Servizio sanitario provinciale ovvero, in caso di necessità, da profili professionali dei servizi Sociali adeguatamente addestrati e sorvegliati.
4. Di prevedere che la ripartizione delle spese di tali attività avvenga con provvedimento separato tra Servizi sociali e servizi sanitari provinciali, qualora essa non trovi già adeguata disciplina nelle norme ed intese esistenti.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

sonen, welche an Beeinträchtigungen und Behinderungen, die auf chronischdegenerative Pathologien zurückzuführen sind, als soziosanitäre Dienstleistungen mit hohem sanitären Integrationsgrad zu verstehen sind.

3. Es gutzuheißen, dass diese Dienstleistungen von ausgebildeten Fachkräften des Landesgesundheitsdienstes oder im Bedarfsfalle von Berufsbildern der sozialen Dienste mit angemessener Ausbildung und unter Aufsicht durchgeführt werden.
4. Vorzusehen, dass die Aufteilung der Kosten zwischen den beteiligten Akteuren der sozialen Dienste und des Landesgesundheitsdienstes mit getrennter Maßnahme stattfinden soll, wenn sich eine solche Aufteilung aufgrund der geltenden Regelungen und Vereinbarungen nicht finden lassen sollte.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
3 dicembre 2007, n. 4159

Revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 2360 del 27 giugno 2005 e nuovi criteri e modalità di gestione dell'assegno al nucleo familiare provinciale e regionale e relative norme di coordinamento

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- 1) di revocare la propria deliberazione n. 2360 del 27 giugno 2005;
- 2) di approvare le nuove disposizioni relative ai criteri ed alle modalità di erogazione dell'assegno provinciale al nucleo familiare di cui all'art. 23-ter della legge provinciale 21.12.1987, n. 33, e successive modifiche, e dell'assegno regionale al nucleo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 1/2005, dettando anche norme per il coordinamento dei due interventi. Tali disposizioni fanno parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Dezember 2007, Nr. 4159

Widerruf des Beschlusses der Landesregierung vom 27. Juni 2005, Nr. 2360 und neue Kriterien und Modalitäten zur Verwaltung des Familiengeldes des Landes und der Region und entsprechende Koordinierungsbestimmungen

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

- 1) den eigenen Beschluss vom 27. Juni 2005, Nr. 2360 zu widerrufen;
- 2) die neue Bestimmungen betreffend die Kriterien und Modalitäten zur Auszahlung des Familiengeldes des Landes gemäß Art. 23-ter des Landesgesetzes vom 21.12.1987, Nr. 33, in geltender Fassung, und des Familiengeldes der Region gemäß Art. 3 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005, und in diesem Sinne auch die Koordinierungsbestimmungen beider Leistungen festzulegen, zu genehmigen. Diese Bestimmungen sind integrierender Bestandteil des vorliegenden Beschlusses;
- 3) den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR.
A. AUCKENTHALER

GESTIONE COORDINATA DELL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE PROVINCIALE E REGIONALE

Articolo 1 Erogazione dell'assegno provinciale al nucleo familiare

(1) La domanda volta ad ottenere l'assegno provinciale al nucleo familiare di cui all'art 23/ter della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, e successive modifiche, è presentata alla Ripartizione provinciale politiche sociali entro il terzo anno di vita del o della minore ovvero entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento.

(2) In caso di presentazione della domanda entro un anno dalla data di nascita del o della minore ovvero dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, l'assegno è erogato con decorrenza dalla data di nascita, ovvero dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. In caso di presentazione della domanda dopo il suddetto termine, l'assegno è erogato con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda ed è corrisposto per il periodo residuo fino al compimento del terzo anno di vita del o della minore.

(3) Nel caso in cui la residenza venga trasferita successivamente alla nascita o alla data del provvedimento di adozione o affidamento, l'assegno è erogato dal mese successivo al trasferimento, purché la domanda sia presentata entro un anno dallo stesso.

(4) L'assegno è erogato per i figli legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, per i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge, a condizione che questi convivano con il genitore richiedente o con i soggetti affidatari e che ciò risulti dallo stato di famiglia al momento della presentazione della domanda.

(5) Qualora durante il periodo di godimento dell'assegno si verificano fatti in base ai quali venga meno il relativo diritto il richiedente deve darne immediata comunicazione alla Ripartizione provinciale politiche sociali, la quale provvede alla revoca dell'assegno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento.

(6) Ai fini della rilevazione delle condizioni economiche si considerano i redditi e il patrimonio dei seguenti componenti il nucleo familiare:

- a) della persona richiedente;
- b) del o della coniuge; purché questa persona non sia legalmente ed effettivamente separata o divorziata, o non abbia abbandonato la persona richiedente;
- c) della persona, di seguito definita convivente, con la quale la persona richiedente intrattiene un rapporto coniugale di fatto.

KOORDINIERTE VERWALTUNG DES FAMILIENGELDES DES LANDES UND DER REGION

Artikel 1 Auszahlung des Familiengeldes des Landes

(1) Der Antrag auf das Familiengeld des Landes laut Artikel 23/ter des Landesgesetzes vom 21. Dezember 1987, Nr. 33, in geltender Fassung, wird bei der Abteilung Sozialwesen innerhalb des dritten Lebensjahres des Kindes oder innerhalb von drei Jahren ab dem Datum der Adoptions- oder Anvertraungsverfügung eingereicht.

(2) Wird der Antrag innerhalb des ersten Jahres ab dem Datum der Geburt des Kindes oder innerhalb eines Jahres ab dem Datum der Adoptions- oder Anvertraungsverfügung eingereicht, so wird die Zulage ab dem Geburtsdatum beziehungsweise ab dem Datum der Adoptions- oder Anvertraungsverfügung gewährt. Wird der Antrag nach der oben genannten Frist gestellt, so wird die Zulage ab dem Monat ausgezahlt, der auf den Monat der Antragstellung folgt, und zwar für die restliche Zeit bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes.

(3) Falls der Wohnsitz nach der Geburt oder nach dem Datum der Adoptions- oder Anvertraungsverfügung verlegt wird, wird die Zulage ab dem auf die Verlegung folgenden Monat gezahlt, vorausgesetzt, der Antrag wird innerhalb eines Jahres ab der Verlegung eingereicht.

(4) Die Zulage wird gezahlt: für eheliche oder als ehelich anerkannte Kinder, für Adoptivkinder oder Pflegekinder, für gesetzlich anerkannte oder gerichtlich dazu erklärte außereheliche Kinder, für Kinder aus einer vorhergehenden Ehe des Ehepartners, für aufgrund des Gesetzes von den zuständigen Stellen zur Betreuung anvertraute Minderjährige. Voraussetzung dafür ist, dass die Kinder mit dem Antrag stellenden Elternteil oder mit den Pflegeeltern zusammenleben, was aus der Familienstandbescheinigung zum Zeitpunkt der Gesuchstellung hervorgeht.

(5) Falls während der Zeit des Bezugs der Zulage Änderungen eintreten, die den Verlust zur Folge haben, muss die Antrag stellende Person die Abteilung Sozialwesen unverzüglich davon in Kenntnis setzen. Der Widerruf der Zulage wird ab Monatsersten nach Eintreten des Ereignisses wirksam.

(6) Für die Bewertung der wirtschaftlichen Lage werden die Einkommen und das Vermögen der folgenden Familienmitglieder in Betracht gezogen:

- a) der Antrag stellenden Person;
- b) des Ehepartners oder der Ehepartnerin, vorausgesetzt, er bzw. sie ist nicht gesetzlich und effektiv getrennt oder geschieden oder hat die Antrag stellende Person nicht verlassen;
- c) der Person, mit der die Antrag stellende Person in eheähnlicher Gemeinschaft lebt, die in der Folge Lebensgefährte bzw. Lebensgefährtin genannt wird.

(7) Qualora nel nucleo familiare sia presente il o la convivente, che non sia genitore dei minori di cui al comma 4, si considera la metà del relativo reddito e patrimonio.

Articolo 2
Erogazione dell'assegno regionale al nucleo familiare

(1) La domanda per la concessione dell'assegno regionale al nucleo familiare di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 è presentata alla Ripartizione provinciale politiche sociali.

(2) Qualora durante il periodo di godimento dell'assegno regionale si verificano fatti in base ai quali l'assegno spetta in misura diversa o viene meno il relativo diritto, il richiedente deve darne immediata comunicazione alla Ripartizione provinciale politiche sociali, la quale provvede alla revoca dell'assegno ovvero alla modifica dell'importo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del verificarsi dell'evento.

(3) In caso di decesso del beneficiario, il coniuge, il convivente, l'affidatario, o il parente che assume a proprio carico i soggetti per i quali è previsto l'assegno, ha diritto alla prestazione, senza soluzione di continuità, qualora entro il termine di 3 mesi dalla data del decesso, presenti la domanda e sia in possesso dei requisiti previsti.

Articolo 3
Disposizioni comuni

(1) Le domande incomplete devono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Trascorso tale termine senza risposta, le domande sono archiviate.

(2) Il direttore della Ripartizione provinciale politiche sociali può concordare intese con gli enti di patronato, nei limiti dei compiti affidati agli stessi dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, per la trasmissione telematica delle domande e per la conservazione dei documenti cartacei.

(3) Qualora il direttore della Ripartizione provinciale politiche sociali, nel corso dell'istruttoria del ricorso, accerti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la prestazione oggetto del ricorso medesimo, procede all'erogazione della prestazione richiesta.

(4) L'assegno provinciale e l'assegno regionale sono erogati in rate mensili posticipate. Ai due assegni sono applicate le disposizioni dell'articolo 3, commi 8 ed 8/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 27, e successive modifiche.

(7) Lebt in der Familie der Lebensgefährtin oder die Lebensgefährtin der Antrag stellenden Person, der bzw die nicht Vater oder Mutter der Kinder laut Absatz 4 ist, so wird die Hälfte des Einkommens und des Vermögens des Lebensgefährten bzw. der Lebensgefährtin berücksichtigt.

Artikel 2
Auszahlung des Familiengeldes der Region

(1) Der Antrag auf Gewährung des Familiengeldes der Region laut Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1, ist bei der Abteilung Sozialwesen einzureichen.

(2) Falls während der Zeit des Bezugs der regionalen Zulage Änderungen eintreten, die den Verlust oder die Veränderung des zustehenden Betrages zur Folge haben, muss die Antrag stellende Person die Abteilung Sozialwesen unverzüglich davon in Kenntnis setzen. Der Widerruf oder die Änderung des zugesprochenen Betrages des Familiengeldes wird ab Monatsersten nach Eintreten des Ereignisses wirksam.

(3) Bei Ableben des Beziehers kann der hinterbliebene Ehepartner, der Lebensgefährte bzw. die Lebensgefährtin, die in eheähnlicher Gemeinschaft lebende Person, der die Kinder und die diesen Gleichgestellten anvertraut sind, oder Verwandte, die den Unterhalt der Genannten übernimmt, das Familiengeld ohne Unterbrechung weiter beziehen, sofern sie innerhalb von 3 Monaten nach Ableben des Partners den Antrag neu einreichen und die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen weiterhin erfüllen.

Artikel 3
Gemeinsame Bestimmungen

(1) Unvollständige Anträge müssen binnen 30 Tagen nach Erhalt der entsprechenden Mitteilung vervollständigt werden. Liegt nach Ablauf dieser Frist keine Antwort vor, werden die Anträge archiviert.

(2) Der Direktor der Abteilung Sozialwesen kann mit den Patronaten im Rahmen der Aufgaben, die diesen gemäß Gesetz vom 30. März 2001, Nr. 152, übertragen sind, Vereinbarungen über die telematische Übermittlung der Anträge und die Aufbewahrung der Papierdokumente treffen.

(3) Falls der Direktor der Landesabteilung Sozialwesen bei der Überprüfung des Rekurses die Erfüllung aller für die betreffende Leistung gestellten Bedingungen feststellen kann, gewährt er die beantragte Leistung.

(4) Die Zulage des Landes und die Zulage der Region werden in nachträglichen Monatsraten ausbezahlt. Beiden Zulagen werden die Bestimmungen im Sinne des Artikels 3, Absätze 8 und 8/bis des Dekretes des Landeshauptmanns vom 5. Juli 2000, Nr. 27, in geltender Fassung, angewandt.

(5) L'Ufficio previdenza ed assicurazioni sociali, al fine di verificare il requisito di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L, e successive modifiche, predisporre idonei controlli, anche sulla dimora abituale effettiva dell'altro genitore, avvalendosi della collaborazione dei Comuni.

(6) Al fine della rilevazione delle condizioni economiche per il conseguimento dell'assegno regionale e provinciale al nucleo familiare si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 5, nonché dall'allegato - ad eccezione della tabella B - al decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2003, n. 4/L, e successive modifiche, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L, e successive modifiche.

(7) Al fine della prosecuzione dell'erogazione dell'assegno nell'anno successivo è fatto obbligo al beneficiario di comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati relativi alla situazione economica familiare dell'anno precedente.

(5) Zur Feststellung der Voraussetzung laut Artikel 4 Absatz 6 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 15. Juni 2005, Nr. 9/L, in geltender Fassung, ordnet das Amt für Vorsorge und Sozialversicherung geeignete Kontrollen auch über den gewöhnlichen Aufenthaltsort des anderen Elternteiles an; dabei nimmt das Amt die Mitarbeit der Gemeinden in Anspruch.

(6) Zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage für den Erhalt des Familiengeldes des Landes und der Region werden die Artikel 3 und 5 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 29. April 2003, Nr. 4/L, in geltender Fassung, einschließlich der Anlage zum Dekret - mit Ausnahme der Tabelle B - angewandt; dabei wird auf die Möglichkeit zurückgegriffen, die in Artikel 10 Absatz 2 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 15. Juni 2005, Nr. 9/L, in geltender Fassung, vorgesehen ist.

(7) Für den Weiterbezug der Zulage im nachfolgenden Jahr muss der Bezieher bzw. die Bezieherin bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres die Daten über die wirtschaftliche Situation des Vorjahres der Familie mitteilen.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
10 dicembre 2007, n. 4223

Zona aeroportuale di Bolzano - sdemanializzazione delle pp.ff. 2152 e 2164/3, CC Dodiciville, e 1641, CC Laives

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. di sdemanializzare la p.f. 1641 nel CC Laives e le pp.ff. 2164/3 e 2152 nel CC Dodiciville e di inserire le citate particelle nel "patrimonio disponibile" della Provincia Autonoma di Bolzano;
2. di predisporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. Dezember 2007, Nr. 4223

Flugplatzareal Bozen - Ausgliederung aus dem öffentlichen Gut der Gp.IIen 2152 und 2164/3, KG Zwölfmalgreien, und in Gp. 1641, KG Leifers

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. Die Ausgliederung aus dem öffentlichen Gut der Gp 1641 KG Leifers und der GpIen. 2164/3 und 2152 KG Zwölfmalgreien vorzunehmen und diese Grundparzellen in das „verfügbare Vermögen“ der Autonomen Provinz Bozen einzugliedern.
2. Die Veröffentlichung des gegenständlichen Beschlusses im Amtsblatt der Region zu veranlassen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
10 dicembre 2007, n. 4227

Articolo 73, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, legge urbanistica provinciale - articolo 7, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - determinazione del costo di costruzione per metro cubo e per metro quadrato per il primo semestre 2008

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, legge urbanistica provinciale, per il primo semestre 2008 il costo di costruzione per metro cubo è determinato in euro 312,00.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, per il primo semestre 2008 il costo di costruzione per metro quadrato di superficie convenzionale è determinato in euro 1.248,00.
3. La presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nonché ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. Dezember 2007, Nr. 4227

Artikel 73 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, Landesraumordnungsgesetz - Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz - Festsetzung der Baukosten je Kubikmeter und je Quadratmeter für das erste Halbjahr 2008

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. Im Sinne von Artikel 73 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, Landesraumordnungsgesetz, werden für das erste Halbjahr 2008 die Baukosten je Kubikmeter mit 312,00 Euro festgesetzt.
2. Im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz, werden für das erste Halbjahr 2008 die Baukosten je Quadratmeter Konventionalfäche mit 1.248,00 Euro festgesetzt.
3. Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von Artikel 28 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, sowie im Sinne von Artikel 73 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR.
A. AUCKENTHALER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
10 dicembre 2007, n. 4267

Comune di Laces: approvazione di modifiche al piano urbanistico

Visto il piano urbanistico comunale vigente di Laces;

Premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo gli allegati grafici:

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. Dezember 2007, Nr. 4267

Gemeinde Latsch: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Latsch;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen, beantragt:

Delibera consiliare n. 25 del 15 giugno 2007

Previsione di una nuova zona residenziale C2 - zona d'espansione a Laces sulla p.f. 541/1, CC Laces (ca. 1.520 m2)

Delibera consiliare n. 26 del 15 giugno 2007

- A) Trasformazione di ca. 3.824 m2 da zona d'espansione per insediamenti produttivi in zona di verde agricolo;
- B) Trasformazione di ca. 1.350 m2 della p.f. 1378/8, CC Laces da bosco in zona di verde agricolo.

Constatato, che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 29 novembre 2007, facendo presente, che le sottoriportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, LP dell'11.8.1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare la previsione di una nuova zona residenziale C2 - zona d'espansione a Laces sulla p.f. 541/1, CC Laces (ca. 1.520 m2), proposta dal Comune di Laces con delibera consiliare n. 25 del 15 giugno 2007, in quanto sussiste il fabbisogno di terreno edificabile;

L'Ufficio tutela acque (lettera del 30 ottobre 2007, prot. n. 367302) ha espresso parere favorevole in merito;

2. A) di approvare la trasformazione di ca. 3.824 m2 da zona d'espansione per insediamenti produttivi in zona di verde agricolo, proposta con delibera consiliare n. 25 del 15 giugno 2007, per poter ritrasformare l'area in oggetto nella sua forma originaria;
- B) di approvare la trasformazione di ca. 1.350 m2 della p.f. 1378/8, CC Laces da bosco in zona di verde agricolo, in quanto si tratta di una rettifica in base allo stato di fatto. L'area viene già utilizzata come superficie coltivata.

Ratsbeschluss Nr. 25 vom 15. Juni 2007

Ausweisung einer neuen Wohnbauzone C2 - Erweiterungszone in Latsch auf der Gp. 541/1, KG Latsch (ca. 1.520 m2)

Ratsbeschluss Nr. 26 vom 15. Juni 2007

- A) Umwidmung von ca. 3.824 m2 Gewerbeerweiterungsgebiet in Landwirtschaftsgebiet;
- B) Umwidmung von ca. 1.350 m2 der Gp. 1378/8, KG Latsch von Wald in Landwirtschaftsgebiet.

Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 29. November 2007 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Entscheidungen der Landesregierung genanntem Gutachten entsprechen;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom 11.8.1997, Nr. 13 in geltender Fassung;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. die von der Gemeinde Latsch mit Ratsbeschluss Nr. 25 vom 15. Juni 2007 beantragte Ausweisung einer neuen Wohnbauzone C2 - Erweiterungszone in Latsch auf der Gp. 541/1, KG Latsch (ca. 1.520 m2) zu genehmigen, da der Bedarf an Bauland gegeben ist;

Das Amt für Gewässerschutz (Schreiben vom 30. Oktober 2007, Prot. Nr. 367302) hat die Abänderung befürwortet;

2. A) die mit Ratsbeschluss Nr. 26 vom 15. Juni 2007 beantragte Umwidmung von ca. 3.824 m2 Gewerbeerweiterungsgebiet in Landwirtschaftsgebiet zu genehmigen, um die betroffene Fläche wieder in ihre ursprüngliche Form rückwidmen zu können;
- B) die Umwidmung von ca. 1.350 m2 der Gp. 1378/8, KG Latsch von Wald in Landwirtschaftsgebiet zu genehmigen, da es sich um eine Richtigstellung laut tatsächlichem Bestand handelt. Die Fläche wird bereits landwirtschaftlich genutzt.

Visto il parere dell'Ispettorato forestale di Silandro (lettera del 14 maggio 2007, prt. n. 451);

3. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER

Nach Einsichtnahme in das Gutachten des Forstinspektorates Schlanders (Schreiben vom 14. Mai 2007, Prot. Nr. 451);

3. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR.
A. AUCKENTHALER

COMUNE DI CASTELBELLO-CIARDES

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
8 novembre 2007, n. 27/07

Proroga della validità del piano commerciale del Comune di Castelbello-Ciardes

IL SINDACO

rende noto

che con deliberazione consiliare n. 27/07 del 8.11.2007 è stato deliberato di prorogare per altri due anni la validità del piano commerciale del Comune di Castelbello-Ciardes, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 08/02 del 18.6.2002 e pubblicato sul supplemento n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione del 17.12.2002, n. 52/I-II,

IL SINDACO
J. ALBER

GEMEINDE KASTELBELL-TSCHARS

GEMEINDERATSBESCHLUSS
vom 8. November 2007, Nr. 27/07

Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Handelsplanes der Gemeinde Kastellbell-Tschars

DER BÜRGERMEISTER

gibt bekannt,

dass mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 27/07 vom 8.11.2007 die Gültigkeitsdauer des geltenden Handelsplanes der Gemeinde Kastellbell-Tschars, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 08/02 vom 18.6.2002 und veröffentlicht im Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt der Region vom 17.12.2002, Nr. 52/I-II, um weitere zwei Jahre verlängert wird.

DER BÜRGERMEISTER
J. ALBER

PROPRIETARIO/EDITORE**BESITZER/VERLEGER**

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
 Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
 Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004
 Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2
 Direttore responsabile: Ilse Facchini

AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL
 Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
 Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004
 Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2
 Verantwortlicher Direktor: Ilse Facchini

COMPOSIZIONE**DRUCK**

Centro stampa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Druckerei der Autonomen Region Trentino-Südtirol

STAMPA**VERVIELFÄLTIGUNG**

Stabilimento Tipografico Fabbiani Srl - Genova

Stabilimento Tipografico Fabbiani Srl - Genova

**PUBBLICAZIONI DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
 REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE**
**VERÖFFENTLICHUNGEN DES AMTSBLATTES DER
 AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL**

(LR 22.7.1995, n. 6 e successive modifiche)

(RG vom 22.7.1995, Nr. 6 und nachfolgende Änderungen)

PARTE I atti regionali, provinciali e comunali;
PARTE II: atti statali e comunitari;
 (si pubblica il martedì)

I. Teil Akte der Region, der Provinzen und der Gemeinden
II. Teil Akte des Staates und der Europäischen Union
 (erscheint am Dienstag)

PARTE III: annunci legali;
 (si pubblica il venerdì)

III. Teil: Amtsanzeigen
 (erscheint am Freitag)

PARTE IV: concorsi ed esami;
 (si pubblica il lunedì)

IV. Teil: Wettbewerbe und Prüfungen
 (erscheint am Montag)

PARTE V: personale regionale e provinciale.
 (si pubbl. una volta al mese)

V. Teil: Personal der Region und der Provinzen
 (erscheint einmal im Monat)

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE ALMENO 10 GIORNI
 PRIMA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE MUNITI DI SUPPORTO
 MAGNETICO O A MEZZO E_MAIL:
 bollettino@regione.taa.it

DIE TEXTE MÜSSEN 10 TAGE VOR DEM DATUM DER VERÖFFENTLICHUNG
 MIT ENTSPRECHENDER DISKETTE ODER ÜBER E_MAIL:
 bollettino@regione.taa.it

EINTREFFEN.

PER GLI AVVISI A PAGAMENTO LA LUNGHEZZA DELLA RIGA È CALCOLATA
 CON DENSITÀ DI SCRITTURA DI 67 CARATTERI/RIGA (Arial 12), COMPRESI
 GLI SPAZI VUOTI ED I SEGNI DI PUNTEGGIATURA.

DIE ANZEIGEN MÜSSEN BIS ZU 67 SCHRIFTZEICHEN PRO ZEILE AUFWEISEN
 (Arial 12), WOBEI DIE LEERSCHRITTE UND DIE INTERPUNKTIONSZEICHEN
 INBEGRIFFEN SIND.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI A PAGAMENTO**MODALITÄTEN FÜR DIE ENTGELTLICHEN ANZEIGEN**

- * I testi delle inserzioni devono essere bollati, se previsto dalle norme.
- * Ad ogni richiesta di inserzione verrà inviato un bollettino postale prestampato munito di tutti gli estremi di versamento sul conto corrente postale n. 235382 intestato alla Amministrazione Bollettino Ufficiale - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - 38100 Trento.
Per il pagamento si raccomanda l'utilizzo di tale bollettino prestampato!
- * Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni, devono riportare la qualifica e la firma chiara e leggibile di chi inoltra la richiesta.
- * Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità, del preciso indirizzo, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA, del soggetto al quale deve essere inviata l'eventuale corrispondenza ed emessa la fattura.
- * Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia del Bollettino Ufficiale nel quale è riportata l'inserzione stessa.

- * Die Anzeigentexte müssen, falls dies gesetzlich vorgesehen ist, mit Stempelmarken versehen sein.
- * Jedem Ansuchen um Anzeige folgt ein vorgedruckter mit allen Überweisungsdaten ausgefüllter Posterlagschein, der die Überweisung auf das Postkontokorrent Nr. 235382 zu Gunsten der Verwaltung des Amtsblattes - Autonome Region Trentino-Südtirol - 38100 Trient vorsieht. Bitte verwenden Sie für die Einzahlung nur diesen Vordruck!
- * Laut den geltenden Gesetzesbestimmungen müssen die Anzeigen die klare und leserliche Unterschrift und die Eigenschaft des Ansehers aufweisen.
- * Alle Anzeigen müssen mit den Personalien, der Steuernummer bzw. der Mehrwertsteuernummer, sowie der genauen Anschrift der Person, an welche die Korrespondenz zu richten und die entsprechende Rechnung auszustellen ist, versehen sein.
- * Als Nachweis für die erfolgte Veröffentlichung wird auf dem gewöhnlichen Postweg ein Exemplar des Amtsblattes, in welchem die Anzeige veröffentlicht ist, zugesandt.

TARIFE PER LE INSERZIONI**TARIFE FÜR DIE ANZEIGEN**

(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)

(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)

Testata Diritto fisso per il massimo di tre righe a disposizione dell'inserzionista (ragione sociale, indirizzo, ecc.) Euro 27,80 + IVA

Titel Feste Gebühr für max. 3 Zeilen (nur die Hauptangaben des Atragstellers: Firmenname, Anschrift Gesellschaftskapital, Mehrwertsteuernummer, usw.) Euro 27,80 + MwSt.

Testo Per ogni riga o frazione di riga Euro 6,70 + IVA

Text Für jede ganze oder unvollständige Zeile Euro 6,70 + MwSt.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**BEZUGSPREISE FÜR ABONNEMENTS***(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)**(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)***PARTI I e II:**

annuale	Euro	73,00
semestrale	Euro	45,00

PARTE III:

annuale	Euro	45,00
semestrale	Euro	28,00

PARTE IV:

annuale	Euro	52,00
semestrale	Euro	36,00

PARTE V:

annuale	Euro	8,00
semestrale	Euro	6,00

L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo dell'utente nell'archivio dati. È quindi possibile sottoscrivere abbonamenti in qualsiasi periodo dell'anno.

I. UND II. TEIL

jährlich	Euro	73,00
halbjährlich	Euro	45,00

III. TEIL

jährlich	Euro	45,00
halbjährlich	Euro	28,00

IV. TEIL

jährlich	Euro	52,00
halbjährlich	Euro	36,00

V. TEIL

jährlich	Euro	8,00
halbjährlich	Euro	6,00

Der Ablauf des Abonnements beginnt ab Einfügung des Namens des Beziehers im Datenarchiv. Folglich kann man sich jederzeit im Laufe des Jahres abonnieren.

PREZZI DI VENDITA FASCICOLI**VERKAUFSPREISE***(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)**(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)***Il prezzo del singolo fascicolo è il seguente:**

- Per le parti I-II, III e IV	Euro	1,00
- Per la parte V	Euro	0,50

Il prezzo dei fascicoli relativo a supplementi e numeri straordinari è il seguente:

- fino a 75 pagine:	Euro	1,50
- oltre 75 pagine:	Euro	1,50
+ Euro 1,00 ogni ulteriori 50 pagine o frazione di almeno 25 pagine		

- Il costo di **fascicoli arretrati** (fascicoli pubblicati da oltre un anno dalla data di richiesta) è il doppio del prezzo di copertina.

I fascicoli del Bollettino Ufficiale possono essere reperiti presso l'Amministrazione del Bollettino Ufficiale Trento, Via Gazzoletti 2, e presso la Libreria Disertori - Via Diaz 11 - Trento.

Der Preis eines Heftes beträgt:

- für die Teile I.-II., III. und IV.	Euro	1,00
- für den V. Teil	Euro	0,50

Der Preis der Hefte bezüglich Beiblätter und Sondernummern beträgt:

- bis zu 75 Seiten:	Euro	1,50
- über 75 Seiten:	Euro	1,50
+ Euro 1,00 für jede 50 Seiten mehr oder Bruchteile von wenigstens 25 Seiten		

- Der Preis **der älteren Hefte** (über einem Jahr veröffentlichte Ausgaben) wird verdoppelt.

Die Amtsblätter können bei der Verwaltung des Amtsblattes in Trient, Via Gazzoletti 2, und bei der Bücherei "Libreria Disertori", Via Diaz 11 in Trient, bezogen werden.

PAGAMENTI**ÜBERWEISUNGEN**

Il pagamento degli abbonamenti e dei singoli fascicoli **dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il conto corrente postale n. 235382** intestato a:

AMMINISTRAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE
Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Via Gazzoletti 2 - 38100 Trento

Die Einzahlung der Abonnements und der einzelnen Ausgaben muss **ausschließlich auf das Postkontokorrent Nr. 235382** zu Gunsten der:

VERWALTUNG DES AMTSBLATTES
Autonome Region Trentino-Südtirol
Via Gazzoletti 2 - 38100 Trient

erfolgen.

Informazioni - Informationen

Fax: **0461 - 201389** - E-Mail Internet: **bollettino@regione.taa.it**

Ilse Facchini

Direttore Uff. Bollettino

Livia Rossi

Direktor Amt für das Amtsblatt.....

Egon Dipoli

Abbonamenti/Abonnements.....

Braga Tiziana

Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil.....

Carmela Di Blasi

Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil.....

Helmuth Schwarz

Redaz. Parte III/ Redaktion III. Teil.....

Antonietta Sicilia

Redaz. Parte IV/ Redaktion IV. Teil.....

Redaz. Parte V/ Redaktion V. Teil.....

Tel. 0461 - 201405**E_mail: bollettino@regione.taa.it****Tel. 0461 - 201489****E_mail: abbonamenti@regione.taa.it****Tel. 0461 - 201403****E_mail: bollettino@regione.taa.it****Tel. 0461 - 201404****E_mail: parteprima@regione.taa.it****Tel. 0461 - 201402****E_mail: partell@regione.taa.it****Tel. 0461 - 201400****E_mail: parteIV@regione.taa.it****Tel. 0461 - 201060**